

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 14

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 aprile 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 109. Sentenza 19 - 29 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Poteri istruttori delle Commissioni tributarie - Facoltà di ordinare alle parti, nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari per la decisione - Mancata previsione - Denunciata assoluta irrazionalità, ingiustificata discriminazione tra cittadini a seconda della tipologia degli accertamenti da svolgere, compressione del diritto di difesa del contribuente - Esclusione, in base ad interpretazione dei poteri officiosi delle Commissioni tributarie ispirata ai principi della terzietà del giudice, dell'onere della prova e dell'applicabilità (in quanto compatibili) delle norme del codice di procedura civile - Non fondatezza della questione.

– D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1.

– Costituzione, artt. 3 e 24

Pag. 17

N. 110. Sentenza 19 - 29 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi regionali - Trattazione separata, per ragioni di omogeneità di materia, di alcune questioni - Riserva di decisione sulle restanti.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dimessi dalle aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura e organizzazioni similari a favore dei Paesi in via di sviluppo o in transizione - Promozione e coordinamento affidata all'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione delle norme statutarie e delle disposizioni del Titolo V della Costituzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Riferibilità delle censure agli artt. 117, 118 e 119 Cost. in virtù della clausola di maggior favore.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 286.

– Costituzione artt. 117, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2003, n. 3, art. 10.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dimessi dalle aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura e organizzazioni similari a favore dei Paesi in via di sviluppo o in transizione - Promozione e coordinamento affidata all'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 286.

– Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Promozione da parte dell'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» dei contatti per facilitare le donazioni di apparecchiature e altri materiali dimessi dalle aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura e organizzazioni similari a favore dei Paesi in via di sviluppo o in transizione - Predisposizione di un rapporto biennale sulle attività svolte da inviare al Ministro della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Liguria e Piemonte - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 287.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119 Pag. 22

N. 111. Ordinanza 19 - 29 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Riscossione coattiva mediante un titolo esecutivo, il ruolo esattoriale, che si forma prima e al di fuori del giudizio - Denunciata violazione dei principi del giusto processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24.
- Costituzione, art. 111, comma secondo » 27

N. 112. Ordinanza 19 - 29 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Accertamenti peritali - Incapacità processuale dell'imputato - Irreversibilità - Possibilità per il giudice di emettere sentenza per sopravvenuta incapacità a partecipare al dibattimento - Mancata previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa, del principio della ragionevole durata del processo nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e del principio di uguaglianza - Questione priva di rilevanza nel procedimento *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 70.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 111, comma secondo, e 112.

Processo penale - Incapacità processuale dell'imputato - Irreversibilità - Conseguente obbligatoria sospensione del procedimento - Possibilità per il giudice di emettere sentenza per sopravvenuta incapacità a partecipare al dibattimento - Mancata previsione - Lamentato contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - Richiesta di pronuncia in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 71.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

Processo penale - Incapacità processuale dell'imputato - Irreversibilità - Conseguente obbligatoria sospensione del procedimento - Possibilità per il giudice di emettere sentenza per sopravvenuta incapacità a partecipare al dibattimento - Mancata previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa, del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale nonché del principio di uguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 71.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 112 » 30

N. 113. Ordinanza 19 - 29 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF - Deducibilità dell'assegno corrisposto in unica soluzione al coniuge in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e della capacità contributiva - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 383 del 2001 - Mancata prospettazione di profili di censura diversi - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lettera c).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF - Inclusione dell'assegno percepito in unica soluzione dal coniuge in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e della capacità contributiva - Questione sollevata sulla erronea premessa della incostituzionalità dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Manifesta infondatezza.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lettera i).
- Costituzione, artt. 3 e 53

Pag. 33

N. 114. Ordinanza 19 - 29 marzo 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) - Ritenute d'acconto sugli interessi e sui redditi di capitale - Esonero, in caso di assoggettamento a procedure concorsuali - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza, della retribuzione proporzionata e adeguata, nonché del principio della capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, commi 2 e 4 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, 36 e 53

» 37

N. 115. Ordinanza 19 - 29 marzo 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un ex parlamentare per il reato di calunnia - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza - Dichiarazione di ammissibilità del ricorso - Adempimenti successivi - Deposito del ricorso in cancelleria oltre il prescritto termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione del Senato della Repubblica, 28 maggio 2003 (doc. IV-quater, n. 12).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

» 41

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 149. Ordinanza del Tribunale di Trieste del 31 maggio 2006.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della novella, ove sia stato disposto o ammesso il giudizio abbreviato - Violazione del principio di ragionevolezza.

– Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.

– Costituzione, art. 3.....

Pag. 43

N. 150. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 febbraio 2007) del 10 febbraio 2006.

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Modifiche normative comportanti un regime più restrittivo per i recidivi - Divieto di concessione di misure alternative alla detenzione al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

– Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, comma 7-*bis*, come sostituito dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

– Costituzione, art. 27

» 47

N. 151. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 30 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

– Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.

– Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2

» 49

N. 152. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 30 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

– Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.

– Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2

» 52

N. 153. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 30 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2

Pag. 55

N. 154. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 30 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2

» 60

N. 155. Ordinanza dalla Corte d'appello di Palermo del 30 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2

» 65

N. 156. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 30 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2

» 68

N. 157. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 6 luglio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2

Pag. 73

N. 158. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 6 luglio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali - Violazione dei principi costituzionali relativi all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e al sindacato di legittimità attribuito alla Suprema Corte di cassazione - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Compromissione del buon andamento dell'attività giudiziaria.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112

» 78

N. 159. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 14 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina transitoria recata dalla legge n. 46/2006 - Appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare, proposto dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Assoggettamento alla disciplina a regime che abolisce la possibilità di appello della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento - Inapplicabilità del meccanismo di sostanziale restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione previsto in caso di appello dell'imputato o del pubblico ministero - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto i profili della lesione dell'affidamento, dell'assoggettamento a giudicato sfavorevole e della disparità di trattamento - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 82

N. 160. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 5 luglio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Inammissibilità immediata degli appelli già proposti (risultando inibito alla parte civile il ricorso per cassazione) - Disparità di trattamento rispetto al pubblico ministero e all'imputato - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio dello svolgimento del processo in condizioni di parità - Violazione del principio di affidamento.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 84

N. 161. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 14 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.....

Pag. 86

N. 162. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 15 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.....

» 90

N. 163. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 15 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.....

Pag. 94

n. 164. Ordinanza dalla Corte d'appello di Palermo del 16 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.....

» 98

n. 165. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 29 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.....

» 102

N. 166. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 30 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.....

Pag. 106

N. 167. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 30 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.....

» 110

N. 168. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 6 luglio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

Pag. 114

N. 169. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 7 luglio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

» 118

N. 170. Ordinanza del Giudice di pace di Pisa dell'8 maggio 2006.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di retroattività della norma penale più favorevole.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 25

» 122

N. 171. Ordinanza del Giudice di pace di Siracusa del 30 maggio 2006.

Straniero - Espulsione amministrativa - Divieto di espulsione in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge «di nazionalità italiana» - Estensione del divieto in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge già residenti in Italia e regolarmente muniti di permesso di soggiorno - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione di principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto - Violazione del principio di tutela dell'unità familiare - Violazione del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c).
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30.

Straniero - Ricongiungimento familiare - Limitazione ai soli figli maggiorenni a carico, incapaci di provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidità totale - Estensione ai «giovani adulti» ancora a carico dei familiari per ragioni obiettive - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Irragionevolezza - Violazione dell'art. 8 della CEDU - Violazione dei principi di tutela dell'unità familiare e di tutela della famiglia.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, art. 29, comma 1, lett. *b-bis*).
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Pag. 123

N. 172. Ordinanza del Giudice di pace di Chioggia del 17 luglio 2006.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Richieste del pubblico ministero - Obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione anche nel caso in cui abbia espresso parere contrario alla citazione - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 25, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo » 125

N. 173. Ordinanza della Corte d'appello di L'Aquila del 12 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella con facoltà di proporre entro un termine ricorso per cassazione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111 » 130

N. 174. Ordinanza del Tribunale di Napoli dell'11 luglio 2006.

Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà della misura in ordine al delitto di associazione di stampo mafioso (art. 416-*bis*, cod. pen.) in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la insussistenza di esigenze cautelari - Interpretazione della Corte di cassazione (in sede di giudizio di rinvio) per il superamento della presunzione legale di pericolosità: necessità della prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione, ovvero dell'avvenuto recesso dalla stessa dell'indagato - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto agli imputati scarcerati per il venir meno delle esigenze cautelari, in base ad altra interpretazione della Corte di cassazione - Anticipazione del trattamento punitivo - Violazione del principio della riserva di legge per i provvedimenti restrittivi della libertà personale.

- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 13, comma secondo, e 27, primo comma » 131

N. 175. Ordinanza del Tribunale di Napoli dell'11 luglio 2006.

Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà della misura in ordine al delitto di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis, cod. pen.) in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la insussistenza di esigenze cautelari - Interpretazione della Corte di cassazione (in sede di giudizio di rinvio) per il superamento della presunzione legale di pericolosità: necessità della prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione, ovvero dell'avvenuto recesso dalla stessa dell'indagato - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto agli imputati scarcerati per il venir meno delle esigenze cautelari, in base ad altra interpretazione della Corte di cassazione - Anticipazione del trattamento punitivo - Violazione del principio della riserva di legge per i provvedimenti restrittivi della libertà personale.

- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 13, comma secondo, e 27, primo comma

Pag. 136

N. 176. Ordinanza del Tribunale di Napoli dell'11 luglio 2006.

Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà della misura in ordine al delitto di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis, cod. pen.) in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la insussistenza di esigenze cautelari - Interpretazione della Corte di cassazione (in sede di giudizio di rinvio) per il superamento della presunzione legale di pericolosità: necessità della prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione, ovvero dell'avvenuto recesso dalla stessa dell'indagato - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto agli imputati scarcerati per il venir meno delle esigenze cautelari, in base ad altra interpretazione della Corte di cassazione - Anticipazione del trattamento punitivo - Violazione del principio della riserva di legge per i provvedimenti restrittivi della libertà personale.

- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 13, comma secondo, e 27, primo comma

» 141

N. 177. Ordinanza del Tribunale di Genova del 12 settembre 2006.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi - Previsione tra i motivi di ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro - Denunciata lesione del principio di libertà dell'organizzazione e dell'attività sindacale - Asserita violazione del principio costituzionale concernente la funzione nomofilattica attribuita alla Suprema Corte di cassazione - Illegittimità consequenziale dell'art. 420-bis c.p.c. che prevede la risoluzione di questioni pregiudiziali concernenti l'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi con sentenza impugnabile con ricorso immediato per cassazione.

- Codice di procedura civile, art. 360, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.
- Costituzione, artt. 39 e 111.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi - Risoluzione della questione pregiudiziale con sentenza impugnabile con ricorso immediato per cassazione - Sospensione del processo conseguente al deposito del ricorso per cassazione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Asserita lesione del principio di ragionevole durata del processo - Eccesso di delega.

- Codice di procedura civile, art. 420-bis.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 111

» 146

- N. 178. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria - Catanzaro del 21 aprile 2006.

Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio - sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio della ragionevole durata dei processi - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa.

- Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 125

Pag. 161

- N. 179. Ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 20 settembre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità delle parti - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111, 112

» 167

- N. 180. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Parma del 23 marzo 2006.

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso di IRPEF asseritamente non dovuta - Denunciata lesione del principio di capacità contributiva.

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53

» 169

- N. 181. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Parma del 23 marzo 2006.

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso di IRPEF asseritamente non dovuta - Denunciata lesione del principio di capacità contributiva.

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53

» 170

N. 182. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Parma del 23 marzo 2006.

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso di IRPEF asseritamente non dovuta - Denunciata lesione del principio di capacità contributiva.

– Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.

– Costituzione, art. 53

Pag. 172

N. 183. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Parma del 23 marzo 2006.

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso di IRPEF asseritamente non dovuta - Denunciata lesione del principio di capacità contributiva.

– Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.

– Costituzione, art. 53

» 173

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 109

Sentenza 19 - 29 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Poteri istruttori delle Commissioni tributarie - Facoltà di ordinare alle parti, nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari per la decisione - Mancata previsione - Denunciata assoluta irrazionalità, ingiustificata discriminazione tra cittadini a seconda della tipologia degli accertamenti da svolgere, compressione del diritto di difesa del contribuente - Esclusione, in base ad interpretazione dei poteri officiosi delle Commissioni tributarie ispirata ai principi della terzietà del giudice, dell'onere della prova e dell'applicabilità (in quanto compatibili) delle norme del codice di procedura civile - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 26 maggio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Novara sul ricorso proposto da Fallara Francesco contro l'Agenzia delle Entrate di Novara, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 26 maggio 2006 la Commissione tributaria provinciale di Novara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.

1.1. — L'incidente è stato prospettato nel corso del giudizio di impugnativa di un avviso di accertamento in materia di IVA, fondato su due verbali, l'uno del Servizio Ispettivo dell'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), nel quale era stato contestato l'impiego di quattro lavoratrici non iscritte nei libri obbligatori, e l'altro della Guardia di Finanza, col quale era stato quantificato l'ammontare delle ritenute non operate sugli emolumenti ad esse corrisposti, come ricostruiti dagli ispettori che avevano effettuato la prima verifica: atti in base ai quali l'Agenzia delle Entrate aveva poi calcolato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare dei ricavi non contabilizzati, corrispondenti alle retribuzioni pagate «in nero».

Dato atto che nessuna delle parti costituite in giudizio aveva depositato i predetti documenti e che gli stessi erano assolutamente necessari ai fini della decisione della controversia, dovendo in mancanza il giudicante risolverla sulla base della regola, per vero tutta formale, dell'onere della prova, piuttosto che sull'effettiva fondatezza delle pretese *hinc et inde* addotte dalle parti, osserva il rimettente, in punto di rilevanza, che l'intervenuta abrogazione — attuata con decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 — del terzo comma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (il quale prevedeva il potere officioso di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari ai fini della decisione) gli preclude l'esercizio di tale facoltà ed esclude altresì la praticabilità di opzioni ermeneutiche idonee a recuperarla.

1.2. — Quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio, secondo il giudice *a quo* non varrebbe a giustificare la norma il richiamo alla regola che, nel processo civile ordinario, vieta all'ufficio di supplire con la sua iniziativa all'inerzia delle parti, in attuazione del principio costituzionale della terzietà della giurisdizione: ed invero tale disciplina, del tutto congruente al criterio della disponibilità della prova, appare inaccettabile nel processo tributario, ove vige una disposizione, come quella racchiusa nel menzionato primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in base alla quale le commissioni hanno «ai fini istruttori, e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, [...] tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge di imposta».

Ne deriverebbe un quadro normativo assolutamente irrazionale, atteso che il giudice, pur avendo, nei limiti dei fatti dedotti, gli stessi poteri istruttori, anche autoritativi, dell'amministrazione finanziaria, non potrebbe tuttavia ordinare l'acquisizione di documenti, ancorché ritenuti decisivi ai fini della pronuncia.

Tale normativa sarebbe segnatamente lesiva dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che da essa conseguirebbe una ingiustificata discriminazione tra le posizioni processuali dei cittadini, a seconda della tipologia di accertamenti da svolgere, tanto più che il giudice, da un lato, avrebbe un potere officioso di indagine esercitabile anche senza la collaborazione del contribuente, e, dall'altro, non potrebbe richiedere alle parti la produzione di documenti con l'unica sanzione, in caso di inosservanza, di ritenere non utilizzabili quelli non depositati nel termine assegnato e inesistenti le circostanze dagli stessi provate.

Risulterebbe altresì violato l'art. 24 della Costituzione, perché, in un processo a carattere impugnatorio, nel quale al contribuente è richiesto di addurre un principio di prova idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti autoritativamente operata con l'atto impugnato, il ricorrente vedrebbe sacrificato il proprio diritto di difesa in applicazione di un principio di terzietà del giudice, per il resto estraneo alla disciplina processualtributaria, che riconosce alla commissione rilevanti poteri istruttori officiosi, da esercitarsi prevalentemente, o esclusivamente, a favore dell'ufficio, del quale, a parere del rimettente, le commissioni hanno i medesimi poteri di accertamento.

Ribadito che la *ratio legis* desumibile dall'intervento legislativo che ha portato all'attuale formulazione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non consentirebbe un recupero, in via interpretativa, del potere officioso di ordinare l'acquisizione di documenti, la Commissione solleva l'incidente di costituzionalità nei termini innanzi precisati.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile, o in subordine manifestamente infondata, la proposta questione.

Osserva l'esponente che il giudice *a quo* avrebbe anzitutto omesso di esplicitare in maniera adeguata le ragioni della ritenuta rilevanza del dubbio, essendosi limitato a prospettare una asserita, assoluta essenzialità dei documenti mancanti ai fini della decisione e l'inevitabilità, in siffatto contesto probatorio, di un esito del giudizio parametrato sul mancato assolvimento dell'onere della prova, omettendo di spiegare sia le ragioni per le quali non ha inteso accedere, attraverso i poteri istruttori riconosciutigli dal primo comma dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, a quei chiarimenti e a quelle informazioni che gli avrebbero consentito di sopperire alle prospettate deficienze della produzione documentale, sia le ragioni per le quali il ricorso a detti poteri officiosi di indagine avrebbe

alterato il principio di eguaglianza o sacrificato illegittimamente il diritto di difesa, di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, mentre il ripristino della facoltà del giudice di ordinare il deposito dei documenti ritenuti essenziali ai fini della decisione sanerebbe la prospettata situazione di illegittimità costituzionale dell'impianto istruttorio del processo tributario.

Ricordato che, proprio con riguardo al processo tributario, la Corte costituzionale (sentenza n. 18 del 2000) ha avuto modo di chiarire che il principio di eguaglianza si sostanzia nella «parità di armi» tra le parti del processo, osserva la difesa erariale che la norma impugnata, fissando una regola astrattamente valevole per entrambe le parti, e facendone dipendere dalle peculiarità del caso concreto gli effetti, a seconda dei casi, sfavorevoli o vantaggiosi, per l'una o per l'altra, sarebbe conforme all'art. 3 della Costituzione.

Segnala anche l'interveniente come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia evidenziato anche in tempi recentissimi (Cass. 11 gennaio 2006, n. 339) che il processo tributario si fonda sul principio dispositivo di cui all'art. 115 cod. proc. civ., alla stregua di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, mentre già in precedenza, con riguardo all'assetto normativo antecedente all'abrogazione del terzo comma dell'art. 7, aveva escluso che tale norma potesse essere utilizzata «come rimedio ordinario per sopperire alle lacune probatorie delle parti».

In tale contesto la soppressione della predetta disposizione, distonica rispetto ai principi ispiratori del processo tributario, e la conseguente riconduzione della disciplina di questo suo particolare segmento alle regole generali, non potrebbe connotarsi di illogicità o di irragionevolezza, tenuto anche conto che, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, l'esercizio, da parte del legislatore, dei suoi poteri discrezionali si presta ad essere sindacato solo ove la legge discrimini senza ragione situazioni affini o, al contrario, tratti illogicamente in maniera identica situazioni diverse.

Infine giammai potrebbe ritenersi leso il diritto di difesa ove sia la parte a non esercitarlo, di modo che quella che ometta di produrre i documenti utili a che il giudice accolga le sue prospettazioni non può poi dolersi del mancato esercizio, da parte della Commissione, del potere officioso di ordinare il deposito dei documenti.

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Novara dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.

2. — La questione non è fondata.

3. — Il giudice *a quo* sostiene che la soppressione del potere — in precedenza contemplato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 — di «ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia» avrebbe reso «assolutamente irrazionale un quadro normativo per il quale in un processo di parti sono riconosciuti al giudice [...] gli stessi poteri istruttori anche autoritativi dell'amministrazione finanziaria, con l'unica ed ingiustificata eccezione dell'acquisizione di documenti»: assoluta irrazionalità che, non essendo frutto di «consapevole scelta del legislatore tra un processo dispositivo ed uno nel quale il giudice abbia in determinata misura poteri di indagine *ex officio*», si risolverebbe in «una discriminazione ingiustificata tra i cittadini [...] a seconda della tipologia di accertamenti da svolgere» e, inoltre, in un sacrificio del diritto di difesa del contribuente al quale, in un giudizio avente carattere di impugnazione, «è richiesto di addurre almeno un principio di prova idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti (autoritativamente) operata con l'atto impugnato». Il «principio della terzietà del giudice» — affermato con riguardo all'acquisizione di documenti — sarebbe «per il resto estraneo alla disciplina processualtributaria che [...] riconosce alla Commissione ben più rilevanti poteri istruttori da esercitarsi (prevalentemente o esclusivamente) a favore dell'ufficio finanziario, del quale le Commissioni tributarie hanno i medesimi poteri di accertamento».

4. — L'ordinanza di rimessione ripropone — sotto il profilo della (pretesa) illegittimità costituzionale — le valutazioni critiche mosse da una consistente dottrina nei confronti dell'intervento legislativo che, nel 2005, ha soppresso il potere officioso attribuito alle Commissioni tributarie, con riguardo al deposito di documenti, dall'art. 7, comma 3, ed ha lasciato inalterato il potere di esercitare «tutte le facoltà di accesso, di richiesta dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta» (comma 1).

Il giudice *a quo*, sottolineata l'impraticabilità di una interpretazione — suggerita da una parte minoritaria della dottrina — secondo la quale l'innovazione legislativa sarebbe «neutralizzabile» in forza della lata formulazione del comma 1, muove dall'idea che, poiché l'art. 7, comma 1, riconosce alle Commissioni «gli stessi poteri istruttori anche autoritativi dell'amministrazione finanziaria [...] da esercitarsi (prevalentemente o esclusivamente) a favore dell'ufficio finanziario», l'intento del legislatore di valorizzare, in tale contesto, il principio della disponibilità della prova e della terzietà del giudice si sarebbe risolto in un sacrificio del diritto di difesa del contribuente; i poteri officiosi del giudice sarebbero, oggi, spendibili solo a favore dell'amministrazione, laddove del soppresso potere di ordinare il deposito di documenti si sarebbe normalmente giovato, per alleviare il proprio onere probatorio, il contribuente.

5. — Il legislatore, attraverso l'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha voluto rafforzare il carattere dispositivo del processo tributario espungendo da esso il potere officioso dal quale soprattutto, pressoché unanimemente, la giurisprudenza e la dottrina desumevano, quanto all'istruzione, la sua natura di processo inquisitorio (o, secondo altra terminologia, acquisitivo): si diceva, in sintesi, che il giudice tributario era tenuto a giudicare *iuxta alligata* ma non anche *iuxta probata partium*.

L'estrema vaghezza del dettato legislativo («è sempre data alle Commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia») aveva favorito il formarsi di vari indirizzi giurisprudenziali — talvolta radicalmente divergenti se non contrapposti — a seconda che della norma fosse valorizzata la sua derivazione, pressoché testuale, dall'art. 36, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), ovvero fosse sottolineata l'esigenza del suo coordinamento, in generale, con «le norme del codice di procedura civile» (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992) e, in particolare, con il principio dell'allegazione dei fatti riservata alle parti (introdotto dal d.lgs. n. 546 del 1992, ed estraneo al d.P.R. n. 636 del 1972, come si desume dall'art. 35 di quest'ultimo).

L'indirizzo originariamente prevalente, infatti, era nel senso che le Commissioni tributarie godevano di una amplissima discrezionalità (una «facoltà», appunto) nell'esercizio del loro potere, non sindacabile in sede di legittimità: indirizzo che, fondandosi sulla rilevanza e sulla natura pubblicistica dell'obbligazione tributaria nonché sulla cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento (amministrativo) impositivo, presupponeva che il processo tributario dovesse tendere all'accertamento della cosiddetta verità materiale e non acquietarsi, quindi, alla cosiddetta verità formale, presidiata dalla regola di giudizio discendente dal riparto dell'onere della prova.

In tempi relativamente recenti la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, si è andata sempre più orientando nel senso che, a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d'ufficio le prove, in forza dei poteri istruttori a lui attribuiti dall'art. 7, in quanto tali poteri sono meramente integrativi dell'onere probatorio principale e sono utilizzabili solo qualora sia impossibile o sommamente difficile fornire, da parte di chi vi era tenuto, le prove richieste.

6. — È evidente come, alla luce della giurisprudenza appena ricordata (prevalente ma non consolidata), a taluno possa essere apparsa inopportuna l'abrogazione della norma che conferiva alle commissioni la «facoltà di ordinare il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia», ma altrettanto evidente è che tale valutazione di inopportunità non giustifica un dubbio di legittimità costituzionale, quanto piuttosto sollecita un'interpretazione dei poteri officiosi delle Commissioni che tenga conto della soppressione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, e che muova dalla premessa che un'accentuazione della terzietà del giudice, quanto ai profili istruttori, non può, per definizione, dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale.

La rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria giustifica ampiamente i penetranti poteri che la legge conferisce all'amministrazione nel corso del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento impositivo, ma certamente non implica affatto — né consente — che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia contaminata l'essenza stessa del ruolo del giudice facendone una sorta di *longa manus* dell'amministrazione: in particolare, attribuendo al giudice poteri officiosi che, per la indeterminatezza dei presupposti del loro esercizio (o non esercizio), sono potenzialmente idonei a risolversi in una vera e propria supplenza dell'amministrazione.

Il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova,

ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria.

7. — È in questo contesto che si colloca l'abrogazione — volta, si è detto (Cass. 11 gennaio 2006 n. 366), ad eliminare qualsiasi ostacolo alla piena applicabilità nel processo tributario dell'art. 2697 cod. civ. — dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

È evidente che, nel quadro normativo innovato con la abrogazione dell'art. 7, comma 3, i poteri officiosi riconosciuti alle Commissioni dall'art. 7, comma 1, non possono essere intesi — come presuppone l'ordinanza di rimessione, laddove attribuisce a quello, soppresso, di cui al comma 3, la funzione di riequilibrio in favore del contribuente — come strumenti attraverso i quali il giudice, sostituendosi all'Amministrazione, svolge in sede giurisdizionale attività di controllo e/o di accertamento proprie della fase procedimentale; sicché non è soltanto in ossequio all'intenzione del legislatore del 2005, ma anche e soprattutto in virtù del principio di terzietà del giudice — chiamato a verificare, in un giudizio di natura impugnatoria, *in primis*, la legittimità del provvedimento amministrativo sotto il profilo della congruità della sua motivazione rispetto agli elementi di fatto sui quali si fonda e alla prova degli stessi — che è impensabile una «reviviscenza», sotto le spoglie di una applicazione estensiva del disposto dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, del soppresso potere di ordinare il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione.

Peraltro, non soltanto il principio dell'applicabilità al processo tributario, in quanto compatibili, delle norme del codice di procedura civile (art. 1, comma 2), ma anche il carattere non esaustivo della disciplina dell'istruzione contenuta nell'art. 7 impongono di ritenere che la produzione di documenti, oltre che spontanea, possa essere ordinata a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. (e, quindi, anche nei confronti di terzi): ed è ovvio che l'esigenza di un'istanza di parte affinché il giudice possa ordinare l'esibizione di documenti è coerente con il principio dispositivo che, anche relativamente alle prove, il legislatore vuole governi il processo tributario e vale ad escludere in radice per il giudice ogni ruolo di supplenza della parte inerte, sia essa l'amministrazione o il contribuente. Né può trascurarsi che, ove necessario, il giudice ha il potere — nei confronti di pubbliche amministrazioni diverse da quella che è parte del giudizio davanti a lui pendente — di chiedere informazioni o documenti ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ., e cioè attivarsi in funzione di chiarificazione dei risultati probatori prodotti dai mezzi di prova dei quali si sono servite le parti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 110

Sentenza 19 - 29 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi regionali - Trattazione separata, per ragioni di omogeneità di materia, di alcune questioni - Riserva di decisione sulle restanti.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dimessi dalle aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura e organizzazioni similari a favore dei Paesi in via di sviluppo o in transizione - Promozione e coordinamento affidata all'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione delle norme statutarie e delle disposizioni del Titolo V della Costituzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Riferibilità delle censure agli artt. 117, 118 e 119 Cost. in virtù della clausola di maggior favore.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 286.
- Costituzione artt. 117, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2003, n. 3, art. 10.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dimessi dalle aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura e organizzazioni similari a favore dei Paesi in via di sviluppo o in transizione - Promozione e coordinamento affidata all'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 286.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Promozione da parte dell'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» dei contatti per facilitare le donazioni di apparecchiature e altri materiali dimessi dalle aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura e organizzazioni similari a favore dei Paesi in via di sviluppo o in transizione - Predisposizione di un rapporto biennale sulle attività svolte da inviare al Ministro della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Liguria e Piemonte - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 287.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia notificati il 22, il 23, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1°, il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28, 29, 35, 38, 39 e 41 del registro ricorsi 2006;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Mario Loria per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Liguria, Giandomenico Falcon, Andrea Manzi e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2006 e depositato il 28 febbraio 2006, ha impugnato numerose disposizioni dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2006), tra le quali quelle di cui ai commi 286 e 287, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Il comma 286 dispone che la cessione a titolo di donazione di apparecchiature e materiali dismessi da ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura e organizzazioni similari sia promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo. Il comma 287 stabilisce che l'Alleanza promuove i contatti per facilitare le donazioni e produce un rapporto biennale sulle attività svolte, da inviare al Ministro della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Sostiene la Regione che tali disposizioni, nell'imporre il ricorso all'Alleanza senza tener conto delle iniziative già avviate per lo stesso fine dalla Regione, lederebbero le relative attribuzioni in materia di tutela della salute.

2. — La Regione Veneto con ricorso notificato il 23 febbraio 2006 e depositato il 1^o marzo 2006, ha impugnato, tra gli altri, i commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

Sostiene la ricorrente che tali disposizioni, nell'attribuire competenze e funzioni all'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo per le donazioni di apparecchiature e materiali dismessi, violerebbero l'autonomia patrimoniale riconosciuta e garantita alle Regioni dall'art. 119 Cost. e inciderebbero, altresì, su iniziative già intraprese dalla Regione, «concentrando in un unico organismo centrale l'esercizio di funzioni che spetterebbero alle Regioni, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.».

Le disposizioni censurate, inoltre, inciderebbero sull'esercizio di attività attinenti alla materia «rapporti internazionali delle Regioni», rientrando nella potestà legislativa concorrente, dettando norme che, nel prevedere organismi, nell'attribuire competenze specifiche e disciplinare attività, priverebbero le Regioni di ogni potere e renderebbero impossibile la prosecuzione delle attività da esse intraprese, nonché il rispetto di impegni già assunti.

3. — La Regione Piemonte, con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato il 3 marzo 2006, ha impugnato, tra gli altri, i commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Tali norme interverrebbero nell'organizzazione di attività del Servizio sanitario regionale, «disponendo nel dettaglio di scelte di programmazione sanitaria locale e/o (...) di utilizzo di beni». In particolare, esse imporrebbero il ricorso all'Alleanza degli ospedali italiani «senza tener conto dell'esistenza di organismi regionali costituiti per le medesime finalità, incidendo ingiustificatamente sull'autonomia organizzativa degli enti».

4. — La Regione Liguria, con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 3 marzo 2006, ha impugnato, tra gli altri, i commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Secondo la ricorrente, il comma 286, nell'obbligare gli enti sanitari a comunicare all'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo la disponibilità di attrezzature sanitarie dismesse, vincolerebbe tali enti in ordine alla destinazione dei materiali suddetti, nonché in ordine alla necessità di avvalersi a tal fine dell'Alleanza.

La previsione di una «sorta di intesa» tra quest'ultima e le strutture parrebbe riguardare solo le «modalità» della comunicazione circa la disponibilità delle attrezzature, mentre il parere favorevole della Regione interessata, «sembrerebbe condizionare solo il fatto in sé della cessione dei materiali e non anche la individuazione dei destinatari e le modalità» da seguire.

Inoltre, le disposizioni censurate conterrebbero una disciplina di dettaglio che inciderebbe sull'organizzazione degli enti sanitari i quali, operando nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica, ricadrebbero nella competenza legislativa delle Regioni, secondo quanto chiarito da questa Corte nella sentenza n. 270 del 2005.

Il comma 286 imporrebbe, altresì, un vincolo di destinazione delle risorse che violerebbe l'autonomia regionale in ordine alla utilizzazione di beni appartenenti alla comunità, precludendo la possibilità di destinazioni diverse.

Del pari, il carattere dettagliato della norma impugnata, nonché la previsione dell'affidamento all'Alleanza di compiti di natura politica e amministrativa attinenti alla cura dei rapporti con altri Stati o organismi operanti al loro interno, lederebbe le competenze regionali in materia di «rapporti internazionali delle Regioni».

5. — La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 3 marzo 2006, ha impugnato, tra gli altri, il comma 286 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, formulando censure del tutto identiche a quelle prospettate dalla Regione Liguria.

6. — La Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 4 marzo 2006, ha impugnato, tra gli altri, il comma 286 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, per violazione «dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione», nonché «del titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001».

Sostiene la ricorrente che la disposizione impugnata vincolerebbe l'autonomia patrimoniale e gestionale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e inciderebbe su un aspetto dell'organizzazione di enti che rientrerebbero nella competenza legislativa della Regione.

Inoltre, il vincolo ad una determinata destinazione delle risorse dismesse, imposto dalla disposizione impugnata, violerebbe l'autonomia regionale nell'utilizzazione di beni della comunità regionale. D'altra parte, ove la Regione intendesse destinare il materiale dismesso alla cooperazione, ciò potrebbe avvenire solo secondo le modalità disciplinate dalla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

7. — In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando la fondatezza delle censure mosse avverso i commi 286 e 287.

Ad avviso del resistente, infatti, le disposizioni impugnate riguarderebbero una «attività consensualmente definita, tanto che la legge stessa prevede l'acquisizione del “parere favorevole della regione interessata”».

8. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha depositato, in ciascuno dei giudizi, memorie di contenuto pressoché identico nelle quali sostiene che le disposizioni impugnate in realtà non imporrebbero alle Regioni di avvalersi dell'«Alleanza» per donare le attrezzature dimesse. Esse, infatti, «nell'ambito della propria attività discrezionale ed autonomia patrimoniale e gestionale», sarebbero libere di utilizzare tale strumento, dovendo in tal caso esprimere il proprio parere favorevole sull'operazione di cessione, ovvero potrebbero continuare ad avvalersi delle procedure già seguite. Tale sistema troverebbe garanzia nella previsione dell'obbligo, a carico dell'associazione, di riferire sulle proprie attività al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

In sostanza, i commi 286 e 287 avrebbero unicamente una funzione di razionalizzazione del sistema delle donazioni affidando tale compito ad un soggetto unico, l'Alleanza appunto, «maggiormente idoneo ad assicurare il buon esito dell'opera di solidarietà decisa dalle strutture sanitarie regionali».

9. — La Regione Toscana, nella memoria depositata il 20 febbraio 2007, ha ribadito le censure svolte nel ricorso, aggiungendo che la lamentata lesione della propria potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di rapporti internazionali, nonché della propria autonomia patrimoniale, non potrebbe ritenersi scongiurata dalla previsione del parere regionale. Questo, infatti, riguarderebbe solo la cessione in sé dei materiali «non anche l'individuazione dei destinatari e le modalità con cui la stessa debba essere effettuata», mentre la volontà della disposizione censurata sarebbe di vincolare gli enti sanitari ad avvalersi dell'«Alleanza» per la destinazione delle apparecchiature dismesse.

La Regione Veneto, nella memoria depositata il 21 febbraio 2007, ribadisce le censure già svolte nel ricorso, lamentando la compressione dell'autonomia organizzativa delle Regioni sia in ordine alla destinazione dei beni da donare, sia con riguardo all'organizzazione delle proprie strutture. Rileva, altresì, l'irragionevolezza delle disposizioni impugnate, che non terrebbero alcun conto dell'esistenza di altri organismi già attivati dalla Regione al medesimo scopo.

La Regione Liguria, nella memoria depositata il 21 febbraio 2007, replica alle difese svolte dall'Avvocatura osservando che il consenso della Regione, richiesto dal comma 286, sembrerebbe condizionare solo il fatto della cessione delle attrezzature, mentre i destinatari delle stesse, nonché l'intermediazione dell'«Alleanza», sarebbero

vincolati dalla norma con conseguente lesione delle competenze regionali. Quanto all'organizzazione sanitaria, la ricorrente richiama la sentenza della Corte n. 328 del 2006 dalla quale risulterebbe che l'autonomia regionale in tale materia sarebbe piena, potendo le Regioni adottare una propria disciplina sostitutiva di quella statale.

Del tutto analoghe sono le considerazioni che la Regione Emilia-Romagna e la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno svolto nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. nn. 28, 29, 35, 38, 39 e 41 del 2006) hanno impugnato numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), fra cui l'art. 1, commi 286 e 287 (quest'ultimo censurato solo dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte e Liguria). Tutte le ricorrenti censurano la previsione contenuta nel comma 286, secondo la quale la cessione in favore di strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione, a titolo di donazione, di apparecchiature e materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e organizzazioni similari è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo. Tale disposizione contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, imponendo alle Regioni il ricorso all'«Alleanza» al fine di donare i beni dismessi e dettando una disciplina incidente sull'organizzazione degli enti sanitari regionali, lederebbe le competenze legislative delle Regioni nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica. Inoltre, secondo la prospettazione delle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, il menzionato comma 286, nonché — secondo la Regione Liguria — il comma 287, affidando all'associazione ivi prevista compiti di natura amministrativa e politica attinenti alla cura dei rapporti con altri Stati o organismi operanti al loro interno, lederebbe la potestà legislativa concorrente in materia di relazioni internazionali delle Regioni.

Le ricorrenti (ad eccezione delle Regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia) lamentano, inoltre, la violazione dell'art. 118 Cost., in quanto le disposizioni impuginate interverrebbero nell'organizzazione di attività del Servizio sanitario regionale, così incidendo su funzioni amministrative spettanti alle Regioni, concentrandole in un unico organismo centrale.

Le Regioni Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia ritengono, altresì, violato l'art. 119 Cost., dal momento che le disposizioni impuginate, vincolando gli enti sanitari operanti nell'ambito regionale in ordine all'utilizzazione dei loro beni, comprimerebbero l'autonomia patrimoniale delle Regioni.

2. — Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di costituzionalità indicate debbono essere trattate separatamente dalle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

Considerata la sostanziale analogia delle questioni relative ai commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge impugnata, i giudizi promossi dalle Regioni ricorrenti, per questa parte, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

3. — In via preliminare, va considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia censura l'art. 1, comma 286, tanto per violazione del proprio Statuto e delle relative norme di attuazione, quanto per violazione delle disposizioni del Titolo V della Costituzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare nella sentenza n. 134 del 2006, con specifico riferimento a questa Regione, che, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la potestà legislativa concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia della tutela della salute, è più ampia rispetto alla competenza prevista dallo Statuto speciale in materia di «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera».

Ciò determina che possano essere individuati come parametri comuni per tutte le Regioni ricorrenti l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118 della Costituzione, nonché il principio costituzionale di autonomia finanziaria di cui all'art. 119.

4. — Le censure non sono fondate nel senso di seguito indicato.

La promozione ed il coordinamento da parte della «Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» della cessione a titolo di donazione di apparecchiature ed altri materiali dismessi da parte di organismi sanitari prevista dal comma 286 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 appaiono configurate come attività di cui gli enti sanitari e le Regioni possono avvalersi volontariamente, come sostenuto anche nelle difese dell'Avvocatura generale dello Stato.

A questa interpretazione della disposizione impugnata conduce la mancanza di una previsione espressa di un obbligo a carico degli enti pubblici del servizio sanitario, nonché la lettera del secondo periodo del comma 286, la quale stabilisce che i suddetti enti definiscano con l'Alleanza le modalità con cui essi comunicano la disponibilità di attrezzature sanitarie dismesse che intendono donare e che, inoltre, debba essere allegato il parere favorevole della Regione interessata. Tali contenuti normativi evidenziano l'assenza di prescrizioni obbligatorie, come avviene di regola nei rapporti che si instaurano fra soggetti dotati in materia di autonomia amministrativa od anche legislativa e soggetti di diritto privato qual è l'«Alleanza» (trattandosi di un'associazione senza scopo di lucro costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, tra il Ministero della salute, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, nonché i Ministri senza portafoglio degli italiani nel mondo e per l'innovazione e le tecnologie).

Nessun obbligo è imposto agli enti sanitari ed alle Regioni neppure dal comma 287, il quale, nel primo periodo, disciplina l'attività di promozione dell'«Alleanza» — disponendo che essa favorisce i contatti necessari per facilitare le donazioni e tiene un apposito inventario aggiornato delle attrezzature disponibili — mentre, al secondo periodo, in coerenza con la possibilità che l'oggetto dell'attività sia costituito da beni messi a disposizione da enti sanitari, previo parere della Regione, stabilisce che il rapporto che ogni due anni l'«Alleanza» predispone in ordine alle attività svolte sia indirizzato non solo al Ministero della salute, ma anche alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano.

In sostanza, le disposizioni impugnate appaiono rivolte a disciplinare l'attività dell'associazione, individuando quali destinatari della medesima «le strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo o in transizione» e dunque soggetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli individuati dallo statuto dell'«Alleanza».

In definitiva le disposizioni impugnate non pongono a carico degli enti sanitari un obbligo di avvalersi dell'attività dell'«Alleanza» e permettono all'«Alleanza» una più ampia possibilità di destinazione dei beni dismessi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), sollevate dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;

Riuniti i giudizi, relativamente all'art. 1, commi 286 e 287;

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 286, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto, dalla Regione Liguria e dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, previa applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 287, della legge n. 266 del 2005, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto e dalla Regione Liguria, in relazione agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., nonché dalla Regione Piemonte, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 111

Ordinanza 19 - 29 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Riscossione coattiva mediante un titolo esecutivo, il ruolo esattoriale, che si forma prima e al di fuori del giudizio - Denunciata violazione dei principi del giusto processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), promossi con n. 8 ordinanze del 7 febbraio 2005 dal Tribunale di Torre Annunziata rispettivamente iscritte ai nn. da 355 a 362 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e della S.C.C.I. S.p.A. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi l'avvocato Antonino Sgroi per l'INPS e per la S.C.C.I. S.p.A. e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con otto ordinanze di identico tenore (r.o. nn. 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361 e 362 del 2005), tutte depositate il 7 febbraio 2005 nel corso di altrettanti processi di opposizione a cartelle di pagamento per crediti previdenziali vantati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), il giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Torre Annunziata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) per contrasto con l'articolo 111, comma secondo, della Costituzione;

che, riferisce il giudice *a quo*, i ricorrenti hanno formulato, relativamente a varie disposizioni del procedimento di riscossione coattiva dei crediti previdenziali, diverse censure di costituzionalità fra le quali, a detta del rimettente, non è manifestamente infondata quella concernente l'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 il quale attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo esecutivo — il ruolo — «formato prima e al di fuori del giudizio, e in forza del quale l'Istituto può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, ed anzi anche quando essa sia stata contestata»;

che, pur se la possibilità — prevista dal comma 5 dell'art. 24 in esame — di opporre la cartella di pagamento innanzi al giudice del lavoro, nel termine di quaranta giorni dalla notifica, impedisce che la norma denunciata si ponga in conflitto con l'art. 24 Cost., osserva il Tribunale che la non paritaria posizione iniziale delle parti «nel giudizio che si va a instaurare» determinerebbe un *vulnus* al principio sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost;

che, infatti, nonostante la rilevanza pubblicistica (sottolineata anche da questa Corte) dell'attività di recupero dei crediti dello Stato e degli enti pubblici, contrasterebbe con i principi del giusto processo la significativa posizione di squilibrio esistente tra le parti, per il possesso da parte del creditore previdenziale di un titolo esecutivo formato in assenza di qualsiasi vaglio giurisdizionale e per la possibilità di sospendere l'esecuzione solo per «gravi motivi»;

che il ruolo esattoriale, per un verso, sarebbe differente da altri titoli esecutivi stragiudiziali (frutto dell'accordo tra creditore e debitore e non di «un atto di imperio» di una delle parti del processo) e, per altro verso, risulterebbe oggi sfornito, per i crediti previdenziali, anche di quel minimo vaglio giudiziale preventivo che il precedente sistema, disciplinato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), convertito dalla legge 31 gennaio 1986 n. 11, offriva prevedendo la formazione del titolo in sede di cognizione sommaria monitoria;

che, essendo le difese del contribuente affidate al rimedio oppositivo disciplinato dal comma 5 della norma censurata entro un ristretto termine di decadenza e secondo le rigide preclusioni e decadenze previste dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile, lo squilibrio tra le parti, quantomeno nella fase iniziale del giudizio, potrebbe ripercuotersi significativamente anche sull'andamento complessivo del processo, condizionandone l'esito a tutto vantaggio del creditore previdenziale;

che si è costituito in giudizio l'INPS il quale, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza della questione di legittimità costituzionale, osserva innanzitutto che la norma denunciata non contiene alcuna disposizione che regoli direttamente il processo di opposizione alla cartella esattoriale, limitandosi a rinviare alla disciplina codicistica del processo del lavoro la quale soltanto — peraltro non censurata — avrebbe potuto porsi in contrasto con l'art. 111 Cost;

che, osserva ancora il deducente, per un verso, il processo del lavoro soddisfa pienamente il parametro costituzionale dell'art. 111, secondo comma, Cost. e, per altro verso, l'ordinamento conosce, ovvero ha conosciuto, altri titoli esecutivi relativi a crediti previdenziali formati all'interno della pubblica amministrazione procedente e sottoposti al vaglio giurisdizionale solo in caso di contestazione, come l'ordinanza ingiunzione disciplinata dall'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori forme di previdenza obbligatoria, già regolate dall'art. 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, poi abrogato dall'art. 37 del decreto legislativo n. 46 del 1999;

che è altresì intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale eccepisce, in primo luogo, la manifesta inammissibilità della questione per la perplessità della motivazione dell'ordinanza di rimessione, determinata sia dal fatto che la censura investe l'intero testo dell'art. 24 — mentre, salvo quella di cui al comma 5, le altre disposizioni

contenute nella norma denunciata neppure devono essere applicate nel processo *a quo* —, sia dal giudizio meramente probabilistico formulato dal rimettente in ordine allo squilibrio della posizione processuale assegnata alle parti;

che, nel merito, la difesa dello Stato sostiene che la questione sarebbe infondata, tenuto conto che sia l'avviso bonario di cui si avvale preliminarmente l'INPS (previsto dal comma 2 della norma denunciata), sia i gravami amministrativo e giurisdizionale, pure disciplinati dai commi 3 e 4 dello stesso art. 24, assicurerebbero al contribuente previdenziale ampia tutela, sia preventiva che successiva alla formazione del titolo esecutivo.

Considerato che il Tribunale di Torre Annunziata dubita, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), laddove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza;

che, ponendo le ordinanze di rimessione la medesima questione con le medesime argomentazioni, i relativi giudizi devono essere riuniti;

che la questione è manifestamente infondata in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 112

Ordinanza 19 - 29 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Accertamenti peritali - Incapacità processuale dell'imputato - Irreversibilità - Possibilità per il giudice di emettere sentenza per sopravvenuta incapacità a partecipare al dibattimento - Mancata previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa, del principio della ragionevole durata del processo nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e del principio di uguaglianza - Questione priva di rilevanza nel procedimento *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 70.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 111, comma secondo, e 112.

Processo penale - Incapacità processuale dell'imputato - Irreversibilità - Conseguente obbligatoria sospensione del procedimento - Possibilità per il giudice di emettere sentenza per sopravvenuta incapacità a partecipare al dibattimento - Mancata previsione - Lamentato contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - Richiesta di pronuncia in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 71.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

Processo penale - Incapacità processuale dell'imputato - Irreversibilità - Conseguente obbligatoria sospensione del procedimento - Possibilità per il giudice di emettere sentenza per sopravvenuta incapacità a partecipare al dibattimento - Mancata previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa, del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale nonché del principio di uguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 71.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 20 febbraio 2006 dal Tribunale di Latina nel procedimento penale a carico di G.B., iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 20 febbraio 2006 e pervenuta a questa Corte il 10 giugno 2006, il Tribunale di Latina in composizione collegiale, chiamato a pronunciarsi in sede dibattimentale sulla responsabilità penale di un imputato colpito da infermità mentale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

che, premette il giudice *a quo*, l'infermità mentale dell'imputato è stata accertata tramite perizia ed è tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo;

che essa, aggiunge il rimettente, è inoltre «cronica e non transeunte», vale a dire non superabile con il decorso del tempo;

che in tali condizioni, prosegue il Tribunale di Latina, le norme censurate impongono di sospendere il processo con ordinanza, e di rinnovare ogni sei mesi gli accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato, senza stabilire invece che si debba «emettere sentenza per sopravvenuta incapacità a partecipare attivamente al dibattimento»;

che tale omissione normativa pare al giudice *a quo* in contrasto anzitutto con gli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione, poiché consentirebbe una «durata illimitata» del processo penale, che, viceversa, dovrebbe concludersi «in tempi ragionevoli», per di più sospendendo il corso della prescrizione;

che essa verrebbe perciò a confliggere con lo stesso esercizio del diritto di difesa e comunque con la garanzia costituzionale di ragionevole durata del processo, vanificando la propria *ratio*, «dettata a tutela dell'imputato»;

che, in secondo luogo, le norme oggetto di censura violerebbero l'art. 3 della Costituzione, poiché equiparerebbero irragionevolmente «due situazioni ontologicamente diverse», quali gli effetti dell'infermità mentale «cronica» e di quella «transeunte»;

che la soluzione costituzionalmente obbligata per superare tale dedotta illegittimità costituzionale consisterebbe, conclude il rimettente, nel «consentire al giudice di emettere sentenza (...) meramente processuale e non produttiva di effetti preclusivi compresi quelli di cui all'art. 649 cod. proc. pen.».

Considerato che il Tribunale di Latina dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale, nella parte in cui essi impongono al giudice di sospendere il procedimento penale, ove l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale, anziché di pronunciare sentenza «meramente processuale» e «non produttiva di effetti preclusivi»;

che la questione avente ad oggetto l'art. 70 cod. proc. pen. è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, poiché tale disposizione, che si limita a disciplinare gli «accertamenti sulla capacità dell'imputato», anteriori e prodromici all'eventuale adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento, è già stata applicata dal giudice *a quo*, che infatti dichiara di avere preliminarmente accertato l'infermità mentale dell'imputato, tramite perizia psichiatrica;

che, quanto alla questione concernente l'art. 71 cod. proc. pen., il rimettente lamenta anzitutto che la sospensione del procedimento lede la garanzia costituzionale della ragionevole durata del processo, assicurata dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nonché il diritto di difesa dell'imputato (art. 24, secondo comma, della Costituzione) e il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione);

che, quale soluzione ritenuta costituzionalmente obbligata, il giudice *a quo* invoca l'introduzione, da parte di questa Corte, di una regola processuale alternativa e sostitutiva di quella vigente, consistente nella pronuncia di una non meglio precisata sentenza dotata di effetti «meramente processuali»;

che analoga questione di costituzionalità, così sollevata con riguardo all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 33 del 2003, ove si è rilevato che un intervento di tal natura, «oltre a rientrare, quanto a casi e disciplina, nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa», «riverbererebbe i suoi effetti anche sul piano del decorso dei termini di pre-

scrizione del reato», «così vanificando l'eventuale futura "ripresa" del procedimento, ove, in ipotesi risultasse errata la prognosi di irreversibilità della incapacità processuale dell'imputato» (si veda anche l'ordinanza n. 298 del 1991);

che questa Corte ha parimenti già ritenuta non fondata analoga questione, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, affermando che non è «ravvisabile una lesione del diritto di difesa, derivando, anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilità che venga pronunciata una decisione di condanna nei confronti di una persona che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non è in grado di difendersi», poiché «fra il diritto di essere giudicato (che non esclude che all'esito del giudizio venga pronunciata condanna) e il diritto di autodifendersi deve, infatti, ritenersi prevalente quest'ultimo» (sentenza n. 281 del 1995);

che questa Corte ha in tale sentenza ritenuto altresì che «non appare vulnerato neppure il principio di obbligatorietà dell'azione penale perché, a parte la possibilità per il pubblico ministero di compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70, terzo comma, del codice di procedura penale, l'esercizio dell'azione penale è solo sospeso a tutela del diritto costituzionalmente tutelato all'autodifesa»;

che, infine, il rimettente ritiene violato l'art. 3 della Costituzione, poiché la norma denunciata equiparerebbe «due situazioni ontologicamente diverse», quali l'infermità mentale «cronica» e quella «transeunte»;

che, viceversa, tale assimilazione appare del tutto corrispondente alla *ratio* sottesa all'art. 70 cod. proc. pen., posto che in entrambe le ipotesi l'imputato si trova menomato, fino a che perdura immutata l'infermità di mente, nella propria «libertà di autodeterminazione» (sentenza n. 281 del 1995 cit.), coesistente all'esercizio del diritto di difesa, sicché il legislatore ha ritenuto di prevedere la sospensione del procedimento;

che, pertanto, anche tale questione appare manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Latina con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Latina con la medesima ordinanza;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Latina con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 113

Ordinanza 19 - 29 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF - Deducibilità dell'assegno corrisposto in unica soluzione al coniuge in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e della capacità contributiva - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 383 del 2001 - Mancata prospettazione di profili di censura diversi - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lettera c).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF - Inclusione dell'assegno percepito in unica soluzione dal coniuge in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e della capacità contributiva - Questione sollevata sulla erronea premessa della incostituzionalità dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Manifesta infondatezza.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lettera i).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza depositata il 23 giugno 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Udine, nel giudizio vertente tra Giuseppe De Anna e l'Agenzia delle entrate — Ufficio di Udine, iscritta al n. 478 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario promosso da un contribuente avverso una cartella di pagamento — nella quale l'Agenzia delle entrate di Udine non aveva riconosciuto la deducibilità, ai fini dell'IRPEF del 2000, dell'assegno di lire 50 milioni, corrisposto in unica soluzione dal medesimo contribuente alla propria coniuge —, la Commissione tributaria provinciale di Udine, con ordinanza pronunciata il 22 giugno 2005 e depositata il giorno successivo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 10, comma 1, lettera c) [quale sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante «Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n. 473], del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non prevede, ai fini dell'IRPEF, la deducibilità dal reddito imponibile dell'assegno (non destinato al mantenimento dei figli) corrisposto al coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risulta da

provvedimenti dell'autorità giudiziaria; *b*) «implicitamente» e «con consequenzialità inevitabile», dell'art. 47, comma 1, lettera *i*) [come modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dall'art. 13, comma 1, lettera *a*, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante «Disposizioni integrative e correttive dei d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, e d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente», del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui non comprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, quindi, nel reddito imponibile, l'importo del predetto assegno percepito dal coniuge;

che, dopo aver premesso che la medesima questione — in relazione all'art. 10, comma 1, lettera *c*), del d.P.R. n. 917 del 1986 — è stata già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 383 del 2001, il giudice rimettente afferma di voler prospettare «nuovi motivi e diversi profili» di illegittimità costituzionale, tali da indurre la Corte a «rivedere» detta decisione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la Corte costituzionale, nella citata ordinanza, non avrebbe adeguatamente considerato: *a*) che l'accordo raggiunto dalle parti, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) [comma introdotto dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio»], circa l'adempimento in unica soluzione — invece che mediante assegni periodici — dell'obbligazione derivante dallo scioglimento o dalla cessazione del vincolo matrimoniale, «vale [...] a determinare il «modo» di estinzione dell'obbligazione, ma non ne muta la natura», data la «perfetta equivalenza sotto il profilo giuridico e funzionale» di tale forma di adempimento con quella rappresentata da esborsi periodici, rispetto alla comune finalità di sovvenire il coniuge economicamente più debole, in conformità ad un provvedimento giudiziario; *b*) il pagamento *una tantum* di un assegno al coniuge — in misura corrispondente alla capitalizzazione di un assegno periodico — è fatto idoneo a ridimensionare l'entità dei rilevatori di ricchezza di chi ha effettuato l'esborso e, quindi, ad incidere sulla capacità contributiva del *solvens*, al pari del pagamento di assegni periodici; *c*) l'indeducibilità dell'assegno corrisposto *una tantum*, prevista dal censurato art. 10, comma 1, lettera *c*), del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta una ingiustificata disincentivazione del ricorso dei coniugi a tale tipo di assegno, rispetto agli assegni periodici, dalla legge considerati, invece, deducibili;

che, per il rimettente, tali considerazioni evidenzerebbero il contrasto tra il citato art. 10, comma 1, lettera *c*), del d.P.R. n. 917 del 1986 e gli evocati parametri costituzionali, senza che in contrario possano valere i due argomenti a suo tempo adottati dalla Corte costituzionale nella menzionata ordinanza n. 383 del 2001 e basati, il primo, sul fatto che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel prevedere o nell'escludere la deducibilità dal reddito imponibile di oneri e spese, e, il secondo, sulla circostanza che l'importo dell'assegno corrisposto *una tantum* non potrebbe mai essere considerato deducibile dal reddito imponibile di chi lo corrisponde, non risultando detto importo compreso — ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera *i*), del d.P.R. n. 917 del 1986 — tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, quindi, nel reddito imponibile di chi lo ha percepito;

che, in proposito, il giudice rimettente replica, al primo argomento, che la discrezionalità del legislatore incontra, appunto, il limite della ragionevolezza; al secondo, che «nulla osta affinché la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale tanto della mancata previsione di deducibilità [...] quanto, con consequenzialità inevitabile, la mancata previsione di imponibilità», e ciò perché, «nel chiedere la declaratoria di incostituzionalità della mancata previsione di deducibilità, implicitamente viene richiesto anche la declaratoria della mancata previsione di imponibilità»;

che, quanto alla rilevanza delle sollevate questioni, il giudice *a quo* si limita ad affermarne la sussistenza;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari: *a*) l'inammissibilità della questione relativa all'art. 10, comma 1, lettera *c*), del d.P.R. n. 917 del 1986, perché il rimettente ripropone pedissequamente le stesse problematiche già esaminate e risolte dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 383 del 2001; *b*) la manifesta inammissibilità della questione relativa all'art. 47, comma 1, lettera *i*), del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, sia perché estranea all'oggetto del giudizio principale, sia perché il rimettente propone un intervento additivo non compreso tra le attribuzioni della Corte costituzionale; *c*) la manifesta infondatezza, in ogni caso, di entrambe le questioni, perché il giudice *a quo* erroneamente identifica, sia in relazione al principio di uguaglianza che a quello della capacità contributiva, due situazioni giuridicamente diverse, assimilando il pagamento periodico dell'assegno (situazione che configura una componente reddituale, imponibile per l'*accipiens* e deducibile per il *solvens*) al pagamento dell'assegno in unica soluzione (situazione che, invece, realizza uno spostamento patrimoniale di ricchezza, non riferibile ad un singolo periodo di imposta e non configurabile quale componente del reddito, né dal punto di vista dell'*accipiens* né da quello del *solvens*).

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Udine dubita, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, della legittimità sia dell'art. 10, comma 1, lettera *c*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non prevede, ai fini dell'IRPEF, la deducibilità

dal reddito imponibile dell'assegno (non destinato al mantenimento dei figli) corrisposto al coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risulta da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; sia — «implicitamente» e «con consequenzialità inevitabile» — dell'art. 47, comma 1, lettera *i*), del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui non comprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, quindi, nel reddito imponibile, l'importo del predetto assegno percepito dal coniuge;

che il giudice rimettente, nel riproporre, in riferimento alla prima delle due disposizioni denunciate, la medesima questione già dichiarata da questa Corte manifestamente infondata con l'ordinanza n. 383 del 2001, afferma di prospettare «nuovi motivi e diversi profili» di illegittimità costituzionale, rispetto a quelli a suo tempo esaminati dalla Corte;

che, secondo la Commissione tributaria provinciale, il vigente testo dell'art. 5, comma 8, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), evidenzerebbe che il pagamento al coniuge di un assegno *una tantum*, stabilito — sempre secondo la stessa Commissione — per effetto di «un accordo tra privati i quali decidano di capitalizzare la somma dovuta da uno all'altro», è perfettamente equivalente, per natura giuridica, finalità e fondamento normativo, al pagamento di un assegno periodico, stabilito *iussu iudicis*, perché tali due forme di pagamento costituiscono modi diversi di estinzione della medesima obbligazione ed entrambe presuppongono, «a monte [...], un provvedimento giudiziario che dispone tanto l'obbligo della corresponsione quanto l'entità della stessa»;

che, per il rimettente, il denunciato art. 10, comma 1, lettera *c*), del d.P.R. n. 917 del 1986, nel prevedere la deducibilità dall'imponibile dell'IRPEF dell'assegno periodico e l'indeducibilità dell'assegno corrisposto *una tantum*, determinerebbe una «irrazionale disparità di trattamento» fiscale di due modalità di pagamento equivalenti, finendo «irragionevolmente per disincentivare», mediante la creazione di «svantaggi di ordine economico», il ricorso ad un «istituto previsto dalla legge», quale il pagamento dell'assegno in unica soluzione, con conseguente lesione dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva;

che, ad avviso del giudice *a quo*, contrariamente a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella citata ordinanza n. 383 del 2001, la censurata disposizione non può trovare giustificazione nella discrezionalità del legislatore in tema di individuazione dei casi di deducibilità dall'imponibile di oneri e spese, perché anche tale discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza;

che il giudice rimettente, al rilievo (anch'esso contenuto nella suddetta ordinanza della Corte costituzionale) secondo cui la richiesta deducibilità dell'assegno corrisposto *una tantum* comporterebbe la necessità di regolare, con scelte spettanti al legislatore, la corrispondente obbligazione tributaria in capo al percipiente, oppure che, «nel chiedere la declaratoria di incostituzionalità della mancata previsione di deducibilità, implicitamente viene richiesto anche la declaratoria della mancata previsione di imponibilità»;

che, per la Commissione tributaria, deve essere consequenzialmente dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 47, comma 1, lettera *i*), del d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui non comprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, quindi, nel reddito imponibile, l'importo dell'assegno percepito in unica soluzione dal coniuge;

che la questione concernente l'art. 10, comma 1, lettera *c*), del d.P.R. n. 917 del 1986 è manifestamente infondata, non essendo stati prospettati profili diversi da quelli già esaminati da questa Corte nell'ordinanza n. 383 del 2001 o comunque tali da indurre a mutare orientamento;

che, in particolare, la Commissione tributaria provinciale ripropone l'erronea tesi della «perfetta equivalenza» tra il pagamento tramite un assegno periodico e quello tramite un assegno corrisposto in unica soluzione ed afferma che quest'ultimo assegno sarebbe l'effetto di «un accordo tra privati i quali decidano di capitalizzare la somma dovuta da uno all'altro»;

che invece, come questa Corte ha già rilevato nella citata ordinanza, le due suddette forme di adempimento, pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del vincolo matrimoniale, hanno connotazioni giuridiche e di fatto diverse, tali da legittimare il legislatore a prevedere, nella sua discrezionalità, diversi regimi fiscali;

che, infatti, mentre l'assegno periodico è determinato dal giudice in base ai parametri indicati dal comma 6 dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, con possibilità di revisione (in aumento o in diminuzione), ai sensi dell'art. 9, comma 1, della stessa legge, invece l'assegno versato *una tantum* non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell'assegno periodico, ma è liberamente concordato dalle parti — sia pure con soggezione al controllo di equità da parte del giudice —, al fine di fissare un definitivo e complessivo assetto degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi, tale da precludere ogni successiva domanda di contenuto economico (comma 8 del citato art. 5);

che tali differenze — le quali hanno indotto parte cospicua della dottrina e della giurisprudenza ad attribuire all'accordo per il pagamento *una tantum* una peculiare natura «transattiva» o «novativa», oltre che «aleatoria» — sono state non irragionevolmente prese in considerazione dal legislatore fiscale nella denunciata disciplina della deducibilità di tali assegni dall'imponibile dell'IRPEF;

che, infatti, il legislatore, nel caso di corresponsione di un capitale *una tantum* — sicuramente di importo maggiore di un assegno periodico —, ha preferito tutelare l'*accipiens* (cioè il coniuge economicamente più debole che, ai sensi dell'indicato comma 6 dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, «non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») non assoggettandolo a tassazione per il relativo importo e lasciando simmetricamente immutato l'ordinario carico fiscale del *solvens*, senza prevedere, quindi, alcuna deduzione per tale esborso;

che lo stesso legislatore, nel caso degli assegni periodici, ha invece ritenuto di assimilarli ai redditi di lavoro dipendente assoggettandoli a tassazione in capo al coniuge che li percepisce e correlativamente, al fine di evitare doppie imposizioni, li ha considerati oneri deducibili da parte del coniuge che li corrisponde; e ciò, in ragione sia della loro periodicità (e, quindi, della loro pertinenza a più periodi d'imposta) sia della possibilità di una loro revisione economica per sopraggiunti giustificati motivi;

che, data la diversità delle evidenziate situazioni giuridiche e di fatto, la discrezionalità del legislatore circa l'individuazione dei casi di deducibilità di oneri e spese dal reddito imponibile del *solvens* è stata esercitata, nella specie, in modo non irragionevole al fine di perseguire finalità sociali di tutela differenziata dei coniugi, tenendo conto della diversità delle situazioni;

che l'accoglimento della sollevata questione di illegittimità costituzionale non farebbe, comunque, venir meno la denunciata disincentivazione del ricorso all'istituto della corresponsione *una tantum* dell'assegno, ma addirittura l'aggraverebbe, perché il carico fiscale, concentrato in un unico periodo d'imposta, verrebbe trasferito all'*accipiens* (cioè al coniuge economicamente più debole) e quest'ultimo — date la progressività dell'IRPEF e l'assenza di un regime di tassazione separata per la somma così percepita in unica soluzione — si vedrebbe assoggettato ad aliquote marginali d'imposta superiori a quelle applicabili, in una pluralità di periodi d'imposta, con gli assegni periodici;

che, infine, alla dichiarazione di manifesta infondatezza della questione concernente l'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 917 del 1986 consegue identica pronuncia con riguardo alla questione concernente l'art. 47, comma 1, lettera i), dello stesso d.P.R. n. 917 del 1986;

che, infatti, quest'ultima questione è stata sollevata dal giudice *a quo* sulla premessa della illegittimità costituzionale dell'indicato art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che la sopra accertata erroneità di detta premessa comporta la manifesta infondatezza della questione medesima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Udine, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 114

Ordinanza 19 - 29 marzo 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) - Ritenute d'acconto sugli interessi e sui redditi di capitale - Esonero, in caso di assoggettamento a procedure concorsuali - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza, della retribuzione proporzionata e adeguata, nonché del principio della capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, commi 2 e 4 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, 36 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza depositata il 20 aprile 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, nel giudizio vertente tra la s.p.a. COSIDA di Assicurazioni e Riassicurazioni, in liquidazione coatta amministrativa, e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Napoli 1, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario promosso dal commissario liquidatore di una società di assicurazioni e riassicurazioni in liquidazione coatta amministrativa avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso delle ritenute d'acconto effettuate sugli interessi attivi dei «depositi finanziari» della società negli anni dal 2000 al 2004, la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con ordinanza pronunciata il 20 marzo 2006 e depositata il 20 aprile successivo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), «nella parte in cui non prevede l'esonero dall'obbligo delle ritenute fiscali sugli interessi maturati nelle procedure concorsuali»;

che, secondo il giudice rimettente, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore deve presentare la dichiarazione finale dei redditi in data successiva alla chiusura della procedura e, pertanto, solo dopo la distribuzione finale dell'attivo tra i creditori, come si desumerebbe dal combinato disposto degli artt. 18, commi 3 e 5, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), e 5, comma 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

che, di conseguenza, solo dopo la chiusura della procedura concorsuale sarebbe possibile — sempre ad avviso del rimettente — «la verifica della debenza» dell'IRPEG, da effettuarsi accertando se sussista una differenza positiva tra il residuo attivo risultante dalle operazioni di liquidazione ed il patrimonio netto dell'impresa all'inizio della procedura stessa;

che, aggiunge il giudice *a quo*, nell'ipotesi in cui tale differenza positiva non sussista e, quindi, non siano dovute né l'IRPEG né — conseguentemente — le ritenute a titolo di acconto dell'imposta già effettuate sugli interessi dei «depositi finanziari» nel corso della procedura concorsuale, tali ritenute non potrebbero essere rimborsate dall'amministrazione finanziaria alla liquidazione coatta amministrativa, ormai chiusa, ed il loro rimborso «non potrebbe giovare ad alcun soggetto, se non al fallito», non essendo prevista dalla legge fallimentare la riapertura della procedura per consentire detto rimborso in favore dei creditori eventualmente rimasti incapienti;

che pertanto, per il giudice *a quo*, i creditori rimasti incapienti subirebbero un danno ingiustificato, perché la procedura concorsuale sarebbe stata «impropriamente gravata da un onere tributario che non è di competenza della massa dei creditori ma del solo soggetto posto in liquidazione coatta tornato *in bonis*»;

che da tali premesse la Commissione tributaria provinciale deduce l'illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate, le quali, non prevedendo, in relazione alle suddette ritenute d'acconto, una specifica disposizione derogatoria dell'obbligo di effettuarle durante la pendenza delle procedure concorsuali: *a*) si pongono «in contrasto con l'intento del legislatore di sollevare la massa creditoria da qualsiasi onere tributario ai fini dell'imposta personale sul reddito, come risulta dalla differenza del regime previsto [...] tra IRPEG (poi IRES) ed ILOR (ora ICI: *cf.* art. 10, comma 6, d.P.R. n. 504/1992)»; *b*) evidenziano «un'intrinseca contraddittorietà tra la genericità della previsione di cui al quarto comma dell'art. 26, d.P.R. n. 600/1973 e la presenza, nell'ambito dell'ordinamento delle imposte dirette, di una disciplina speciale prevista dagli artt. 125 (poi 183) TUIR per il caso di liquidazione coatta dell'impresa»; *c*) mostrano «la conseguente palese irragionevolezza della disposizione contenuta nel medesimo art. 26, con conseguente sospetto d'incostituzionalità, oltre che sotto il profilo dell'art. 3 Cost. anche sotto quello degli artt. 54 [*recte*: 53] e 36»;

che, quanto alla rilevanza della sollevata questione, il giudice *a quo* si limita ad affermare che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate «condurrebbe all'annullamento del rifiuto di rimborso» impugnato, mentre «diversamente troverebbe ragione la tesi dell'Amministrazione Finanziaria»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi inammissibile o, comunque, infondata la questione;

che in particolare, con riferimento agli artt. 36 e 53 Cost., la difesa erariale eccepisce l'inammissibilità della questione, per difetto assoluto di motivazione da parte del giudice rimettente;

che, con riferimento all'art. 53 Cost., l'Avvocatura generale dello Stato afferma che, nel caso in cui fosse possibile superare la suddetta eccezione di carenza di motivazione, la questione dovrebbe dichiararsi manifestamente infondata, perché la Corte costituzionale ha già riconosciuto che l'applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 non viola il principio di capacità contributiva, in quanto il presupposto d'imposta, da individuarsi nell'ammontare degli interessi maturati su conto corrente, risulta pienamente realizzato (ordinanza n. 174 del 2001);

che, con riferimento all'art. 3 Cost., la stessa Avvocatura adduce quattro motivi di inammissibilità della questione: in primo luogo, perché questa è prospettata in modo da non renderne agevole la comprensione; in secondo luogo, per difetto di descrizione della fattispecie, avendo il rimettente omissivo di precisare se dalla dichiarazione finale dei redditi presentata (o da presentarsi) dal commissario liquidatore deriva un credito od un debito d'imposta per la contribuente; in terzo luogo, per *aberratio ictus*, non essendo stata denunciata la norma riguardante le modalità ed i termini di presentazione della dichiarazione in caso di procedure concorsuali, cioè l'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 322 del 1998; in quarto luogo — infine — perché il giudice *a quo* non ha tentato una interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, laddove questa, sulla scorta anche della sentenza della Corte di cassazione n. 10349 del 2003, ben potrebbe interpretarsi nel senso che la dichiarazione finale dei redditi può essere presentata anche prima della formale chiusura della procedura, con diritto per il commissario liquidatore di richiedere il rimborso dell'eventuale credito d'imposta;

che, in prossimità della riunione fissata per la camera di consiglio, la difesa erariale ha depositato una comunicazione dell'Agenzia delle entrate di Napoli 1, datata 13 febbraio 2007, attestante che la parte ricorrente del giudizio principale — la s.p.a. COSIDA di Assicurazioni e Riassicurazioni, in liquidazione coatta amministrativa — «non ha ancora presentato la dichiarazione dei redditi finale di cui all'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 322 /1998».

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, della legittimità del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), «nella parte in cui non prevede l'esonero dall'obbligo delle ritenute fiscali sugli interessi maturati nelle procedure concorsuali»;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata, imponendo all'Ente poste italiane e alle banche l'obbligo di effettuare le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, a titolo di acconto sull'IRPEG, anche nei confronti dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali, compresa la liquidazione coatta amministrativa, comporterebbe che — nel caso in cui la procedura concorsuale si chiuda senza l'integrale soddisfacimento dei creditori e l'IRPEG risulti non dovuta in base alla dichiarazione finale dei redditi, da presentarsi dal commissario liquidatore in data successiva alla chiusura della procedura stessa — dette ritenute non potrebbero mai essere chieste a rimborso dalla liquidazione coatta;

che pertanto, secondo il giudice *a quo*, la procedura concorsuale, nell'ipotesi da lui prospettata, sarebbe «impropriamente gravata da un onere tributario che non è di competenza della massa dei creditori ma del solo soggetto posto in liquidazione coatta tornato *in bonis*»;

che per la Commissione tributaria provinciale, dunque, la norma denunciata: *a)* si pone «in contrasto con l'intento del legislatore di sollevare la massa creditoria da qualsiasi onere tributario ai fini dell'imposta personale sul reddito, come risulta dalla differenza del regime previsto [...] tra IRPEG (poi IRES) ed ILOR (ora ICI: *cf.* art. 10, comma 6, d.P.R. n. 504/1992)»; *b)* evidenzia «un'intrinseca contraddittorietà tra la genericità della previsione di cui al quarto comma dell'art. 26, d.P.R. n. 600/1973 e la presenza, nell'ambito dell'ordinamento delle imposte dirette, di una disciplina speciale prevista dagli artt. 125 (poi 183) TUIR per il caso di liquidazione coatta dell'impresa»; *c)* mostra, altresì, «la conseguente palese irragionevolezza della disposizione contenuta nel medesimo art. 26, con conseguente sospetto d'incostituzionalità, oltre che sotto il profilo dell'art. 3 Cost. anche sotto quello degli artt. 54 [*recte*: 53] e 36»;

che la questione è manifestamente inammissibile sotto due diversi e concorrenti profili;

che, in primo luogo, in riferimento a tutti i parametri evocati, il rimettente, pur affermando che «la verifica della debenza» dell'IRPEG (e, quindi, della sussistenza del diritto al rimborso delle ritenute effettuate ai sensi della norma denunciata) può effettuarsi solo in base alla dichiarazione finale dei redditi prevista dall'art. 5, comma 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ha tuttavia omissivo di precisare se da tale dichiarazione finale risulti o no il credito di imposta chiesto a rimborso nel giudizio principale;

che, pertanto, tale carenza di descrizione della fattispecie si risolve nel difetto di motivazione sulla rilevanza, rendendo la questione meramente ipotetica;

che, in secondo luogo, il giudice *a quo*, in ordine alla affermata non fondatezza della questione, non ha fornito alcuna motivazione con riferimento ai parametri di cui agli artt. 36 e 53 Cost. e ne ha fornita una oscura con riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost;

che la rilevata manifesta inammissibilità della questione deve essere dichiarata da questa Corte prescindendo dalla pur evidente erroneità delle premesse interpretative da cui muove il rimettente, il quale: *a)* confonde tra fallimento (chiuso il quale, il fallito può tornare *in bonis*) e liquidazione coatta amministrativa (chiusa la quale, a séguito del riparto finale di cui all'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si estingue l'ente ad essa sottoposto e non è prevista alcuna ipotesi di riapertura della procedura); *b)* non tiene conto che il termine previsto per la presentazione della dichiarazione finale dei redditi delle procedure concorsuali, in quanto costituisce un termine massimo («entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello [...] della chiusura del fallimento e della liquidazione», come stabilito dall'art. 5, comma 4, primo periodo, del d.P.R. n. 322 del 1998), deve considerarsi rispettato anche quando la dichiarazione sia presentata prima della formale chiusura della procedura, purché questa possa ritenersi sostanzialmente chiusa e sussista un oggettivo interesse della massa dei creditori (come affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10349 del 2003); *c)* trascura di considerare che, per diritto vivente, l'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa — nel caso in cui, dal conto di gestione e dal bilancio finale, le imposte sui redditi d'impresa risultino non dovute o dovute per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d'acconto — ha diritto al rimborso totale o parziale delle ritenute d'acconto (Corte di cassazione, sentenze n. 12433 del 2004 e n. 13154 del 1995, quest'ultima emessa proprio nei confronti della s.p.a. COSIDA di Assicurazioni e Riassicurazioni, in liquidazione coatta amministrativa, ricorrente nel giudizio *a quo*).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 115

Ordinanza 19 - 29 marzo 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un *ex* parlamentare per il reato di calunnia - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza - Dichiarazione di ammissibilità del ricorso - Adempimenti successivi - Deposito del ricorso in cancelleria oltre il prescritto termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione del Senato della Repubblica, 28 maggio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 12).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003 (Doc. IV-*quater*, n. 12), relativa all'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle affermazioni contenute nelle denunce presentate dall'ex senatore Rocco Loreto, rispettivamente in data 6 aprile 2000, 31 maggio 2000 e 2 giugno 2000, alla Procura della Repubblica di Taranto, nei confronti del dott. Matteo Di Giorgio, promosso con ricorso del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza notificato il 20 aprile 2006, depositato in cancelleria il 6 giugno 2006 ed iscritto al n. 39 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito;

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di Rocco Loreto — all'epoca dei fatti senatore della Repubblica, imputato del delitto di calunnia ai danni del magistrato Matteo Di Giorgio — il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, con ricorso depositato in data 4 novembre 2005, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, assunta dall'Assemblea in data 28 maggio 2003 (Doc. IV-*quater*, n. 12), con la quale è stato dichiarato che i fatti oggetto del predetto procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Considerato, in via preliminare, che l'atto introduttivo, notificato al Senato della Repubblica il 20 aprile 2006, unitamente all'ordinanza n. 131 del 2006 che lo ha dichiarato ammissibile, è pervenuto alla Corte, ai fini del deposito prescritto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il 6 giugno 2006, vale a dire oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, previsto dal medesimo art. 26, comma 3;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze nn. 438 e 325 del 2006, nn. 327, 326 e 308 del 2005), tale deposito deve considerarsi tardivo, attesa la perentorietà del relativo termine;

che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

07C0412

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 149

*Ordinanza del 31 maggio 2006 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trieste
nel procedimento penale a carico di C. G.*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della novella, ove sia stato disposto o ammesso il giudizio abbreviato - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Sciolta la riserva sull'eccezione di incostituzionalità sollevata dal p.m. relativamente all'art. 10, legge n. 251/2005, emette la seguente ordinanza.

Questo giudice è investito del giudizio a carico dell'imputato C. G. per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-*quater*, 609-*ter* n. 5 c.p. (con riferimento all'art. 521 c.p. *quoad poenam*), 61 n. 5 c.p. in danno della figlia minore A. C. I fatti addebitati all'imputato sarebbero stati commessi in un periodo di tempo che va da una data imprecisata anteriore al 1990 fino al 26 gennaio 1995. Nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 1 c.p.p.

All'udienza preliminare del 20 settembre 2005 si costituiva parte civile A. C.

L'imputato depositava documenti e chiedeva il rito abbreviato, che veniva immediatamente ammesso, rinviandosi al successivo 24 gennaio 2006 per la trattazione. A tale ultima udienza, la difesa dell'imputato eccepiva la prescrizione del reato alla luce dei nuovi termini definiti dall'art. 6, legge 5 dicembre 2005, n. 251. Il p.m., come detto sopra, controbatteva con l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, «nella parte in cui non esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sia stato disposto il giudizio abbreviato», in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Stando alle nuove disposizioni sulla prescrizione del reato, infatti, ai sensi del novellato art. 157 c.p. i termini di prescrizione del reato per il quale si procede sono più brevi rispetto a quelli dettati dalla previgente disciplina: mentre in forza del vecchio art. 157 c.p. il reato doveva considerarsi prescritto nel termine di 10 anni, alla luce del nuovo testo introdotto dall'art. 6, legge n. 25/2005, il reato si prescrive nel termine di 6 anni e 8 mesi.

L'art. 10, legge n. 251 del 2005 regola il c.d. diritto intertemporale con riguardo ai processi in corso all'8 dicembre 2005 e, a proposito della decurtazione dei termini prescrizionali, delimita espressamente lo spazio applicativo delle disposizioni favorevoli all'accusato. *Ex* comma 3 art. cit., se al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 è già intervenuta la dichiarazione d'apertura del dibattimento, ovvero se si verte in un grado d'impugnazione, la modificazione *in melius* per l'imputato non opera nel processo in corso e continuano ad applicarsi i termini più ampi fissati dalla pregressa disciplina estintiva. Le linee che demarcano l'efficacia delle nuove norme sono quindi segnate dalla «dichiarazione di apertura del dibattimento», prima, e dai «giudizi d'impugnazione», poi. Ciò significa che esse non toccano il presente giudizio *a quo*, trattandosi di giudizio abbreviato disposto nel corso dell'udienza preliminare. Né è possibile superare in via interpretativa tale conclusione.

Quanto ai processi di prime cure, infatti, la locuzione «dichiarazione di apertura del dibattimento» è univoca, poiché si riferisce ad un adempimento che trova testuale menzione e specifica disciplina nell'art. 492 c.p.p. La collocazione sistematica entro il Titolo II del Libro VII del codice («Dibattimento») e lo stesso *nomen iuris* rinviano alla fase dibattimentale, il cui nucleo essenziale è rappresentato dall'omonima «istruzione» (artt. 496 ss. c.p.p.), per eccellenza deputata alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, in vista dell'emanazione della sentenza. Lo sbocco nella decisione sull'accusa è l'anello di congiunzione con il giudizio abbreviato, anch'esso destinato a culminare in una sentenza di proscioglimento o di condanna (art. 442 c.p.p.).

Nettamente diversi sono, però, gli *itinerari processus* che preludono al momento decisivo: il giudizio abbreviato s'incentra su una mutazione funzionale del materiale investigativo, trasformato — nonostante la sua provenienza unilaterale — nel supporto per una decisione sulla responsabilità dell'imputato. Tale lampante peculiarità strutturale impedisce di parlare correttamente di «apertura del dibattimento» in seno al giudizio abbreviato, in quanto ivi una fase d'istruzione dibattimentale in contraddittorio non è prevista, dovendosi le parti limitare ad una discussione sul materiale già altrove formato.

Ne discende che, se il dibattimento è formalmente iniziato, i tempi prescrizionali di riferimento rimangono quelli ante-riforma. Quanto al giudizio abbreviato, essendo ad esso estranea una formale dichiarazione d'apertura del dibattimento, vale l'*incipit* dell'art. 10 comma 3: «Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge». Quindi, per quanto sin qui detto, nel giudizio *a quo*, a fronte della deduzione difensiva, il giudice di merito dovrebbe prosciogliere l'imputato per intervenuta estinzione del reato. Di qui la rilevanza della questione di costituzionalità.

In punto di non manifesta infondatezza, l'applicazione nel rito abbreviato dei termini prescrizionali come novellati *pro reo* appare affetta da manifesta irragionevolezza, in violazione dell'art. 3 Cost.

Preme innanzitutto osservare che, facendo perno sulla formale «dichiarazione di apertura del dibattimento», la riserva contenuta nell'art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005 (che esclude l'applicazione del nuovo regime prescrizionale) coinvolge una variegata gamma di meccanismi processuali. Infatti, di dibattimento formalmente aperto si parla non solo trattando, nel rito ordinario, della fase che segue l'udienza preliminare, ma anche a proposito del giudizio direttissimo, del giudizio immediato e dei procedimenti a citazione diretta davanti al tribunale monocratico e al giudice di pace. Ciò significa che, ad uno sguardo sistematico, il diritto intertemporale forgiato dal summenzionato art. 10 comma 3 accomuna tutte le forme di «giudizio sull'accusa», con l'unica eccezione del rito abbreviato.

Scaturisce da qui l'irragionevolezza del menzionato regime transitorio.

La *ratio* della riserva all'applicazione immediata dei, nuovi termini prescrizionali consiste nel realizzare un equilibrio tra l'interesse degli accusati ad avvantaggiarsi immediatamente della nuova disciplina favorevole e l'interesse alla conservazione dell'attività d'indagine e processuale già espletata al momento di entrata in vigore della legge. Ciò, al fine di salvaguardare la funzione di accertamento dei reati e, in ultima istanza, la tutela dei beni fondamentali che la repressione penale è volta a realizzare. Il giudizio abbreviato è escluso da tale riserva e rimane pertanto estraneo alla *ratio* cui è improntata la disciplina transitoria. Affinché tale esclusione sia costituzionalmente ammissibile rispetto all'uniforme trattamento cui sono soggetti gli altri «giudizi sull'accusa», essa deve essere supportata da ragionevoli giustificazioni. Non giustificano il trattamento differente riservato al giudizio abbreviato le esigenze di economia processuale. Si tratta, infatti, di elementi la cui incidenza è ben più marcata in altri meccanismi processuali, primi fra tutti, il giudizio direttissimo e il rito penale «di pace».

Quanto al giudizio direttissimo, è cosa nota che le sue peculiarità si colgono sul terreno delle condizioni che lo innescano e dei ritmi che lo scandiscono. Da un lato, spicca l'arresto in flagranza, seguito dalla celebrazione del giudizio entro quarantott'ore (art. 449, comma 1 c.p.p.) ovvero nei successivi quindici giorni (art. 449, comma 4 c.p.p.). In alternativa, rileva la confessione resa in seno ad un interrogatorio, purché l'interessato venga citato a comparire in giudizio entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 449, comma 5 c.p.p.). Ebbene, il rito direttissimo è probabilmente, tra i c.d. procedimenti speciali, quello maggiormente ispirato ad una logica di contrazione dei tempi processuali: la citazione diretta a giudizio, se non addirittura la presentazione in udienza dell'imputato detenuto, si riconnettono in modo diretto alla prospettiva di un'istruzione rapida e concludente, giusta la pregressa confessione o il fatto di aver colto in flagranza il reo (*ex plurimis*, in questo senso, si veda Corte cost., sent. 11 marzo 1991, n. 102).

Quanto al giudizio immediato, si converrà che l'esclusione dell'udienza preliminare e la concentrazione delle indagini preliminari nei novanta giorni dall'iscrizione della *notitia criminis* ex art. 335 c.p.p. esaltano naturalmente l'ottica dell'economia processuale. Il pubblico ministero, poi, chiamato a suffragare la sua richiesta con prove evi-

denti «a carico», rispetto alle quali l'indagato è stato sentito in interrogatorio o quantomeno è stato invitato a comparire (art. 453 c.p.p.), rappresenta la conferma di una proiezione verso un giudizio celere, in quanto il carattere di «evidenza» delle prove raccolte *ante iudicium* lascia preconizzare un rapido e pieno riscontro dibattimentale.

E non è difficile identificare, sullo stesso versante, un *trait d'union* con i processi a citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica (Titolo II del libro VIII c.p.p.) e al giudice di pace (d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274). Non muta, rispetto ai giudizi immediato e direttissimo, l'idea di fondo: quella di risparmiare tempo ed energie. Del resto, se ne trova conferma *per tabulas*, leggendo rispettivamente l'art. 2, comma 1, n. 103 della legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81 e l'art. 17, comma 1, legge-delega 24 novembre 1999 n. 468, dato che i principi e criteri direttivi impartiti dal Parlamento al Governo optano in modo cristallino per la massima semplificazione delle forme, come la stessa Corte costituzionale non ha mancato rimarcare (*cf.*, per tutte, Corte cost., sent. 15 aprile 1992, n. 175).

In sintesi: *a*) premesso che una scelta legislativa imperniata sulla «dichiarazione di apertura del dibattimento» (art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005) coinvolge, oltre al procedimento ordinario, i giudizi direttissimo e immediato, nonché quelli a citazione diretta davanti al tribunale monocratico e al giudice di pace, escludendo per ognuno d'essi l'operatività dei nuovi tempi prescrizionali ridotti; *b*) rilevato che a tale area d'impatto rimane estraneo il solo giudizio abbreviato; *c*) accertato che non si rinviene nel sistema alcuna ragionevole giustificazione a tale esclusione; *d*) è d'uopo concludere che essa è sospetta di incostituzionalità.

L'esclusione del rito abbreviato non si giustificerebbe neppure ove si volesse dare rilevanza alla gravità dei reati che vengono in considerazione. Non si spiega, invero, perché vengano fatti salvi i termini prescrizionali lunghi rispetto a reati bagatellari (com'è tipico ove si proceda con la citazione diretta davanti al giudice di pace), consentendo invece che operino i termini di prescrizione più brevi qualora si sia imboccata la via del giudizio abbreviato, del tutto compatibile con reati di massimo allarme sociale, come quello per cui si procede nel presente giudizio.

È cosa nota che alla Corte costituzionale non spetta di far prevalere un proprio punto di vista, sovrapponendolo ai criteri di valore assunti dal legislatore (*ex multis*, v. Corte cost., sent. 25 luglio 2001, n. 291; Corte cost., sent. 12 marzo 1998, n. 51; Corte cost., sent. 27 febbraio 1996, n. 55). Le compete, però, il potere di affermare che una disparità di trattamento è priva di giustificazione sotto qualsiasi prospetto, da qualunque parte la si «guardi» (basterà richiamare Corte cost., sent. 12 gennaio 2000, n. 5). Ebbene, sancire che nel rito abbreviato valgano i termini prescrizionali ridotti, *ex professo* banditi dai giudizi direttissimo, immediato e a citazione diretta davanti ai giudici monocratici — ove per converso permane l'applicazione dei più lunghi termini ante-riforma —, è un'opzione che mantiene un forte grado d'irrazionalità, sia che si ragioni in termini di economia processuale, sia che si consideri la gravità dei reati che vengono in rilievo.

Dichiarando illegittimo l'art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005 «nella parte in cui non esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sia stato disposto o ammesso il giudizio abbreviato», si otterrebbe l'effetto di equiparare le varie forme di «giudizio sull'accusa» previste dall'attuale legge processuale, scongiurando l'ipotesi che irragionevolmente una soltanto venga trattata in modo difforme.

Per ciò che attiene agli effetti della pronuncia della Corte costituzionale, occorre ribadire che il dubbio di costituzionalità non involge la scelta, riservata alla discrezionalità del legislatore, di modulare diversamente la prescrizione del reato, bensì la regolamentazione attraverso cui questa scelta è stata resa operativa. L'applicazione dei termini di prescrizione oggetto della novella è ancorata dal legislatore non direttamente al fatto-reato, ma al verificarsi di un preciso adempimento processuale, soluzione anch'essa appartenente alla sfera riservata al legislatore. La Corte costituzionale ha riconosciuto che quest'ultimo gode di ampia discrezionalità nel regolare gli effetti intertemporali di nuovi istituti ovvero delle modificazioni apportate ad istituti esistenti. Tuttavia, la stessa Corte insegna che la disciplina intertemporale deve rispondere al canone della ragionevolezza (Corte cost., sent. 9 luglio 2004, n. 219, sulla disciplina transitoria prevista in materia di patteggiamento allargato dalla legge 12 luglio 2003, n. 134).

Sotto altro profilo, dal punto di vista degli effetti sostanziali della addizione richiesta, questo giudice è consapevole del fatto che la Corte costituzionale si astiene dal pronunciare sentenze additive in materia penale cosiddette *in malam partem*, ossia che producano effetti pregiudizievoli per la posizione dell'imputato (in tema di prescrizione, tra le altre, Corte cost., ord. 20 luglio 2000, n. 317; Corte cost., ord. 9 luglio 1999, n. 288; Corte cost., ord. 2 gennaio 1990, n. 7). È vero anche, tuttavia, che il giudice delle leggi si riserva un margine di intervento in materia penale, al fine di verificare che «la disciplina non sia frutto di una scelta palesemente arbitraria o ingiustificata» (Corte cost., ord. 20 luglio 1999, n. 337).

In materia di prescrizione, ad esempio, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili questioni volte ad integrare l'elenco tassativo degli atti sospensivi o interruttivi della prescrizione, previsto agli artt. 159 e 160 c.p. (Corte cost., ord. 17 giugno 1999, n. 245; Corte cost., ord. 16 dicembre 1998, n. 412; Corte cost., ord. 6 aprile 1998, n. 106; Corte cost., ord. 13 giugno 1997, n. 178; Corte cost., ord. 25 luglio 1996, n. 315; Corte cost., sent. 31 marzo 1994, n. 114; Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 489; Corte cost., ord. 23 aprile 1993, n. 193; Corte cost., ord. 23 aprile 1993, n. 118; Corte cost., ord. 28 aprile 1983, n. 114). L'accoglimento di tali questioni avrebbe in effetti comportato che la Corte effettuasse *ex novo* un bilanciamento tra le diverse esigenze coinvolte: l'interesse dell'imputato a non essere sottoposto per un tempo indefinito all'attività di accertamento dei pubblici poteri l'interesse generale a non perseguire i reati, una volta che sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla loro commissione; l'interesse, anch'esso di rango costituzionale, a non pregiudicare l'esercizio obbligatorio dell'azione penale.

Ma nel nostro caso sembra che lo sbarramento costituito dalla costante giurisprudenza sopra ricordata possa non valere.

Invero, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale, che qui si richiede, dell'art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non esclude dall'applicazione dei termini di prescrizione più brevi il processo pendente ove sia stato disposto o ammesso il giudizio abbreviato, non comporta la creazione da parte della Corte costituzionale di una nuova norma contenente un regime prescrizionale risultante da un'autonoma operazione di bilanciamento. Comporta, invece, l'applicazione all'imputato dei termini di prescrizione già previsti dal precedente regime codicistico e vigenti al momento della commissione del fatto di reato. È così rispettato il principio di legalità dei delitti e delle pene sancito dall'art. 25 della Costituzione, inteso in una duplice accezione: sotto il profilo del destinatario della norma penale, come principio di conoscibilità e certezza del precetto penale al momento della commissione del fatto; dal punto di vista della provenienza della norma da applicarsi al caso concreto, come esigenza che essa promani dall'organo legislativo, cui è riservata nel sistema costituzionale la determinazione dell'*an* e del *quomodo* dell'esercizio della funzione punitiva.

A differenza dei precedenti invocati, infine, l'addizione richiesta non impegna la Corte nella scelta tra una gamma di opzioni normative possibili. Tale scelta è già stata operata dal legislatore nella predisposizione di una disciplina transitoria *ad hoc* ed è consistita nel sottrarre al nuovo regime prescrizionale tutti i «giudizi sull'accusa» pendenti all'8 dicembre 2005. Nel dettare le regole per la concreta attuazione del regime transitorio, tuttavia, il legislatore è incorso in una palese incongruenza che non trova giustificazione alcuna nel sistema e non appare, pertanto, conforme al canone della ragionevolezza. È sotto questo specifico profilo che si appalesa l'incostituzionalità della norma impugnata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005 «nella parte in cui non esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sia stato disposto o ammesso il giudizio abbreviato» con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Trieste, addì 30 maggio 2006

Il G.i.p.: MORVAY

07C0362

N. 150

*Ordinanza 10 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 febbraio 2007)
emessa dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro sulle istanze proposte da Bevilacqua Rinaldo*

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Modifiche normative comportanti un regime più restrittivo per i recidivi - Divieto di concessione di misure alternative alla detenzione al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, comma 7-*bis*, come sostituito dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 27.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti relativi alle istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare *ex* art. 47-*ter*, comma 1-*bis* L.P. e di semilibertà presentate da Bevilacqua Rinaldo, nato a Lamezia Terme il 16 ottobre 1934, in relazione alla condanna ad anni uno e mesi tre di reclusione per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7, 99 c.p., inflitta con sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 29 ottobre 2002;

Rilevato che le istanze sono state trasmesse ai sensi dell'art. 656, comma 6 c.p.p. dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, previa sospensione dell'ordine di carcerazione, in data l'8 giugno 2004;

Premesso che il Bevilacqua è stato condannato alla pena sopra indicata per aver sottratto al proprietario, in data 25 novembre 1999, una saldatrice: fatto aggravato dall'esposizione a pubblica fede del bene e dalla recidiva reiterata specifica gravante sul reo e ritenuta dal giudice;

Considerato che il condannato è gravato da precedenti penali risalenti nel tempo (truffa nel '57; rissa nel '62; ricettazione nel '68; furto nel '71; rissa nel '74, estorsione nel '96) e che, in relazione all'ultima condanna passata in giudicato, ha goduto dell'affidamento in prova ai servizi sociali non provvedimento del tribunale di sorveglianza del 15 marzo 1999 ed esito positivo;

Rilevato che il Bevilacqua non risulta gravato da carichi pendenti;

Considerato che l'Uepe ha relazionato positivamente sul soggetto, riferendo che lo stesso, ottenuto alloggio popolare, si è allontanato dall'ambiente criminogeno di provenienza e svolge attività lavorativa, con la quale sostiene il nucleo familiare;

Considerato che tali complessivi elementi, unitamente alla risalenza nel tempo del fatto in esecuzione, fanno superare le valutazioni espresse dalla P.S. in ordine agli evidenziati meri sospetti che il condannato appartenga a gruppi delinquenziali della zona;

Considerato che, alla stregua dei dati prognostici elencati, valutati unitamente all'età del condannato (ultra-settantenne), può ragionevolmente presumersi che l'invocato beneficio dell'affidamento in prova del servizio sociale, anche attraverso le prescrizioni che possono essere imposte, contribuirà alle rieducazione del reo, assicurando al contempo la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda di affidamento in prova al servizio sociale;

Rilevato, per converso, che, a seguito dell'introduzione dell'art. 58-*quater* comma 7-*bis* l.p., ad opera dell'art. 7, legge n. 251/2005, precetto immediatamente applicabile non versandosi in ipotesi di norme penali sostanziali, «l'affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 quarto comma del codice penale», sicché il Bevilacqua, gravato da recidiva reiterata ai sensi del novellato art. 99, comma IV c.p. in relazione al titolo in esecuzione, non potrebbe nuovamente accedere alla sopra indicata misura alternativa, avendone già goduto una volta in passato;

Ritenuto che la novella introdotta determini violazione del principio costituzionale della finalità rieducativo della pena sancito dall'art. 27 Costituzione, in quanto, pur nella ragionevolezza delle scelte del legislatore volte a far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, le esigenze di prevenzione generale e difesa sociale (e dunque afflittività e retributività della pena) o quelle di prevenzione speciale e rieducazione (e dunque flessibilità e risocializzazione del reo), v'è che il primo obiettivo non può spingersi sino ad «autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena» (Corte costituzionale sentenza n. 313 del 1990);

Ritenuto che il limite soggettivo sancito, connesso allo *status* di recidivo del condannato riconosciuto tale nella sentenza in esecuzione, finisca per disegnare un tipo di autore, al quale applicare conseguentemente un modello di trattamento esecutivo/penitenziario che prescinde dai principi di proporzione ed individualizzazione della pena e nega che la rieducazione possa avvenire fuori dal percorso carcerario;

Ritenuto che non sia possibile avanzare interpretazione alternativa costituzionalmente orientata del richiamato precetto, in quanto:

a) se si ritenesse il limite applicabile solo alla singola pena in esecuzione, si perverrebbe ad una interpretazione che rende la norma priva di concreta valenza, sino ad abrogarne la portata, finendo per favorire, rispetto ai limiti imposti *ex art. 58-quater* l.p., i recidivi rispetto ai non recidivi (i primi potrebbero, così intesa la norma, godere di altra misura alternativa diversa rispetto a quella ottenuta);

b) non può ritenersi che il limite valga in riferimento al tipo di misura alternativa già goduta, sicché non sarebbe precluso concedere al recidivo, ad esempio, la detenzione domiciliare qualora lo stesso abbia, in passato ed in riferimento ad altro titolo, goduto di affidamento in prova al servizio sociale, poiché tanto contrasta con il dato letterale, che opera riferimento al condannato ed alle misure alternative, e non a ciascuna di queste;

Considerato che, nel caso di cui trattasi, il vizio denunciato si manifesta rilevante in ordine all'oggetto del giudizio, poiché dalla disposizione dell'art. 58-quater, comma 7-bis l.p. discende, nell'applicazione al caso concreto, il divieto legale di concedere la misura alternativa al condannato, alla quale lo stesso potrebbe invece essere ammesso, per quanto sopra complessivamente esposto, nel caso di accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale della norma;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 58-quater, comma 7-bis l.p., introdotto dall'art. 7, legge n. 251/2005 nella parte in cui prevede il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e immediatamente comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso.

Catanzaro, addì 2 febbraio 2006

Il Presidente: LIGUORI

Il magistrato di sorveglianza estensore: BRAVIN

N. 151

*Ordinanza 30 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Sabatino Gandolfo*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del processo a carico di Sabatino Gandolfo (iscritto al n. 940/06 R.G. App.);

Ritenuto che il p.m. ha proposto appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di primo grado;

O S S E R V A

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» ed al comma 3 che «entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione.

Ritiene la Corte di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111, secondo comma, prima parte Cost.) che non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

Deve in primo luogo evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio di appello.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (*cf.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443 comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cf.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione» proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111, secondo comma Cost., riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m., introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111, secondo comma Cost. che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111, secondo comma Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova dovendo invece ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte Costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconosciuta, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'aver lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (cfr. ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (cfr. ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito «può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato «è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Nè pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5 legge n. 46 del 2006 all'art. 533, comma 1 c.p.p., nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giustificerebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m., sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto, così ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nuova legge, invero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla previgente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle Sezioni unite della suprema Corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza, della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530, comma 2 c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (cfr. Sez. unite, sent. n. 30328 del 2002).

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 159 c.p.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli articoli 3 e 111, secondo comma, prima parte, della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 30 maggio 2006

Il Presidente: DALL'ACQUA

N. 152

*Ordinanza 30 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Tiberio Corrado Albino Redenzio ed altro*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del processo a carico di Tiberio Corrado Albino Redenzio e Pepe Pierluca (iscritto al n. 977/06 R.G. App.);

Ritenuto che il p.m. ha proposto appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di primo grado;

O S S E R V A

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» ed al comma 3 che «entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione.

Ritiene la corte di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111, secondo comma, prima parte Cost.) che non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

Deve in primo luogo evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio di appello.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i

poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (*cfr.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443, comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cfr.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione» proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111, secondo comma 2 Cost., riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m., introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111, secondo comma Cost. che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111, secondo comma Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova dovendo invece ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconnessa, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'aver lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (*cf.* ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (*cf.* ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito «può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato «è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Né pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5, legge n. 46 del 2006 all'art. 533, comma 1 c.p.p., nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giustificerebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m., sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto, così ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nuova legge, invero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla previgente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle Sezioni unite della suprema Corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza, della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530 comma 2 c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (*cf.* Sez. unite, sent. n. 30328 del 2002).

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli articoli 3 e 111, secondo comma, prima parte, della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 30 maggio 2006

Il Presidente: DALL'ACQUA

N. 153

*Ordinanza del 30 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Guardavascio Salvatore ed altri*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del processo a carico di Guardavascio Salvatore e Averna Maria (iscritto al n. 482/06 R.G. App.);

Decidendo sull'eccezione, formulata dal p.g. con nota del 5 aprile 2006 concernente la legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, prima e seconda parte, e settimo comma, 112 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo, di buon andamento della pubblica amministrazione, di ragionevole durata del processo e di obbligatorietà della azione penale;

O S S E R V A

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» ed al comma 3 che «entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione.

Deve quindi evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio di appello.

Un profilo di illegittimità costituzionale è stato dedotto dal p.g., con riferimento alla disciplina transitoria dettata dall'art. 10, ritenuta in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente per i processi in corso la possibilità prevista in regime ordinario dal novellato art. 593, comma 2 c.p.p. di appellare la sentenza di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

Deve al riguardo evidenziarsi la palese irrilevanza nel presente processo della dedotta questione non avendo il p.g. formulato nell'atto di appello la richiesta di ammissione di nuova prova.

Del pari irrilevante deve ritenersi la questione di legittimità costituzionale prospettata dal p.g. con riferimento alla disciplina transitoria (art. 10, comma 2, legge n. 46/2006) a norma della quale l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, in contrasto con l'art. 111, settimo comma Cost. che consente «*sempre*» il ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale.

Si osserva al riguardo che la questione risulta intempestivamente proposta risultando peraltro opportuno evidenziare che eventuali profili di incostituzionalità della normativa transitoria dovranno essere eccepiti solo nel caso in cui sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ed il pubblico ministero ritenga di proporre la relativa ulteriore impugnazione dinanzi alla suprema Corte.

Il p.g. ha altresì eccepito l'illegittimità costituzionale della nuova normativa per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) sotto il profilo della ritenuta introduzione di una disparità di trattamento derivante dalla asserita persistente facoltà in capo alla parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento.

La questione deve ritenersi manifestamente infondata ritenendo la Corte che la dedotta disparità di trattamento non sussista.

L'art. 576 c.p.p. previgente consentiva invero alla parte civile di proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», in tal modo espressamente riconoscendosi alla stessa parte il rimedio dell'appello, e ciò nel rispetto del principio della tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 1 c.p.p., in base al quale i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione nei soli casi previsti dalla legge e soltanto con quel mezzo di impugnazione che la legge stessa preveda.

Tuttavia, a seguito della modifica apportata dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, l'art. 576 è stato modificato con la soppressione delle parole «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», in tal modo eliminandosi quell'espresso rinvio, che consentiva alla parte civile di godere del medesimo potere di appello spettante al pubblico ministero.

Ne consegue che, in presenza di un generico riferimento al potere di impugnazione della parte civile ed in mancanza di una disposizione di legge, che riconosca espressamente alla stessa il diritto di appellare le sentenze di proscioglimento, l'unico rimedio esperibile dalla parte civile sarà quello del ricorso per cassazione, in virtù della norma contenuta nell'art. 568, secondo comma c.p.p. e, comunque, nell'art. 111 della Costituzione.

Il profilo di illegittimità costituzionale dedotto dal p.g. in riferimento al ritenuto contrasto del nuovo art. 593 c.p.p. con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) è manifestamente infondato.

La tesi del p.g. secondo cui l'obbligo di promuovere l'azione penale ricomprende anche il potere di impugnazione del pubblico ministero è stata già più volte respinta dalla Corte costituzionale che ha escluso la violazione dell'art. 112 Cost. «non costituendo il potere di impugnazione del pubblico ministero una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (*cf.* ordinanze n. 110 e 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Già con sentenza n. 280 del 1995 la Corte ha invero affermato che «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse — nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa — una proiezione necessaria ed ineludibile», rilevando altresì che «tutto il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello ... depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale».

Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituzionalmente previsto e garantito, non può dunque invocarsi con riferimento alla proposizione, solo discrezionale, dell'appello da parte del pubblico ministero contro una sentenza che abbia ritenuto infondata la sua pretesa punitiva, specie ove si consideri che la mancata impugnazione non deve in alcun modo essere motivata e ad essa, se proposta, può persino rinunciarsi.

Manifestamente infondato si appalesa anche il dedotto contrasto del novellato art. 593 c.p.p. con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, seconda parte Cost.) risultando sufficiente al riguardo rilevare che la riduzione della possibilità per il pubblico ministero di proporre impugnazione avverso le

sentenze di proscioglimento, con conseguente soppressione di un grado di giudizio, e la limitata possibilità di far valere direttamente dinanzi alla Corte di cassazione i vizi di legittimità che la inficino, assicurano al complessivo sistema della giustizia una incontestabile e palese economia di tempi.

Né ha rilievo il richiamo del p.g. alla ipotesi che la Corte di cassazione annulli la sentenza di assoluzione con rinvio al giudice di primo grado dinanzi al quale dovrebbe celebrarsi un nuovo giudizio di merito la cui durata sarà di gran lunga maggiore rispetto all'attuale giudizio di appello.

È evidente infatti che in caso di annullamento con rinvio, tutta l'attività istruttoria compiuta, salvo casi limitati, conserverebbe la sua validità ed efficacia probatoria, riducendo comunque notevolmente i tempi del nuovo giudizio di merito.

Sono altresì manifestamente infondate le censure sollevate in riferimento all'art. 97 Cost., avendo la Corte di legittimità più volte affermato che «il principio di buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al funzionamento di questi ultimi sotto l'aspetto amministrativo, risultando di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. ordinanze n. 110 del 2003, n. 370 del 2002 e n. 412 del 1999; nonché sentenze n. 115 del 2001, n. 381 del 1999 e n. 53 del 1998).

Rileva invece la Corte che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111, secondo comma, prima parte Cost.) non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (*cf.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443 comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cf.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sotto-

lineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione» proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111, secondo comma Cost., riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale: "Ogni processo si svolge nel con traddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m., introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111, secondo comma Cost. che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111, secondo comma Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova, dovendo invece ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconosciuta, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'aver lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (*cf.* ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (*cf.* ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero

che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito «può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato «è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Né pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5, legge n. 46 del 2006 all'art. 533, comma 1 c.p.p., nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giustificherebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m., sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto, così ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nuova legge, invero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla previgente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle Sezioni unite della suprema Corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza, della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530, comma 2, c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (*cf.* Sez. unite, sent. n. 30328 del 2002).

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.;

Dichiara irrilevante l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 111, comma 7 della Costituzione;

Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, seconda parte, 112 della Costituzione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli articoli 3 e 111, secondo comma, prima parte, della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, ai Presidenti del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 30 maggio 2006

Il Presidente: DALL'ACQUA

N. 154

*Ordinanza del 30 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Drago Maria*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del processo a carico di Drago Maria, (iscritto al n. 788/2006 R.G. App.);

Decidendo sull'eccezione, formulata dal p.g. con nota del 5 aprile 2006 concernente la legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.c., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, prima e seconda parte, e settimo comma, 112 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, di parità nel processo, di buon andamento della pubblica amministrazione, di ragionevole durata del processo e di obbligatorietà della azione penale;

O S S E R V A

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» ed al comma 3 che «entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione.

Deve quindi evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio di appello.

Un profilo di illegittimità costituzionale è stato dedotto dal p.g., con riferimento alla disciplina transitoria dettata dall'art. 10, ritenuta in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente per i processi in corso la possibilità prevista in regime ordinario dal novellato art. 593, comma 2 c.p.p. di appellare la sentenza di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

Deve al riguardo evidenziarsi la palese irrilevanza nel presente processo della dedotta questione non avendo il p.g. formulato nell'atto di appello la richiesta di ammissione di nuova prova.

Del pari irrilevante deve ritenersi la questione di legittimità costituzionale prospettata dal p.g. con riferimento alla disciplina transitoria (art. 10, comma 2, legge n. 46/2006) a norma della quale l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, in contrasto con l'art. 111, settimo comma Cost. che consente «sempre» il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale.

Si osserva al riguardo che la questione risulta intempestivamente proposta risultando peraltro opportuno evidenziare che eventuali profili di incostituzionalità della normativa transitoria dovranno essere eccepiti solo nel caso in cui sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ed il pubblico ministero ritenga di proporre la relativa ulteriore impugnazione dinanzi alla suprema Corte.

Il p.g. ha altresì eccepito l'illegittimità costituzionale della nuova normativa per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) sotto il profilo della ritenuta introduzione di una disparità di trattamento derivante dalla assente persistente facoltà in capo alla parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento.

La questione deve ritenersi manifestamente infondata ritenendo la Corte che la dedotta disparità di trattamento non sussista.

L'art. 576 c.p.p. previgente consentiva invero alla parte civile di proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», in tal modo espressamente riconoscendosi alla stessa parte il rimedio dell'appello, e ciò nel rispetto del principio della tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 1 c.p.p., in base al quale i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione nei soli casi previsti dalla legge e soltanto con quel mezzo di impugnazione che la legge stessa preveda.

Tuttavia, a seguito della modifica apportata dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, l'art. 576 è stato modificato con la soppressione delle parole «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», in tal modo eliminandosi quell'espresso rinvio, che consentiva alla parte civile di godere del medesimo potere di appello spettante al pubblico ministero.

Ne consegue che, in presenza di un generico riferimento al potere di impugnazione della parte civile ed in mancanza di una disposizione di legge, che riconosca espressamente alla stessa il diritto di appellare le sentenze di proscioglimento, l'unico rimedio esperibile dalla parte civile sarà quello del ricorso per cassazione, in virtù della norma contenuta nell'art. 568, secondo comma c.p.p. e, comunque, nell'art. 111 della Costituzione.

Il profilo di illegittimità costituzionale dedotto dal p.g. in riferimento al ritenuto contrasto del nuovo art. 593 c.p.p. con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) è manifestamente infondato.

La tesi del p.g. secondo cui l'obbligo di promuovere l'azione penale ricomprende anche il potere di impugnazione del pubblico ministero è stata già più volte respinta dalla Corte costituzionale che ha escluso la violazione dell'art. 112 Cost. «non costituendo il potere di impugnazione del pubblico ministero una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (*cf.* ordinanze n. 110 e 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Già con sentenza n. 280 del 1995 la Corte ha invero affermato che «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse — nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa — una proiezione necessaria ed ineludibile», rilevando altresì che «tutto il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello ... depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale».

Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituzionalmente previsto e garantito, non può dunque invocarsi con riferimento alla proposizione, solo discrezionale, dell'appello da parte del pubblico ministero contro una sentenza che abbia ritenuto infondata la sua pretesa punitiva, specie ove si consideri che la mancata impugnazione non deve in alcun modo essere motivata e ad essa, se proposta, può persino rinunciarsi.

Manifestamente infondato si appalesa anche il dedotto contrasto del novellato art. 593 c.p.p. con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, seconda parte Cost.) risultando sufficiente al riguardo rilevare che la riduzione della possibilità per il pubblico ministero di proporre impugnazione avverso

le sentenze di proscioglimento, con conseguente soppressione di un grado di giudizio, e la limitata possibilità di far valere direttamente dinanzi alla Corte di cassazione i vizi di legittimità che la inficino, assicurano al complessivo sistema della giustizia una incontestabile e palese economia di tempi.

Né ha rilievo il richiamo del p.g. alla ipotesi che la Corte di cassazione annulli la sentenza di assoluzione con rinvio al giudice di primo grado dinanzi al quale dovrebbe celebrarsi un nuovo giudizio di merito la cui durata sarà di gran lunga maggiore rispetto all'attuale giudizio di appello.

È evidente infatti che in caso di annullamento con rinvio, tutta l'attività istruttoria compiuta, salvo casi limitati, conserverebbe la sua validità ed efficacia probatoria, riducendo comunque notevolmente i tempi del nuovo giudizio di merito.

Sono altresì manifestamente infondate le censure sollevate in riferimento all'art. 97 Cost., avendo la Corte di legittimità più volte affermato che «il principio di buon andamento della pubblica amministrazione pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al funzionamento di questi ultimi sotto l'aspetto amministrativo, risultando di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. ordinanze n. 110 del 2003, n. 370 del 2002 e n. 412 del 1999; nonché sentenze n. 115 del 2001, n. 381 del 1999 e n. 53 del 1998).

Rileva invece la Corte che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111, secondo comma, prima parte Cost.) non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (*cf.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443 comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cf.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione» proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111, secondo comma 2 Cost., riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, a norma del quale: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m., introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111, secondo comma Cost. che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111, secondo comma Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova, dovendo invece ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconosciuta, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'aver lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (*cf.* ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (*cf.* ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito «può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato «è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Né pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5 legge n. 46 del 2006 all'art. 533, comma 1 c.p.p., nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giustificerebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m., sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto, così ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nuova legge, invero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla previgente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle Sezioni unite della suprema Corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza, della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530, comma 2 c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (cfr. Sez. unite, sent. n. 30328 del 2002).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.

Dichiara irrilevante l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 111, settimo comma della Costituzione.

Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, seconda parte, 112 della Costituzione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli articoli 3 e 111, secondo comma, prima parte, della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 30 maggio 2006

Il Presidente: DALL'ACQUA

N. 155

*Ordinanza del 30 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Montana Lampo Giuseppe*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del processo a carico di Montana Lampo Giuseppe (iscritto al n. 919/06 R.G. App.);

Ritenuto che il p.m. ha proposto appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di primo grado;

O S S E R V A

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46, il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile ed al comma 3 che «entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione.

Ritiene la Corte di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111, secondo comma, prima parte Cost.) che non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

Deve in primo luogo evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio di appello.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'iden-

tà tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (*cf.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443, comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cf.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione» proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111, secondo comma Cost., riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999» pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m., introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111, secondo comma Cost. che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111, secondo comma Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova dovendo invece ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconosciuta, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'aver lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (*cf.* ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (*cf.* ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito «può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato «è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Nè pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5 legge n. 46 del 2006 all'art. 533, comma 1 c.p.p., nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giustificerebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m., sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto, così ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nuova legge, invero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla precedente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle Sezioni unite della suprema Corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza, della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530, secondo comma c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (*cf.* Sez. unite sent. n. 30328 del 2002).

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli articoli 3 e 111, secondo comma prima parte, della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 30 maggio 2006

Il Presidente: DALL'ACQUA

N. 156

*Ordinanza del 30 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Tomasello Vincenzo*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del processo a carico di Tommaso Vincenzo (iscritto al n. 422/06 R.G. App.);

Decidendo sull'eccezione, formulata dal p.g. con nota del 5 aprile 2006 concernente la legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, prima e seconda parte, e comma 7, 112 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo, di buon andamento della pubblica amministrazione, di ragionevole durata del processo e di obbligatorietà della azione penale;

O S S E R V A

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, secondo comma c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» ed al comma 3 che «entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione.

Deve quindi evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio di appello.

Un profilo di illegittimità costituzionale è stato dedotto dal p.g., con riferimento alla disciplina transitoria dettata dall'art. 10, ritenuta in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente per i processi in corso la possibilità prevista in regime ordinario dal novellato art. 593, comma 2 c.p.p. di appellare la sentenza di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

Deve al riguardo evidenziarsi la palese irrilevanza nel presente processo della dedotta questione non avendo il p.g. formulato nell'atto di appello la richiesta di ammissione di nuova prova.

Del pari irrilevante deve ritenersi la questione di legittimità costituzionale prospettata dal p.g. con riferimento alla disciplina transitoria (art. 10, comma 2, legge n. 46/2006) a norma della quale l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, in contrasto con l'art. 111, settimo comma Cost. che consente «*sempre*» il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale.

Si osserva al riguardo che la questione risulta intempestivamente proposta risultando peraltro opportuno evidenziare che eventuali profili di incostituzionalità della normativa transitoria dovranno essere eccepiti solo nel caso in cui sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ed il pubblico ministero ritenga di proporre la relativa ulteriore impugnazione dinanzi alla suprema Corte.

Il p.g. ha altresì eccepito l'illegittimità costituzionale della nuova normativa per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) sotto il profilo della ritenuta introduzione di una disparità di trattamento derivante dalla asserita persistente facoltà in capo alla parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento.

La questione deve ritenersi manifestamente infondata ritenendo la Corte che la dedotta disparità di trattamento non sussista.

L'art. 576 c.p.p. previgente consentiva invero alla parte civile di proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», in tal modo espressamente riconoscendosi alla stessa parte il rimedio dell'appello, e ciò nel rispetto del principio della tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 1 c.p.p., in base al quale i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione nei soli casi previsti dalla legge e soltanto con quel mezzo di impugnazione che la legge stessa preveda.

Tuttavia, a seguito della modifica apportata dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, l'art. 576 è stato modificato con la soppressione delle parole «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», in tal modo eliminandosi quell'espresso rinvio, che consentiva alla parte civile di godere del medesimo potere di appello spettante al pubblico ministero.

Ne consegue che, in presenza di un generico riferimento al potere di impugnazione della parte civile ed in mancanza di una disposizione di legge, che riconosca espressamente alla stessa il diritto di appellare le sentenze di proscioglimento, l'unico rimedio esperibile dalla parte civile sarà quello del ricorso per cassazione, in virtù della norma contenuta nell'art. 568, secondo comma c.p.p. e, comunque, nell'art. 111 della Costituzione.

Il profilo di illegittimità costituzionale dedotto dal p.g. in riferimento al ritenuto contrasto del nuovo art. 593 c.p.p. con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) è manifestamente infondato.

La tesi del p.g. secondo cui l'obbligo di promuovere l'azione penale ricomprende anche il potere di impugnazione del pubblico ministero è stata già più volte respinta dalla Corte costituzionale che ha escluso la violazione dell'art. 112 Cost. «non costituendo il potere di impugnazione del pubblico ministero una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (*cf.* ordinanze n. 110 e 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Già con sentenza n. 280 del 1995 la Corte ha invero affermato che «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse — nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa — una proiezione necessaria ed ineludibile», rilevando altresì che «tutto il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale».

Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituzionalmente previsto e garantito, non può dunque invocarsi con riferimento alla proposizione, solo discrezionale, dell'appello da parte del pubblico ministero contro una sentenza che abbia ritenuto infondata la sua pretesa punitiva, specie ove si consideri che la mancata impugnazione non deve in alcun modo essere motivata e ad essa, se proposta, può persino rinunciarsi.

Manifestamente infondato si appalesa anche il dedotto contrasto del novellato art. 593 c.p.p. con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma seconda parte Cost.) risultando sufficiente al riguardo rilevare che la riduzione della possibilità per il pubblico ministero di proporre impugnazione avverso le

sentenze di proscioglimento, con conseguente soppressione di un grado di giudizio, e la limitata possibilità di far valere direttamente dinanzi alla Corte di cassazione i vizi di legittimità che la inficino, assicurano al complessivo sistema della giustizia una incontestabile e palese economia di tempi.

Nè ha rilievo il richiamo del p.g. alla ipotesi che la Corte di cassazione annulli la sentenza di assoluzione con rinvio al giudice di primo grado dinanzi al quale dovrebbe celebrarsi un nuovo giudizio di merito la cui durata sarà di gran lunga maggiore rispetto all'attuale giudizio di appello.

È evidente infatti che in caso di annullamento con rinvio, tutta l'attività istruttoria compiuta, salvo casi limitati, conserverebbe la sua validità ed efficacia probatoria, riducendo comunque notevolmente i tempi del nuovo giudizio di merito.

Sono altresì manifestamente infondate le censure sollevate in riferimento all'art. 97 Cost., avendo la Corte di legittimità più volte affermato che «il principio di buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al funzionamento di questi ultimi sotto l'aspetto amministrativo, risultando di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. ordinanze n. 110 del 2003, n. 370 del 2002 e n. 412 del 1999; nonché sentenze n. 115 del 2001, n. 381 del 1999 e n. 53 del 1998).

Rileva invece la Corte che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111, secondo comma prima parte Cost.) non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (*cf.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443, comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cf.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a

Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111, secondo comma Cost., riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m., introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111, secondo comma Cost. che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111, secondo comma Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova, dovendo invece ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconnessa, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'aver lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (*cf.* ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (*cf.* ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito «può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato «è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvò che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Nè pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5 legge n. 46 del 2006 all'art. 533, comma 1 c.p.p., nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giustificerebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m., sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto, così ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nuova legge, invero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla previgente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle Sezioni unite della suprema Corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza, della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530, secondo comma c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (*cf.* Sez. unite sent. n. 30328 del 2002).

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.;

Dichiara irrilevante l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p. come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 111, settimo comma della Costituzione:

Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, seconda parte, 112 della Costituzione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli articoli 3 e 111, secondo comma prima parte, della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 30 maggio 2006

Il Presidente: DALL'ACQUA

N. 157

*Ordinanza del 6 luglio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Bonaffino Vincenzo*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte; protocollo alla Convenzione dei diritti dell'uomo n. 7, art. 2.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Decidendo sull'eccezione, formulata dal p.g. all'udienza del 30 marzo 2006, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà della azione penale;

Sentito il difensore dell'imputato che si è rimesso alle determinazioni della Corte;

O S S E R V A

Con sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Licata, del 4 aprile 2005 Bonaffino Vincenzo è stato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» ed al comma 3 che «entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato.

Deve preliminarmente evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio.

Un profilo di illegittimità costituzionale è stato dedotto dal p.g., con riferimento alla disciplina transitoria dettata dall'art. 10, ritenuta in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente per i processi in corso la possibilità prevista in regime ordinario dal novellato art. 593, comma 2 c.p.p. di appellare la sentenza di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

Deve al riguardo evidenziarsi la palese irrilevanza nel presente processo della dedotta questione non avendo il p.m. formulato nell'atto di appello la richiesta di ammissione di nuova prova.

Il profilo di illegittimità costituzionale dedotto dal p.g. in riferimento al ritenuto contrasto del nuovo art. 593 c.p.p. con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) è manifestamente infondato.

La tesi del p.g. secondo cui l'obbligo di promuovere l'azione penale ricomprende anche il potere di impugnazione del pubblico ministero è stata già più volte respinta dalla Corte costituzionale che ha escluso la violazione dell'art. 112 Cost. «non costituendo il potere di impugnazione del pubblico ministero una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (*cf.* ordinanze n. 110 e 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Già con sentenza n. 280 del 1995 la Corte ha invero affermato che «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse — nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa — una proiezione necessaria ed ineludibile», rilevando altresì che tutto il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale».

Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituzionalmente previsto e garantito, non può dunque invocarsi con riferimento alla proposizione, solo discrezionale, dell'appello da parte del pubblico ministero contro una sentenza che abbia ritenuto infondata la sua pretesa punitiva, specie ove si consideri che la mancata impugnazione non deve in alcun modo essere motivata e ad essa, se proposta, può persino rinunciarsi.

Il p.g. ha altresì eccepito l'illegittimità costituzionale della nuova normativa per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) sotto il profilo della ritenuta introduzione di una disparità di trattamento derivante dall'asserita persistente facoltà in capo alla parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento.

Anche tale questione deve ritenersi irrilevante, ritenendo la Corte che la dedotta disparità di trattamento non sussista.

L'art. 576 c.p.p. previgente consentiva invero alla parte civile di proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», in tal modo espressamente riconoscendosi alla stessa parte il rimedio dell'appello, e ciò nel rispetto del principio della tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 1 c.p.p., in base al quale i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione nei soli casi previsti dalla legge e soltanto con quel mezzo che la legge stessa preveda.

Tuttavia, a seguito della modifica apportata dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, l'art. 576 è stato modificato con la soppressione delle parole «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», in tal modo eliminandosi quell'espresso rinvio, che consentiva alla parte civile di godere del medesimo potere di appello spettante al pubblico ministero.

Ne consegue che, in presenza di un generico riferimento al potere di impugnazione della parte civile ed in mancanza di una disposizione di legge, che riconosca espressamente alla stessa il diritto di appellare le sentenze di proscioglimento, l'unico rimedio esperibile dalla parte civile sarà quello del ricorso per cassazione, in virtù della norma contenuta nell'art. 568, secondo comma c.p.p. e, comunque, nell'art. 111 della Costituzione.

Rileva invece la Corte che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111, secondo comma, prima parte Cost.) non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (*cf.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443, comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. delle facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cf.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione» proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111, secondo comma Cost., riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che, la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, a norma del quale: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice, terzo e imparziale"».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m., introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111, secondo comma Cost. che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111, secondo comma 2 Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova, dovendo invece ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconosciuta, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'aver lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (*cf.* ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (*cf.* ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione anche a favore della parte pubblica, se è vero che

il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato «è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Nè pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5, legge n. 46 del 2006 all'art. 533, comma 1 c.p.p., nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giustificerebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m., sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto, così ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nuova legge, invero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla previgente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle Sezioni unite della suprema Corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza, della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530, comma 2 c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (cfr. Sez. unite, sent. n. 30328 del 2002).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.;

Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione all'art. 112 della Costituzione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 111, secondo comma della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 6 luglio 2006

Il Presidente: LA COMMARE

07C0389

N. 158

*Ordinanza del 6 luglio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Concordi Margherita ed altri*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali - Violazione dei principi costituzionali relativi all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e al sindacato di legittimità attribuito alla Suprema Corte di cassazione - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Compromissione del buon andamento dell'attività giudiziaria.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Concordi Margherita, Caltagirone Pietro e Lo Monaco Eduardo definito con sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Termini Imerese in data 26 settembre 2005, con la quale i predetti imputati sono stati assolti dalle imputazioni loro contestate di violazione della legge urbanistica ed edilizia, per non avere commesso il fatto.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal procuratore generale presso questa Corte che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro contestati e la condanna degli stessi alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 6 luglio 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore degli imputati che si è opposto all'eccezione, chiedendo che la stessa venga dichiarata manifestamente infondata e ha richiesto l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero;

O S S E R V A

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la Corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta, soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza, o la mera apparenza, dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa Corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la Corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, secondo comma Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost., di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che è stato assoggettato al processo.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di Organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ora, se è indubitabile che la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale (tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale — da ultimo, ord. Corte cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la Corte di poter affermare, *rebus sic stantibus*, anche la violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Pur dovendosi ribadire che, a differenza di quanto previsto per l'imputato, il diritto del p.m. ad una revisione di merito della decisione non trovi una diretta copertura costituzionale, è innegabile che un sistema che preveda lo svolgimento di un processo giusto — come tale previsto dalla Costituzione all'art. 111 nella sua interezza — contempli la possibilità che anche il p.m., nell'interesse superiore della giustizia, veda riconosciuto il suo potere di interloquire sempre nel processo fino alla sua conclusione, passando attraverso una revisione critica degli errori contenuti nella sentenza, non necessariamente circoscritti ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, commi primo, sesto e settimo Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul cd. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi, tassativamente determinati, di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza, rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un possibile, quanto ingiustificato, allungamento dei tempi di definizione del processo.

Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, sembra essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento deliberate nell'ambito di processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art.* 25 Cost. di una retroattività delle dette norme, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che ne sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento, la quale esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia, di tipo intermedio, dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattimento sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art 10, comma 2 della legge in esame, nella parte in cui prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento avendo tale ordinanza — per il suo contenuto definitorio — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, settimo comma Cost. e, per altro verso, dell'art. 3 Cost. sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, 97 e 112 Cost. nei termini per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente, ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 6 luglio 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 159

*Ordinanza del 14 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Nasca Giovanni*

Processo penale - Appello - Disciplina transitoria recata dalla legge n. 46/2006 - Appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare, proposto dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Assoggettamento alla disciplina a regime che abolisce la possibilità di appello della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento - Inapplicabilità del meccanismo di sostanziale restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione previsto in caso di appello dell'imputato o del pubblico ministero - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto i profili della lesione dell'affidamento, dell'assoggettamento a giudicato sfavorevole e della disparità di trattamento - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Con sentenza deliberata dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 17 novembre 2004, Nasca Giovanni è stato assolto dal reato di lesioni (art. 582 cod. pen.) contestatogli perché il fatto non costituisce reato.

Avverso la sentenza anzidetta, è stato proposto appello dalla difesa della parte civile costituita, Bruno Pietro, per chiedere l'affermazione della responsabilità civile dell'imputato e la condanna del medesimo a risarcire il danno.

Dopo la proposizione dell'appello, è entrata in vigore la legge 26 febbraio 2006, n. 46 recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

Osserva la Corte che l'art. 576 cod. proc. pen., nella sua attuale formulazione, prevede che «la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio».

Tale norma collocata nel libro riguardante le disposizioni generali in materia di impugnazioni, non indica lo specifico mezzo di impugnazione, essendo stato soppresso il richiamo al «mezzo previsto per il pubblico ministero» che, nella soppressa normativa, costituiva il solo elemento testuale che legittimava l'appello della parte civile.

Sia in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, le quali non consentono la interpretazione «creativa» quand'anche il risultato dovesse essere conforme alle intenzioni del legislatore, sia, e soprattutto, in forza di quanto previsto dall'art. 568 cod. proc. pen., il quale, fissando in via generale il principio della tassatività del mezzo d'impugnazione, stabilisce che i provvedimenti del giudice possono essere impugnati solo dai soggetti e con i mezzi espressamente indicati, si deve escludere che la parte civile possa proporre appello avverso la sentenza che abbia prosciolto l'imputato.

Inoltre, la norma transitoria contenuta nell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 (che è quella che viene in considerazione nel caso concreto) prevede l'applicabilità della nuova disciplina anche ai processi in corso, con l'evidente effetto di rendere inammissibili gli appelli proposti dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della legge modificatrice, risultando inibito alla detta parte anche il «recupero» del ricorso per Cassazione mediante il meccanismo previsto per l'appello del pubblico ministero.

Ne deriva, ad avviso del Collegio, una irragionevole ed ingiustificabile disparità di trattamento tra pubblico ministero ed imputato, da una parte, e parte civile dall'altra, con conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e di quello dello svolgimento del processo in condizioni di parità, sancito dall'art. 111 della Carta fondamentale.

Vulnerato è anche il principio dell'affidamento.

Se il danneggiato si può costituire parte civile e sfruttare tutte le potenzialità che, al momento della costituzione, la legge mette a lui a disposizione, il sistema crea una aspettativa — valevole anche nella materia processuale, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 525/2000 — a percorrere fino in fondo la via prescelta, anche allestendo reazioni capaci di elidere gli eventuali pregiudizi derivanti da taluni provvedimenti.

Pertanto, una volta ammessa per il danneggiato la possibilità di divenire parte civile, pur nel contesto di scelte che, in un modo o nell'altro, possono ritornare di svantaggio, sancire la inappellabilità delle sentenze di proscioglimento appare una scelta che si presta ad obiezioni di irragionevolezza sul livello minimo di garanzia della pretesa civilistica per i danni derivanti dalla commissione del reato.

Sembra, pertanto, chiaramente incontestabile la irragionevolezza di una normativa che, privandola di ogni potere d'impugnazione, costringe la parte civile a subire l'efficacia di giudicato della sentenza penale, pur avendo scelto di innestare la sua pretesa di essere risarcita in un contesto processuale che le conferiva il potere di appello.

Senza considerare, inoltre, che la nuova disciplina transitoria introduce anche una disparità di trattamento tra chi ha intrapreso l'azione civile nella sede propria e chi ha, invece, optato per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, essendo inibito a quest'ultimo — e non per sua determinazione — il diritto, riconosciuto invece al secondo, di chiedere, con l'appello, un nuovo giudizio di merito che ribalti la pronuncia a lui sfavorevole.

Anche sotto tale profilo, dunque, la norma intertemporale sembra essere non coerente con i principi costituzionali sanciti dagli articoli sopra indicati.

La questione è rilevante nel presente procedimento perché dal suo accoglimento dipende la tutela giurisdizionale della pretesa risarcitoria della parte civile, in sede di applicazione della disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006, quanto meno nelle stesse forme previste per il pubblico ministero.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 14 giugno 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 160

*Ordinanza del 5 luglio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Castiglione Calogera ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Inammissibilità immediata degli appelli già proposti (risultando inibito alla parte civile il ricorso per cassazione) - Disparità di trattamento rispetto al pubblico ministero e all'imputato - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio dello svolgimento del processo in condizioni di parità - Violazione del principio di affidamento.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Con sentenza emessa in data 29 aprile 2004 dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, Castiglione Calogera, Hamel Piero, Vella Basilio e Lombardo Carmelo venivano assolti dai reati di cui agli artt. 81 cpv., e 371-bis c.p. loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Avverso la detta sentenza proponevano appello il pubblico ministero, per chiedere il riconoscimento della penale responsabilità dei predetti imputati, e la difesa delle parti civili costituite Arnone Giuseppe, Legambiente Nazionale e Legambiente Regionale per chiedere la condanna degli stessi imputati al risarcimento dei danni.

All'udienza del 31 maggio 2006, a seguito della entrata in vigore della legge 26 febbraio 2006, n. 46, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, il procuratore generale, stante l'intervenuto decorso dei termini di prescrizione in ordine ai reati in contestazione, dichiarava di rinunciare alla proposta impugnazione.

La difesa di parte civile sollevava eccezione di incostituzionalità deducendo il contrasto dell'art. 576 c.p.p., come modificato dalla legge n. 46/2006 con gli artt. 3, 111 e 24 della Costituzione.

Osserva la Corte che a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 46/2006 la norma di cui all'art. 576 c.p.p., collocata nel libro del codice di rito, riguardante le disposizioni generali in materia di impugnazioni, non indica più lo specifico mezzo di impugnazione consentito alla parte, essendo stato soppresso il richiamo espresso al «mezzo previsto per il pubblico ministero» che, nella precedente normativa, costituiva il solo elemento, testuale che legittimava l'appello della parte civile.

Sia in virtù di quanto previsto dall'art. 568 c.p.p., il quale, fissando in via generale il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, stabilisce che i provvedimenti del giudice possono essere impugnati solo dai soggetti e con i mezzi espressamente indicati, sia in forza della previsione di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo la quale non è consentita una interpretazione estensiva della legge che vada oltre il significato reso palese dal senso proprio delle parole e dalla intenzione del Legislatore, si deve escludere che oggi la parte civile possa proporre appello avverso la sentenza, che abbia prosciolti l'imputato.

Tale nuova disciplina, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 10, legge n. 46/2006 (che è quella che viene in considerazione nel caso concreto) è immediatamente applicabile ai processi in corso, con l'effetto di rendere immediatamente inammissibili anche gli appelli proposti dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della legge modificatrice, risultando inibito alla detta parte anche il «recupero» del ricorso per Cassazione mediante il meccanismo previsto per l'appello del pubblico ministero.

Ne deriva, ad avviso del Collegio, una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra pubblico ministero ed imputato, da una parte, e parte civile, dall'altra, con conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e di quello dello svolgimento del processo in condizioni di parità, sancito dall'art. 111 della Carta fondamentale.

Vulnerato è anche il principio dell'affidamento.

Se il danneggiato si può costituire parte civile e sfruttare tutte le potenzialità che, al momento della sua costituzione, la legge gli mette a disposizione, il sistema crea una aspettativa — valevole anche nella materia processuale, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 525/2000 — a percorrere fino in fondo la via prescelta, anche allestendo reazioni capaci di elidere gli eventuali pregiudizi derivanti da taluni provvedimenti.

Pertanto, una volta ammessa per il danneggiato la possibilità di costituirsi parte civile, pur nel contesto di scelte, che, in un modo o nell'altro, possono ritornare di svantaggio, sancire la inappellabilità delle sentenze di proscioglimento appare una scelta che si presta ad obiezioni di irragionevolezza perché, privando la parte civile di ogni potere di impugnazione nel merito, la costringe a subire l'efficacia di giudicato della sentenza penale, pur avendo scelto di innestare la sua pretesa di ristoro per i danni derivanti dalla commissione del reato in un contesto processuale che le conferiva il potere di appello (possibilità che sarebbe rimasta inalterata se avesse scelto di intraprendere l'azione civile nella sede propria).

La questione è rilevante nel procedimento perché dal suo accoglimento dipende la possibilità di effettuare, (sia pure in via incidentale e ai soli fini civilistici) il giudizio di responsabilità degli imputati e conseguentemente della pretesa risarcitoria della parte civile, in sede di applicazione della disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006, quanto meno, nelle stesse forme previste per il pubblico ministero senza che possa avere rilievo a questo riguardo la sopravvenuta rinuncia ai motivi di impugnazione da parte del procuratore generale.

Ed infatti, osserva la Corte che la parte civile deve ritenersi legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento e a chiedere la condanna dell'imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno senza che possa essere di ostacolo l'inammissibilità o la mancanza della impugnazione del p.m., posto che l'art. 576 c.p.p., derogando a quanto stabilito dall'art. 538 c.p.p. per il giudizio di primo grado, legittima la detta parte non solo a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunciata nel giudizio, ma anche a chiedere l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti dell'accoglimento della domanda di restituzioni o di risarcimento del danno.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 5 luglio 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 161

*Ordinanza del 14 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Pellegrino Nicolò*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Pellegrino Nicolò, nato a Custonaci il 7 aprile 1925, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Trapani — in composizione monocratica — in data 21 aprile 2004, con la quale il predetto imputato è stato prosciolto dal reato di lesioni (articoli 582 e 585 c.p.) perché non punibile per avere agito per legittima difesa:

preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui contestato e la condanna dello stesso alle pene di legge;

rilevato che all'udienza del 14 giugno 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli articoli 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore dell'imputato che ha controdedotto opponendosi all'eccezione sollevata dal P.G., ritenendola manifestamente infondata;

O S S E R V A

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della, questione di compatibilità costituzionale degli articoli 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la Corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte Costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 *cit.*) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza, o la mera apparenza, dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa Corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la Corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, secondo comma Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato *ex art.* 24 Cost., di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che è stato assoggettato al processo.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di Organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 Ord. Giud.

Ora, se è indubitabile che la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale (tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale — da ultimo, ord. Corte Cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la Corte di poter affermare, *rebus sic stantibus*, anche la violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Pur dovendosi ribadire che, a differenza di quanto previsto per l'imputato, il diritto del p.m. ad una revisione di merito della decisione non trovi una diretta copertura costituzionale, è innegabile che un sistema che preveda lo svolgimento di un processo giusto — come tale previsto dalla Costituzione all'art. 111 nella sua interezza — contempli la possibilità che anche il p.m., nell'interesse superiore della giustizia, veda riconosciuto il suo potere di interloquire sempre nel processo fino alla sua conclusione, passando attraverso una revisione critica degli errori contenuti nella sentenza, non necessariamente circoscritti ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, commi primo, sesto e settimo Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di Cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi, tassativamente determinati, di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un possibile, quanto ingiustificato, allungamento dei tempi di definizione del processo.

Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, sembra essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al P.M. avverso le sentenze di proscioglimento deliberate nell'ambito di processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art.* 25 Cost. di una retroattività delle dette norme, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte Costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento, la quale esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia, di tipo intermedio, dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattito sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, secondo comma, della legge in esame che prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza — per il suo contenuto definitorio — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, settimo comma Cost. e, per altro verso, dell'art. 3 Cost. sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 111, commi secondo e sesto e settimo, 97 e 112 cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 14 giugno 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 162

*Ordinanza del 15 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Ancona Giovanna*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Ancona Giovanna, definito con sentenza emessa dal Tribunale — in composizione monocratica — di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, in data 26 maggio 2005, con la quale la predetta imputata è stata assolta dai reati di tentata violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.) e di disturbo alle persone (660 c.p.) per non avere commesso il fatto.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza dell'imputata in ordine ai reati a lei contestati e la condanna della medesima alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 15 giugno 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore delle parti civili che si è associato alla richiesta del procuratore generale, e quello dell'imputata che ha controdedotto opponendosi all'eccezione sollevata dal p.g., ritenendola manifestamente infondata;

O S S E R V A

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, secondo comma c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la Corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte Costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza, o la mera apparenza, dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa Corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la Corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost, siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, secondo comma Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato *ex art. 24 Cost.*, di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che è stato assoggettato al processo.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di Organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ora, se è indubitabile che la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale (tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale — da ultimo, ord. Corte cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della forma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del secondo comma dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la Corte di poter affermare, *rebus sic stantibus*, anche la violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Pur dovendosi ribadire che, a differenza di quanto previsto per l'imputato, il diritto del p.m. ad una revisione di merito della decisione non trovi una diretta copertura costituzionale, è innegabile che un sistema che preveda lo svolgimento di un processo giusto — come tale previsto dalla Costituzione all'art. 111 nella sua interezza — contempli la possibilità che anche il p.m., nell'interesse superiore della giustizia, veda riconosciuto il suo potere di interloquire sempre nel processo fino alla sua conclusione, passando attraverso una revisione critica degli errori contenuti nella sentenza, non necessariamente circoscritti ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, commi primo, sesto e settimo Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi, tassativamente determinati, di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un possibile, quattro ingiustificato, allungamento dei tempi di definizione del processo.

Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, sembra essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento deliberate nell'ambito di processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art.* 25 Cost. di una retroattività delle dette norme, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento, la quale esige che le parti conoscano il momento in cui porgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia, di tipo intermedio, dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattito sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2 della legge in esame che prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza — per il suo contenuto definitorio — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, settimo comma Cost. e, per altro verso, dell'art. 3 Cost. sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, 97 e 112 Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 15 giugno 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 163

*Ordinanza del 15 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Graziano Santo ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Graziano Santo, nato a San Vito Lo Capo l'11 dicembre 1951 e Bonura Francesco Paolo, nato a Pacco il 30 luglio 1949, definito con sentenza emessa dal Tribunale in composizione collegiale di Trapani in data 21 giugno 2005, con la quale i predetti imputati sono stati assolti dal reato di abuso di ufficio e falso in atto pubblico loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste;

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro contestati e la condanna degli stessi alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 15 giugno 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della Legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentiti i difensori degli imputati che in data odierna hanno controdedotto opponendosi all'eccezione sollevata dal p.g., ritenendola infondata e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello;

O S S E R V A

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593 comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la Corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza, o la mera apparenza, dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa Corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la Corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano mentevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, secondo comma Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato *ex art.* 24 Cost., di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che è stato assoggettato al processo.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di Organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ora, se è indubitabile che la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale (tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale — da ultimo, ord. Corte cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la Corte di poter affermare, *rebus sic stantibus*, anche la violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Pur dovendosi ribadire che, a differenza di quanto previsto per l'imputato, il diritto del p.m. ad una revisione di merito della decisione non trovi una diretta copertura costituzionale, è innegabile che un sistema che preveda lo svolgimento di un processo giusto — come tale previsto dalla Costituzione all'art. 111 nella sua interezza — contempli la possibilità che anche il p.m., nell'interesse superiore della giustizia, veda riconosciuto il suo potere di interloquire sempre nel processo fino alla sua conclusione, passando attraverso una revisione critica degli errori contenuti nella sentenza, non necessariamente circoscritti ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111 commi primo, sesto e settimo Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi, tassativamente determinati, di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un possibile, quanto ingiustificato, allungamento dei tempi di definizione del processo.

Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, sembra essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento deliberate nell'ambito di processi pendenti, alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art.* 25 Cost. di una retroattività delle dette norme, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento, la quale esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia, di tipo intermedio, dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattito sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2 della legge in esame che prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza — per il suo contenuto definitorio — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, settimo comma Cost. e, per altro verso, dell'art. 3 Cost. sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, 97 e 112 Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 15 giugno 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 164

*Ordinanza del 16 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Salvo Marco ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Salvo Marco, nato ad Palermo il 4 dicembre 1976 e Salvo Natale, nato a Palermo il 15 gennaio 1969, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica in data 9 novembre 2004, con la quale i predetti imputati dono assolti dal reato di ricettazione loro in concorso ascritto perché il fatto non costituisce reato;

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, che ha richiesto, previa affermazione della colpevolezza dei suddetti imputati, la condanna degli stessi alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 24 marzo 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore degli imputati suddetti;

O S S E R V A

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte:

rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/06, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione. propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la Corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte Costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza o la mera apparenza dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa Corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la Corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, secondo comma Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato *ex art.* 24 Cost., di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che, assoggetto al processo, venga riconosciuto colpevole.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di Organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ora, se è indubitabile la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale (da ultimo, ord. Corte cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né — come rilevato dal p.g. nella propria memoria — l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la Corte di poter condividere le perplessità espresse dal p.g. con riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, commi primo, sesto e settimo Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi tassativamente determinati di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un altrettanto ingiustificato allungamento dei tempi di definizione del processo. Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, pare essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento, relativamente ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art.* 25 Cost. di una retroattività delle norme processuali, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retro attive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Come osservato dal p.g., non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base della scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento che esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia di tipo intermedio dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattito sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2 della legge in esame che prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza avente — per il suo contenuto definitorio — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, settimo comma che prevede la ricorribilità, per violazione di legge, di qualsiasi provvedimento giurisdizionale e, per altro verso, dell'art. 3 sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, 97 e 112 Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso nei loro confronti.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 16 giugno 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 165

*Ordinanza del 29 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Naso Massimiliano*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Naso Massimiliano, nato a Palermo l'11 luglio 1972, definito con sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Palermo — Sezione distaccata di Bagheria, in data 1° aprile 2005, con la quale il predetto imputato è stato assolto dal reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (art. 9, legge n. 1453/1956.) perché il fatto non sussiste.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal procuratore generale presso questa Corte che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui contestato e la condanna dello stesso alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 29 giugno 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore dell'imputata che ha chiesto il rigetto dell'eccezione sollevata dal p.g. deducendone la manifesta infondatezza;

O S S E R V A

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta, di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtù, della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la Corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza, o la mera apparenza, dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa Corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la Corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano meritevoli di considerazione profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, secondo comma Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato *ex art.* 24 Cost., di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che è stato assoggettato al processo.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di Organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ora, se è indubitabile che la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale (tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale — da ultimo, ord. Corte cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nei giudizi di primo grado; la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora; la Corte di poter affermare, *rebus sic stantibus*, anche la violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali

Pur dovendosi ribadire che, a differenza di quanto previsto per l'imputato, il diritto del p.m. ad una revisione di merito della decisione non trovi una diretta copertura costituzionale, è innegabile che un sistema che preveda lo svolgimento di un processo giusto — come tale previsto dalla Costituzione all'art. 111 nella sua interezza — contempli la possibilità che anche il p.m., nell'interesse superiore della giustizia, veda riconosciuto il suo potere di interloquire sempre nel processo fino alla sua conclusione, passando attraverso una revisione critica degli errori contenuti nella sentenza, non necessariamente circoscritti ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, commi primo, sesto e settimo Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi, tassativamente determinati, di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza, rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un possibile, quanto ingiustificato, allungamento dei tempi di definizione del processo.

Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, sembra essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento deliberate nell'ambito di processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art. 25 Cost.* di una retroattività delle dette norme, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che ne sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento, la quale esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia, di tipo intermedio, dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore, ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattimento sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2 della legge in esame, nella parte in cui prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza — per il suo contenuto definitorio — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, settimo comma Cost. e, per l'altro verso, dell'art. 3 Cost. sotto l'aspetto dell'irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, 97 e 112 Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 29 giugno 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 166

*Ordinanza del 30 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di La Gaipa Calogero*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di La Gaipa Calogero definito con sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Agrigento in data 25 maggio 2005, con la quale il predetto imputato è stato assolto dal reato di lesioni (art. 590 c.p.) perché il fatto non sussiste.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal procuratore generale presso questa Corte che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui contestato e la condanna dello stesso alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 30 giugno 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore dell'imputato che ha chiesto il rigetto dell'eccezione sollevata dal p.g. deducendone la manifesta infondatezza;

O S S E R V A

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione, normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della, questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la Corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che; oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza, o la mera apparenza dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa Corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la Corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, secondo comma Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato *ex art.* 24 Cost., di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che è stato assoggettato al processo.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di Organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ora, se è indubitabile che la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale (tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale — da ultimo, ord. Corte cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la Corte di poter affermare, *rebus sic stantibus*, anche la violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a, quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Pur dovendosi ribadire che, a differenza di quanto previsto per l'imputato, il diritto del p.m. ad una revisione di merito della decisione non trovi una diretta copertura costituzionale, è innegabile che un sistema che preveda lo svolgimento di un processo giusto — come tale previsto dalla Costituzione all'art. 111 nella sua interezza — contempli la possibilità che anche il p.m., nell'interesse superiore della giustizia, veda riconosciuto il suo potere di interloquire sempre nel processo fino alla sua conclusione, passando attraverso una revisione critica degli errori contenuti nella sentenza, non necessariamente circoscritti ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p.

Questione di non poca momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, commi primo, sesto e settimo Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge; risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di cassazione, per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi, tassativamente determinati, di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza, rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un possibile, quanto ingiustificato, allungamento dei tempi di definizione del processo.

Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, sembra essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento deliberate nell'ambito di processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art. 25 Cost.* di una retroattività delle dette norme, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che ne sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento, la quale esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia, di tipo intermedio, dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione, logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattito sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2 della legge in esame, nella parte in cui prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza — per il suo contenuto definitivo — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, settimo comma Cost. e, per altro verso, dell'art. 3 Cost. sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, 97 e 112 Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 30 giugno 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 167

*Ordinanza del 30 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Cammarata Cataldo*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Cammarata Cataldo definito con sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Termini Imerese - Sezione distaccata di Cefalù, in data 12 aprile 2005, con la quale il predetto imputato è stato assolto dal reato di lesioni (art. 582 c.p.) perché il fatto non sussiste.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal procuratore generale presso questa Corte che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui contestato e la condanna dello stesso alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 30 giugno 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli articoli 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli articoli 73 e 74, ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore dell'imputato che ha chiesto il rigetto dell'eccezione sollevata dall'eccezione sollevata dal p.g. deducendone la manifesta infondatezza;

O S S E R V A

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli articoli 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare, una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati se operasse la Corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza, o la mera apparenza, dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa Corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la Corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, secondo comma Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato *ex art. 24 Cost.*, di esercizio del proprio diritto di difesa di ogni stato e grado del procedimento non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che è stato assoggettato al processo.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m., la funzione di Organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto previsto dagli articoli 73 e 74 ord. giud.

Ora, se è indubitabile che la previsione di limiti al potere di p.m. non è, di per sè, in contrasto con la carta fondamentale (tanto è vero che in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale — da ultimo, ord. Corte cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo.».

Né l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione. giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la Corte di poter affermare, *rebus sic stantibus*, anche la violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Pur dovendosi ribadire che, a differenza di quanto previsto per l'imputato, il diritto del p.m. ad una revisione di merito della decisione non trovi una diretta copertura costituzionale, è innegabile che un sistema che preveda lo svolgimento di un processo giusto — come tale previsto dalla Costituzione all'art. 111 nella sua interezza — contempli la possibilità che anche il p.m., nell'interesse superiore della giustizia, veda riconosciuto il suo potere di interloquire sempre nel processo fino, alla sua conclusione, passando attraverso una revisione critica degli errori contenuti nella sentenza, non necessariamente, circoscritti ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto: — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, commi primo, sesto e settimo Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi, tassativamente determinati, di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza, rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un possibile, quanto ingiustificato, allungamento dei tempi di definizione del processo.

Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, sembra essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono ancora; rinvenibili per quanto rileva in questa, sede nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento deliberate nell'ambito di processi pendenti, alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente: garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art. 25 Cost.* di una retroattività delle dette norme; esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che ne sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento, la quale esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia, di tipo intermedio, dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattito sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2 della legge in esame, nella parte in cui prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza — per il suo contenuto definitivo — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, settimo comma Cost. e, per altro verso, dell'art. 3 Cost. sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, 97 e 112 Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 30 giugno 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 168

*Ordinanza del 6 luglio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Giordano Carmelo Antonio ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Giordano Carmelo Antonio e Giordano Vincenzino Giuseppe definito con sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Agrigento - Sezione distaccata di Licata, in data 12 maggio 2005, con la quale nei confronti dei predetti imputati è stato dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di furto aggravato e violazione della legge urbanistica — per preclusione da precedente giudicato.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal procuratore generale presso questa Corte che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro contestati e la condanna degli stessi alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 6 luglio 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore degli imputati che si è associato all'eccezione sollevata dal p.g.;

O S S E R V A

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte:

rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la Corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza, o la mera apparenza, dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa Corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la Corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo» è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, secondo comma Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost., di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che è stato assoggettato al processo.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di Organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ora, se è indubitabile che la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale (tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale — da ultimo, ord. Corte cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la Corte di poter affermare, *rebus sic stantibus*, anche la violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Pur dovendosi ribadire che, la differenza di quanto previsto per l'imputato, il diritto del p.m. ad una revisione di merito della decisione non trovi una diretta copertura costituzionale, è innegabile che un sistema che preveda lo svolgimento di un processo giusto — come tale previsto dalla Costituzione all'art. 111 nella sua interezza — contempli la possibilità che anche il p.m., nell'interesse superiore della giustizia, veda riconosciuto il suo potere di interloquire sempre nel processo fino alla sua conclusione, passando attraverso una revisione critica degli errori contenuti nella sentenza, non necessariamente circoscritti ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, commi primo, sesto e settimo Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di Cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di Cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi, tassativamente determinati, di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza, rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un possibile, quanto ingiustificato, allungamento dei tempi di definizione del processo.

Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, sembra essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento deliberate nell'ambito di processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art. 25 Cost.* di una retroattività delle dette norme, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che ne sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento, la quale esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia, di tipo intermedio, dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattito sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2 della legge in esame, nella parte in cui prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza — per il suo contenuto definitivo — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, settimo comma Cost. e, per altro verso, dell'art. 3 Cost. sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli articoli 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, 97 e 112 Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 6 luglio 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 169

*Ordinanza del 7 luglio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Woodrow Maria Elena ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Woodrow M. Elena, nata a Palermo il 6 febbraio 1948, La Loggia Enrico, nato ad Agrigento il 25 febbraio 1947 e Giorgianni Vittorio, nato a Palermo il 26 giugno 1941, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo, in data 15 luglio 2004, con la quale i predetti imputati sono stati assolti dalla contravvenzione di cui all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 loro ascritta al capo A) ed i soli Woodrow e La Loggia anche dalla contravvenzione di cui all'art. 163, d.lgs. n. 490/1999, loro ascritta la capo B) perché il fatto non costituisce reato;

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza degli imputati in ordine ai detti reati e la condanna degli stessi alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza odierna il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 per violazione degli artt. 3 e 111 secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore degli imputati che ha controdedotto opponendosi all'eccezione sollevata dal p.g., ritenendola infondata e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello;

O S S E R V A

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte:

rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, secondo comma c.p.p. non potendo, peraltro, trovare applicazione nel caso in esame, in assenza di specifico richiamo, il disposto del novellato art. 580 c.p.p. prima che sia stato percorso l'intero iter procedimentale descritto dalla norma transitoria.

E in ogni caso l'applicazione dell'art. 580, c.p.p. non eliminerebbe i sospetti di incostituzionalità rimanendo comunque preclusa al p.m. la possibilità di prospettare motivi di merito.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare, puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la Corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza o la mera apparenza, dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa Corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la Corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24, secondo comma Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato *ex* art. 24 Cost., di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m.

è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che è stato assoggettato al processo.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di Organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 ord. giud..

Ora, se è indubitabile che la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale (tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale — da ultimo, ord. Corte cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di prevista politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Né l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la Corte di poter affermare, *rebus sic stantibus*, anche la violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Pur dovendosi ribadire che, a differenza di quanto previsto per l'imputato, il diritto del p.m. ad una revisione di merito della decisione non trovi una diretta copertura costituzionale, è innegabile che un sistema che preveda lo svolgimento di un processo giusto — come tale previsto dalla Costituzione all'art. 111 nella sua interezza — contempli la possibilità che anche il p.m., nell'interesse superiore della giustizia, veda riconosciuto il suo potere di interloquire sempre nel processo fino alla sua conclusione, passando attraverso una revisione critica degli errori contenuti nella sentenza, non necessariamente circoscritti ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, commi primo, sesto e settimo Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi, tassativamente determinati, di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un possibile, quanto ingiustificato, allungamento dei tempi di definizione del processo.

Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, sembra essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento deliberate nell'ambito di processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art.* 25 Cost. di una retroattività delle dette norme, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice;

Non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base di tale scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento, la quale esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia, di tipo intermedio, dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma Cost., in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattimento sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, comma 2 della legge in esame che prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza — per il suo contenuto definitorio — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, settimo comma Cost. e, per altro verso, dell'art. 3 Cost. sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 111, commi secondo, sesto, settimo, 97 e 112 Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 7 luglio 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 170

*Ordinanza dell'8 maggio 2006 emessa dal Giudice di pace di Pisa
nel procedimento penale a carico di Bertini Luca ed altri*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di retroattività della norma penale più favorevole.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL GIUDICE DI PACE

Il 18 aprile 2006 ha emesso la seguente ordinanza avente ad oggetto: Rimessione alla Corte costituzionale del procedimento penale n. 1592/2002 R.G.N.R., nei confronti dei signori Bertini Luca, Bertini Simone, Landi Gabriella tutti difesi a fiducia dall'avv. A. Senese del foro di Pisa, ai quali sono contestati reati di ingiuria e minacce *ex* artt. 594 e 612 c.p. proferite nei confronti della signora Beatrice Benedetti, come da memoria *ex* art. 121 c.p.p. depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 5 aprile 2006.

Osserva questo giudice che i fatti commessi risalirebbero a data anteriore a 30 luglio 2002 come da capo d'imputazione e per cui anche a tener conto della interruzione, la prescrizione penale di tre anni e sei mesi sarebbe avvenuta nel termine e scaduta dal 30 gennaio 2006. La prescrizione triennale prevista dalla vigente legge 5 dicembre 2005, n. 251, trova applicazione per quelle sanzioni alternative a pene detentive quali la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità nella misura da 6 a 30 giorni per la prima e da dieci giorni a tre mesi per la seconda, che sono concretamente irrogate e comminate dal giudice di pace per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p.

Per la citata legge sulla prescrizione, dall'art. 10, comma 3, scaturisce che le disposizioni dell'art. 6 della medesima legge 5 dicembre 2005, n. 251, non si applicano ai processi di primo grado in cui venga data apertura del dibattimento.

Va osservato pertanto che la suddetta statuizione va concretamente a ledere il principio della retroattività della legge più favorevole che per rango costituzionale si riferisce solo ai casi di leggi eccezionali o temporanee.

Rilievo pertanto non manifestamente infondato alla stregua di quanto disposto dai novellati artt. 157, 160 1161 c.p.;

Altrimenti viene introdotta una limitazione ed un iniquo discrimine al principio di natura costituzionale della applicabilità della normativa più favorevole, con eccezione dei processi di primo grado in cui vi è apertura del dibattimento.

E ciò appare del tutto immotivato ed esiziale perché viene ad evidenziare applicazioni privilegiate. Ciò appare pertanto in modo evidente in aperto contrasto con i principi di uguaglianza sanciti dall'art. 3 della Carta costituzionale.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale, per contrasti con gli artt. 3 e 25 Cost. per le 4 applicazioni dell'art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui statuisce che le disposizioni dell'art. 6 della medesima legge non si applicano ai processi di primo grado in cui vi sia stata apertura del dibattimento.

Dispone, conseguentemente, la sospensione del processo in corso.

Ordina, la notificazione della presente ordinanza al p.m., alle parti private e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dispone, infine, la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale unitamente agli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Pisa, addì 8 maggio 2006

Il giudice di pace: SARACINO

07C0402

N. 171

*Ordinanza del 30 maggio 2006 emessa dal giudice di pace di Siracusa
sul ricorso proposto da Oilid Khiari c/ Prefettura di Siracusa*

Straniero - Espulsione amministrativa - Divieto di espulsione in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge «di nazionalità italiana» - Estensione del divieto in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge già residenti in Italia e regolarmente muniti di permesso di soggiorno - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione di principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto - Violazione del principio di tutela dell'unità familiare - Violazione del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c).
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30.

Straniero - Ricongiungimento familiare - Limitazione ai soli figli maggiorenni a carico, incapaci di provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidità totale - Estensione ai «giovani adulti» ancora a carico dei familiari per ragioni obiettive - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Irragionevolezza - Violazione dell'art. 8 della CEDU - Violazione dei principi di tutela dell'unità familiare e di tutela della famiglia.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, art. 29, comma 1, lett. b-bis).
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva in esito all'udienza in camera di consiglio del 27 maggio 2005,

O S S E R V A

Il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Siracusa il 4 maggio 2005 nei confronti di Oilid Khiari non appare sorretto da congrua motivazione, ad esempio per quanto attiene alla posizione anagrafica del ricorrente, mentre le informazioni del commissariato di P.S. di Mazara del Vallo vengono richiamate al solo scopo di rilevare «il concreto pericolo che lo stesso si sottragga all'esecuzione del provvedimento espulsivo»; eppure alla luce della documentazione allegata al ricorso e a quella acquisita in sede di udienza risulta che Oilid Khiari:

è nato in Italia (a Mazara del Vallo) il 26 giugno 1979;

è residente a Mazara del Vallo (per immigrazione da Civitanova Marche) dal 12 maggio 1999;

è inserito in un regolare nucleo familiare — composto da madre, padre e tre fratelli dei quali egli è il maggiore — come si apprende dal certificato dello stato di famiglia rilasciato dal comune di Mazara il 6 maggio 2005;

è ufficiale il suo collegamento alla famiglia: un invito del Centro di servizio sociale per adulti — evidentemente riferito al figlio Oilid — è stato inviato al padre, Abdelkarim, in data 24 maggio 2005 dall'assistente sociale.

Di tali elementi qualificanti non è cenno nel decreto di espulsione, ove infatti viene, disposto «che lo stesso sia accompagnato alla frontiera» in violazione dell'art. 13, comma 15, che esclude l'applicazione di detta misura nei confronti dello straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.

Alla luce degli stessi elementi sembra poi sorprendente il riferimento «al concreto pericolo che lo stesso si sottragga alla esecuzione del provvedimento espulsivo», posto che la situazione familiare del ricorrente, ora riferita, rende drammaticamente inesigibile la spontanea ottemperanza a detto provvedimento che farebbe del cittadino tunisino Oilid Khiari «uno straniero in patria» in quanti avviato verso uno Stato (paradossalmente il suo) nel quale egli non ha alcuna radice.

Ebbene ciò precisato in linea di fatto, va rilevato in punto di diritto che tra i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dall'art. 2 della carta costituzionale rientra a pieno titolo il diritto all'unità familiare; diritto che l'art. 2 del d.lgs. n. 286/1998 garantisce anche nei confronti dello straniero al quale infatti «sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». Si ricordi, in proposito, l'art. 8 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo in virtù del quale «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare» e non può aversi «interferenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto» salvo che sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale e per la sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati.

Va detto per inciso che attualmente lo stato di dipendenza, anche economica, del ricorrente dalla sua famiglia è reso evidente dalla recente (4 maggio 2005) dimissione dalla casa circondariale di Siracusa, circostanza che, al momento, rende inevitabile il ricorso al sostegno della famiglia d'origine, di cui è già data prova dalla presenza in udienza di un legale giunto da Mazara del Vallo su incarico, per come riferito, della madre del giovane Oilid, nonché dal prevedibile impegno del padre Abdelkarim già convocato dal Centro di S.S. per adulti in vista del reinserimento del figlio.

A chi mai del resto potrebbe rivolgersi il giovane Khiari se non hai genitori; quale potrebbe essere, se non i propri familiari, l'unico punto di riferimento, atteso che costoro vivono e lavorano a Mazara ormai da anni, muniti di regolare permesso.

Al cospetto del quadro ora delineato viene in rilievo, a parere di questo giudice, l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 il quale per un verso è fortemente ispirato al rispetto dell'unità familiare (comma 2, lettera c) allorché dispone il divieto di espulsione «degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana», ma così disponendo mostra di obliterare il già citato art. 2 del d.lgs. n. 286/1998 che riconosce anche allo straniero il diritto fondamentale all'unità familiare; viene cioè esaltato il principio dell'unità familiare in favore del cittadino italiano, viene negato al cittadino straniero.

Viene altresì in rilievo l'art. 29, comma 1, lett. b-bis) che consente il riconongiungimento per i figli maggiorenni «qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale», restringendo irragionevolmente i casi di sostegno un favore dei figli, pur maggiorenni, che necessitano della solidarietà che solo il vincolo familiare, può assicurare.

Si ricordi, al riguardo, che l'art. 30 della Costituzione afferma il diritto e il dovere dei genitori di «mantenere» i figli, formula che non può intendersi limitata all'ambito del mero sostentamento materiale, ma piuttosto estesa fino a ricomprendervi ogni forma di assistenza e sostegno dei quali i figli mostrino, stabilmente ovvero occasionalmente, di avere bisogno.

In definitiva non sembrano manifestamente infondate le questioni di costituzionalità dell'art. 19, comma 2, lett. c) e 29, comma 1, lett. b-bis) del d.lgs. n. 286/1998, in relazione agli artt. 2, 10, 29 e 30 della Costituzione e se rimette il giudizio al giudice delle leggi ritenendole rilevanti ai fini del presente procedimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 7;

Ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità dell'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998 in relazione agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione nella parte in cui dispone il divieto di espulsione esclusivamente in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge «di nazionalità italiana» escludendo un analogo divieto in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge già residenti in Italia e regolarmente muniti di permesso di soggiorno; nonché dell'art. 29, comma 1, lett. b-bis, del d.lgs. n. 286/1998 in relazione agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della costituzione nella parte in cui limita il riconongiungimento familiare in favore dei figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, senza estendere analogo diritto ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettivi;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la notifica della presente ordinanza al ricorrente, presso lo studio del suo difensore, e al difensore, alla Prefettura di Siracusa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere.

Siracusa, addì 29 maggio 2005

Il giudice di pace: VALVO

N. 172

*Ordinanza del 17 luglio 2006 emessa dal Giudice di pace di Chioggia
sul ricorso proposto da Baldo Alberto*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Richieste del pubblico ministero - Obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione anche nel caso in cui abbia espresso parere contrario alla citazione - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 25, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Visto il ricorso immediato *ex art.* 21, d.lgs. n. 274/2000 presentato in data 6 luglio 2006 da Baldo Alberto, difeso dall'avv. Giorgio Vianelli del Foro di Venezia, nei confronti di Lando Antonio R.G.N. 47/2006, esaminato il parere contrario alla citazione formulato, *ex art.* 25, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, ha emesso la seguente ordinanza.

Con ricorso immediato *ex art.* 21, d.lgs. n. 274/2000 il sig. Baldo Alberto, dirigente del settore dei lavori pubblici del comune di Chioggia, nato a Chioggia il 3 novembre 1947 ed ivi residente in viale Po n. 13, a mezzo del difensore avv. Giorgio Vianelli, con studio in Chioggia, Borgo San Giovanni n. 641 espose di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa del sig. Lando Antonio che, il giorno 25 maggio 2006 alle ore 15,30, mentre il Baldo si trovava nel proprio ufficio sito in Chioggia, Calle Nordio Marangoni, lo ingiuriava profferendo reiteratamente ad alta voce, sì da essere udito da altri dipendenti della struttura pubblica, le seguenti frasi: «Ingegnere lei è un incapace, non ha i coglioni per ricoprire quest'ufficio ... ingegnere lei è un incapace».

Chiedeva, pertanto, il ricorrente che il giudice volesse fissare udienza per procedere nei confronti del suindicato Lando Antonio, il quale veniva individuato specificando esclusivamente la sua residenza, per il reato di cui all'art. 594 c.p.

Per il ristoro di tutti i danni subiti il ricorrente, contestualmente al ricorso *ex art.* 23, d.lgs. n. 274/2000, si costituiva parte civile.

Presentato il ricorso immediato in cancelleria in data 4 ottobre 2004, il 13 luglio 2006 il pubblico ministero, ritenuto il ricorso inammissibile per mancanza delle generalità complete della persona citata a giudizio, formulava parere contrario alla citazione.

Questo giudice non ritiene di condividere le censure mosse al ricorso immediato dal pubblico ministero.

Come sentenziato dalla suprema Corte «non sussiste la causa di inammissibilità prevista dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, se il ricorso immediato presentato al giudice di pace non contiene l'indicazione della data e del luogo di nascita della persona citata a giudizio, ma riporti comunque l'indicazione del nome, del cognome e del luogo di residenza, in quanto deve escludersi che sussista a carico della persona offesa un onere di preventiva identificazione di colui nei cui confronti è presentato il ricorso, essendo sufficiente che l'atto non sia diretto *ad incertam personam*» (Cass. 11 aprile 2003, n. 21714).

La stessa Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 83 del 2 marzo 2004 ha avallato la suddetta interpretazione puntualizzando, altresì, che «la completa identificazione dell'imputato è differibile al momento della presentazione del medesimo avanti all'autorità procedente».

Ebbene, benché in motivato disaccordo con il parere del pubblico ministero, il d.lgs. n. 274/2000 non pare consentire al giudice di pace, nel caso di specie come in casi analoghi, il compiuto esercizio delle proprie prerogative.

È bene esaminare gli artt. 25 e ss., d.lgs. n. 274/2000.

L'art. 25, d.lgs. n. 274/2000 riconosce al pubblico ministero un vaglio preventivo in ordine all'ammissibilità del ricorso, alla fondatezza ed alla competenza per territorio del giudice adito. In tali casi lo stesso pubblico ministero «esprime parere contrario alla citazione» altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.

In ogni caso il pubblico ministero ha dieci giorni di tempo dalla comunicazione del ricorso per presentare le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.

Decorso detto termine, l'art. 26, d.lgs. n. 274/2000, prevede che il giudice di pace «anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste» provvede a norma dei commi 2, 3 e 4, commi che contemplano le ipotesi in cui il giudice di pace ritenga il ricorso inammissibile, manifestamente infondato, presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice ovvero presentato a giudice incompetente per territorio.

Qualora poi «non deve provvedere ai sensi dell'art. 26», dispone l'art. 27, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, il giudice di pace, entro venti giorni, convoca le parti in udienza con decreto il quale, tra l'altro, deve contenere «la trascrizione dell'imputazione».

L'art. 27, d.lgs. n. 274/2000, sostanzialmente, presuppone che un'imputazione, comunque, sia stata formulata mentre, come si è visto dall'esame degli articoli precedenti, ciò può anche non essere avvenuto.

Dall'esame del suddetto articolato risulta chiaramente che l'ipotesi in cui il pubblico ministero, ritenendo il ricorso inammissibile ovvero infondato ovvero presentato ad un giudice incompetente per materia, esprime parere contrario alla citazione mentre il giudice di pace ritenga, al contrario, il ricorso ammissibile ovvero fondato ovvero presentato al giudice competente, non è contemplato e, quindi, non è prescritto che tipo di provvedimenti il giudice, in mancanza della formulazione dell'imputazione, possa adottare in simili casi.

Né è possibile ricavare altrimenti, da altre norme, indicazioni chiare ed inequivoche a riguardo. Ed invero.

Non pare che il giudice, possa ugualmente emettere il decreto di convocazione delle parti il quale deve necessariamente contenere, a pena di nullità *ex art. 27, comma 5, d.lgs. n. 274/2000*, «la trascrizione dell'imputazione».

Né può il giudice, in analogia con quanto previsto dall'art. 17, comma 4, d.lgs. n. 274/2000 e dall'art. 409, comma 5 c.p.p., sopperire a tale carenza con il meccanismo della c.d. «imputazione coatta».

Vi osterebbe innanzitutto la considerazione che le suddette norme disciplinano situazioni ben differenti dal momento che in entrambi i casi, il giudice che dispone l'imputazione coatta è, a differenza di quanto avverrebbe nel caso di specie, un giudice diverso da quello che, in seguito alla formulazione dell'imputazione, conoscerà del merito.

Anche alla luce della costante recente giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine al principio di imparzialità del giudice (*cf. ex plurimis*, ord. n. 123 del 20 aprile 2004; ord. n. 370 del 2000; ord. n. 232 del 1999) sorgerebbero seri dubbi sulla terzietà di un giudice che dopo aver, in una fase antecedente l'assunzione, da parte della persona cui il reato è attribuito, della qualità di imputato, disposto che il pubblico ministero formuli l'imputazione, si accingesse, poi, egli stesso a celebrare il relativo dibattimento.

Non solo, l'art. 409, comma 5 c.p.c. è testualmente ed esclusivamente finalizzato a recuperare al procedimento penale, attraverso l'imposizione al pubblico ministero di elevazione dell'imputazione, un fatto per il quale questi abbia ritenuto non doversi esercitare l'azione penale; il potere del giudice si innesta, pertanto, in una situazione diametralmente opposta a quella, *de qua*, della citazione diretta e cioè di azione in ordine alla quale il pubblico ministero ha espresso non una valutazione contraria all'esercizio dell'azione da parte della persona offesa, bensì un dissenso con riguardo al mero *modus procedendi*.

Ed è di palmare evidenza, altresì, l'incompatibilità che l'imputazione coatta determinerebbe con l'esigenza, imposta dall'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 274/2000, di rispettare le forme speciali del ricorso immediato rispetto a quelle ordinarie.

A parte tutto ciò si ritiene, infine che, in base al noto brocardo *ubi voluit dixit*, la mancata specificazione di questo potere, in capo al giudice, sia frutto di una precisa volontà del legislatore rispettoso delle prerogative del pubblico ministero poiché, invece, nei casi in cui lo ha ritenuto, il legislatore ha chiaramente previsto che il giudice possa disporre che il pubblico ministero formuli l'imputazione.

D'altra parte il giudice non potrebbe neanche, in luogo dell'imputazione che il pubblico ministero non ha formulato riportare, *sic et simpliciter*, nel decreto di convocazione, l'addebito contenuto nel ricorso immediato.

Vi ostano, innanzitutto, ragioni di natura testuale.

L'art. 27, comma 3, lett. *d*), d.lgs. n. 274/2000, come si è già detto, prevede che il decreto di convocazione debba contenere, a pena di nullità, «la trascrizione dell'imputazione», così lasciando intendere che il contenuto della *traslatio* debba necessariamente preesistere in un testo, mentre l'art. 21, d.lgs. n. 274/2000, che disciplina il contenuto del ricorso immediato, impone al ricorrente, al comma 2, lett. *f*) una ben diversa, e non necessariamente sintetica «descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli che si assumono violati».

Questo giudice è ben consapevole che, sempre per rimanere nell'ambito testuale, nel testo del decreto legislativo reso pubblico, ufficiosamente, subito dopo la sua approvazione, il 25 agosto 2000, da parte del Consiglio dei ministri, nel testo dell'innanzi citato art. 27, comma 3, lett. *d*), dopo le parole «trascrizione dell'imputazione» compariva l'inciso «formulata dal pubblico ministero».

Non si ritiene, tuttavia, che l'eliminazione, nella stesura definitiva, di tale inciso possa costituire argomento decisivo, inequivoco ed idoneo a confutare l'assunto poc'anzi esposto e sufficiente, in sé, a sostenere la tesi diretta a consentire che l'addebito contenuto nel ricorso possa sostituire la mancata formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero.

Soprattutto però, va considerato che consentire al giudice, nel caso in cui il pubblico ministero abbia espresso parere negativo alla citazione, di adottare l'addebito contenuto nel ricorso significherebbe ammettere il pieno ed esclusivo esercizio dell'azione penale in capo al ricorrente sottraendolo al pubblico ministero, unico soggetto, invece, abilitato a formulare l'imputazione, come si ricava chiaramente dall'art. 25, d.lgs. n. 274/2000 oltre che dall'intero ordinamento.

È ben vero che, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale (*cfr.*, *ex plurimis*, Corte cost. 30 dicembre 1993, n. 474 e Corte cost. 18 giugno 1982, n. 114), la Costituzione, nel prevedere che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale non sancisce affatto la regola, in capo allo stesso, del monopolio dell'azione penale ma ammette la legittimità di una norma ordinaria che riconosca anche al privato la titolarità di tale azione.

Ma intanto ciò verrebbe consentito, secondo la Consulta, purché si tratti di titolarità non esclusiva ma sussidiaria e concorrente rispetto a quella del pubblico ministero, al contrario di quanto, invece, si realizzerebbe nel caso in esame dal momento che, nel sistema costruito dagli artt. 21 e ss., d.lgs. n. 274/2000, pur fondato sulla netta distinzione tra iniziativa del privato ed intervento del pubblico ministero, al primo verrebbe ugualmente consentito, ed addirittura con espresso parere contrario alla citazione da parte del secondo, di ottenere, sia pure nei soli casi in cui il giudice non ritenga sussistenti le ipotesi di cui all'art. 26, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 274/2000, l'emissione del decreto di convocazione.

Va ribadito, invero, che l'art. 27, d.lgs. n. 274/2000 non introduce alcun parametro positivo la cui sussistenza determina l'emissione del decreto di convocazione ma tale emissione è scelta obbligata per il giudice in tutti i casi in cui non ritenga di dover accedere agli esiti «abortivi» del ricorso di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 26, d.lgs. n. 274/2000.

Né l'anomalia verrebbe meno, ed anzi apparirebbe ancora più evidente ed accentuata, qualora si volesse ritenere la formulazione dell'imputazione, sia pure attinta dall'addebito contenuto nel ricorso introduttivo, come atto del giudice, dal momento che verrebbe anche in tal caso palesemente disattesa la prerogativa della formulazione dell'imputazione in capo al pubblico ministero.

Il giudice, sostanzialmente, in assenza di una imputazione ritualmente formulata, si troverebbe ad esercitare, d'ufficio, l'azione penale.

Non si ignora neanche che la Corte di cassazione, nella sentenza n. 40836 del 20 settembre 2004, dopo aver affermato che il giudice di pace è tenuto a verificare il requisito di ammissibilità del ricorso nei termini richiesti alla lettera f) del comma 1 dell'art. 21, d.lgs. n. 274/2000, conclude riconoscendo allo stesso giudice «la possibilità di trascrizione dell'imputazione ai fini di formazione del decreto finalizzato alla udienza di comparizione delle parti, per l'ulteriore corso».

In ordine a tali conclusioni tuttavia, non si può non evidenziare lo stridente contrasto fra le stesse e le premesse contenute nella medesima sentenza secondo cui pure «il fatto di trascrizione dell'imputazione non equivale a quello di formulazione della medesima, posto che il primo atto si esercita su un'imputazione già formata e, dunque, la presuppone completa negli elementi di descrizione del fatto, qualificazione giuridica del medesimo ed individuazione dell'imputato» e, pertanto «deve senz'altro concludersi che, escluso che alla imputazione sia tenuto il pubblico ministero esentato dalla legittima ed incensurabile espressione di parere contrario (pur non vincolante) al procedimento di citazione diretta, il giudice di pace ove ravvisi (...) un reale difetto dell'imputazione, ragione di inammissibilità del ricorso, altro potere non ha se non quello di dichiarare tale inammissibilità».

Anche in considerazione di tale contrasto si ribadiscono tutte le argomentazioni innanzi riportate, che si ritengono comunque pregnanti e prevalenti.

Scartate, per i motivi sopra dedotti, le soluzioni dell'imputazione coatta e quella della formulazione dell'imputazione attraverso il richiamo all'addebito contenuto nel ricorso immediato, sembrerebbe che al giudice, stante il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero che ha espresso parere negativo alla citazione, non resti, come ultima alternativa rimasta, pur non ritenendo di dover condividere le censure di inammissibilità del ricorso, che disporre la restituzione degli atti al rappresentante della pubblica accusa, come suggerito, del resto, dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 33675 del 27 maggio 2004.

Anche tale opzione, tuttavia, non pare esente da gravi censure.

Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 274/2000, come si è visto, le determinazioni del pubblico ministero di cui all'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 non condizionano le decisioni del giudice: tutti i provvedimenti reiettivi

del ricorso di cui all'art. 26 d.lgs. n. 274/2000 possono essere assunti dal giudice anche in contrasto con la posizione del pubblico ministero e pure se lo stesso, decorso il termine di cui all'art. 25, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, sia rimasto inerte.

Anzi, anche nel caso in cui questi abbia formulato l'imputazione, al giudice è consentito interrompere l'*iter* procedimentale attivato dal privato qualora ritenga di dover adottare uno dei suddetti provvedimenti recettivi.

Del resto, se si fosse previsto l'obbligo per il giudice di fissare sempre l'udienza ogni qualvolta il pubblico ministero proceda alla contestazione formale del reato, verrebbe meno la stessa funzione di controllo sul ricorso in questa fase preliminare.

Il d.lgs. n. 274/2000 ha voluto, sostanzialmente affidare il controllo finale sui requisiti formali e sostanziali del ricorso al giudice al quale è soltanto precluso, come si è già detto, ogni intervento sulla imputazione, a modifica o ad integrazione.

Ammettere, pertanto, nel caso di specie, che il giudice, pur in disaccordo con le valutazioni del pubblico ministero, debba vedersi ugualmente costretto ad interrompere l'*iter* del ricorso diretto equivarrebbe a riconoscere a quello che oltretutto lo stesso art. 25, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 definisce un mero «parere» del pubblico ministero una portata vincolante, una sorta di potere di veto sulla procedura del ricorso che il legislatore, invece, non pare assolutamente aver configurato, come anche evidenziato nella succitata pronuncia della suprema Corte n. 40836/2004, laddove si rileva il carattere «non vincolante» del parere contrario espresso dal pubblico ministero.

Nel sistema vigente come innanzi delineato, in definitiva, il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, come avvenuto nella fattispecie in esame, non pare consentire al giudice un compiuto esercizio delle proprie prerogative giurisdizionali.

Pare potersi sostenere, tirando le somme, che solamente la formulazione dell'imputazione può consentire al giudice di effettuare il dovuto controllo sui requisiti formali e sostanziali del ricorso onde poter provvedere ai sensi dell'art. 26, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 274/2000 qualora ritenga di condividere il parere del pubblico ministero ed ai sensi dell'art. 27, d.lgs. n. 274/2000, qualora, invece, ritenga di dover emettere il decreto di convocazione delle parti.

Solamente tale soluzione pare ugualmente rispettosa dei diritti del ricorrente e delle prerogative del pubblico ministero e del giudice.

È evidente, invero, che la formulazione dell'imputazione, anche qualora il pubblico ministero ritenga il ricorso inammissibile, infondato ovvero presentato ad un giudice incompetente per territorio, si pone come *conditio sine qua non* rispetto a qualsivoglia provvedimento che il giudice, in merito al ricorso, riterrà di adottare dal momento che, in caso contrario, come si è detto, non potrebbe il giudice procedere con l'emissione del decreto di convocazione, non essendo stata formulata l'imputazione dall'unico soggetto abilitato a formularla né, d'altra parte, potrebbe effettuare il dovuto controllo, che il legislatore gli rimette, in ordine ai requisiti formali e sostanziali del ricorso poiché, essendo mancata la formulazione dell'imputazione, e quindi non essendo stata esercitata l'azione penale, non è mai stato legittimamente posto nella condizione di poter svolgere tale controllo, potendo e dovendo, in tal caso, prendere solo atto del mancato esercizio dell'azione penale.

Tutto ciò premesso, si ritiene l'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 incostituzionale per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. dal momento che non prevedendo che, anche nel caso in cui esprime parere contrario alla citazione, il pubblico ministero debba formulare l'imputazione, determina un vincolo, per il giudice a cui il pubblico ministero ha formulato semplice parere contrario, di restituzione degli atti alla pubblica accusa, non potendo il giudice disporre, come si è visto, in maniera diversa e contrariamente all'ipotesi, inversa, in cui l'avvenuta formulazione dell'imputazione non impedisce al giudice di ritenere, invece, nel pieno esercizio delle proprie prerogative, il ricorso inammissibile, infondato ovvero presentato dinanzi ad un giudice incompetente.

L'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, inoltre, sempre nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione, è viziato con riferimento al parametro di cui all'art. 24, comma 2 Cost. che si assume violato laddove, con la restituzione degli atti al pubblico ministero, che necessariamente conseguirebbe alla formulazione del parere contrario alla citazione da parte della pubblica accusa, il ricorrente verrebbe privato di un importante strumento processuale riconosciutogli dal legislatore e, per di più, per ragioni non condivise dal giudice.

L'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, infine, sempre nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione, è viziato con riferimento al parametro della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma Cost. che si assume violato

laddove, con la restituzione degli atti al pubblico ministero, che necessariamente conseguirebbe alla formulazione del parere contrario alla citazione da parte della pubblica accusa, il ricorrente, producendo il ricorso gli stessi effetti, *ex art. 21, comma 5, d.lgs. n. 274/2000*, della presentazione della querela, vedrebbe il proprio ricorso seguire l'*iter* tradizionale, con tempi notevolmente più lunghi rispetto a quelli stabiliti per il ricorso immediato che, invece, consente l'instaurazione del giudizio senza la fase delle indagini preliminari.

La rilevanza della sollevata questione di incostituzionalità emerge chiaramente da tutto quanto innanzi dedotto ed è ancor più evidente se si considera che nella fattispecie in esame mentre, allo stato, parrebbe che al giudice non rimanga che prendere atto del parere contrario all'imputazione da parte del pubblico ministero con conseguente restituzione degli atti, alla luce, invece, della già sopra indicata sentenza della Corte di cassazione n. 21714 dell'11 aprile 2003 e dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 83 del 2 marzo 2004, qualora al giudice venisse, invece, consentito il dovuto il controllo finale sui requisiti formali e sostanziali del ricorso, questo darebbe esiti opposti a quelli cui è pervenuto il pubblico ministero, con conseguente emissione del decreto di convocazione delle parti.

Non ignora il sottoscritto rimettente l'insegnamento della Corte costituzionale espresso nelle ordinanze n. 361 del 28 settembre 2004-4 ottobre 2005 e n. 381 del 28 settembre 2005-7 ottobre 2005, aventi ad oggetto la medesima norma della cui costituzionalità anche in questa sede si dubita.

Nella prima ordinanza in cui, in una fattispecie analoga a quella in esame, la questione di incostituzionalità veniva posta nei medesimi termini, la Corte rileva che il giudice *a quo* non avrebbe compiuto il necessario sforzo ermeneutico per individuare una soluzione che consenta un effettivo controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale senza sacrificare i diritti di tutte le parti private.

Ed anche nella suddetta pronuncia n. 381/2005 la Corte non manca di evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia prospettato, in via interpretativa, varie soluzioni per far fronte alla asserita situazione di paralisi in cui verrebbe a trovarsi il procedimento, non esclusa la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda con le forme ordinarie.

Non si può non evidenziare, tuttavia, che le soluzioni adottate dalla giurisprudenza di legittimità (trascrizione dell'imputazione da parte del giudice di pace ovvero restituzione del ricorso al pubblico ministero) non si sottraggono, come già sopra profusamente dedotto, alle censure di costituzionalità già esposte.

In particolare, preme sottolineare che l'eventuale invito alla formulazione coatta dell'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero successivamente alla restituzione degli atti disposta nei suoi confronti, contrasterebbe palesemente, per i motivi già riportati, con l'art. 111, secondo comma Cost.

E ciò pur senza considerare che la restituzione degli atti al pubblico ministero verrebbe disposta dal giudice del dibattimento competente *ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 274/2000* mentre l'invito alla formulazione coatta verrebbe, eventualmente, disposta da un diverso giudice, essendo competente il giudice individuato dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 274/2000.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, d'ufficio, solleva la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma e 111, secondo comma Cost. per le ragioni sopra dedotte.

Sospende, per l'effetto, il presente giudizio e manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, alla persona di cui si chiede la convocazione in giudizio, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento italiano.

Chioggia, addì 17 luglio 2006

Il giudice di pace: MINOIA

07C0404

N. 173

*Ordinanza del 12 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila
nel procedimento penale a carico di Lombardo Luigi*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella con facoltà di proporre entro un termine ricorso per cassazione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. 1158/04 R.G., appellante il Procuratore della Repubblica contro la sentenza in data 23 aprile 2004 del Tribunale di L'Aquila, che ha assolto l'imputato Lombardo Luigi dal reato continuato di usura aggravata commessa in L'Aquila sino al 10 giugno 2002;

O S S E R V A

All'udienza del 4 maggio 2006, il Procuratore Generale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 C.P.P., così come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione nonché per mancanza di ragionevolezza.

Secondo il p.m. dette norme, oltre che essere irragionevoli, contrastano con il principio generale di uguaglianza davanti alla legge.

I termini ed i motivi della istanza con cui è stata sollevata la questione sono i seguenti.

Premesso che sia possibile un errore in fatto del giudice di primo grado, prima della riforma si riconosceva il diritto a tutte le parti del processo di dolersi davanti alla Corte di appello. L'aver confermato tale diritto soltanto per una parte (l'imputato condannato in primo grado) e l'averlo negato per l'altra (il p.m. in caso di assoluzione dell'imputato) costituisce una palese negazione del principio costituzionale che vuole che il processo (tutto il processo e non soltanto la fase meramente dibattimentale) si svolga in condizione di parità tra le parti.

Non risolve detta questione la circostanza che il p.m. ha pur sempre un mezzo di impugnazione (l'appello limitatamente al caso di nuove prove sopravvenute e decisive, oppure, con riferimento al caso concreto, e per norma transitoria (art. 10 della novella n. 46/2006) il ricorso per cassazione: difatti si avrebbe pur sempre parità tra le parti, perché mentre l'imputato può appellare senza alcun limite, il p.m. non potrà esprimere doglianze o richieste più ampie di quelle deducibili in cassazione; in altre parole mentre l'imputato ha diritto ad un riesame del fatto in toto, l'accusa pubblica non potrà esprimere doglianze o richieste più ampie. Lo stesso dicasi per l'accusa privata (parte civile) che risulta avere poteri di impugnazione maggiori rispetto a quelli assegnati all'organo della pubblica accusa. È poi irragionevole l'aver garantito i diritti al risarcimento dei danni di una parte privata e non quelli della collettività esplicitanti nella pretesa punitiva dello Stato esercitata dal p.m.

Altro motivo di irragionevolezza è l'effetto del prolungamento della durata del processo: la norma transitoria (art. 10 della novella) prevede una declaratoria praticamente automatica di inammissibilità dell'appello del p.m., con facoltà del medesimo di proporre entro un termine ricorso per cassazione. Tale norma transitoria orbene non distingue tra processi pendenti in primo grado o in grado di appello né per questi il caso in cui si sia già formata la nuova prova decisiva. Se la prova nuova (nel caso di specie: perizia tecnica ed esame testimoni), pur non richiesta nei motivi di appello del p.m., secondo le norme processuali vigenti al momento dell'impugnazione, è stata ritenuta necessaria e decisiva dal giudice precedente (come nel caso di specie) ed è stata espletata e raccolta nel pieno contraddittorio delle parti, resterebbe irragionevolmente vanificata la «ragionevole durata del processo» per l'automatica inappellabilità prevista dall'art. 10 (norma transitoria. Il processo infatti verrebbe a regredire allo

stato di possibile impugnazione della sentenza di primo grado e quindi con il ricorso, in caso di accoglimento di quest'ultimo, a ricominciare dal primo grado con ripetizione delle prove che erano state già acquisite in grado di appello.

Questa Corte ritiene non solo che la questione sia rilevante perché la risoluzione della stessa in caso di accoglimento incide sul prosieguo del giudizio in corso, ma che la questione stessa non sia manifestamente infondata, in quanto le norme della legge denunciate producono una indubbia asimmetria tra accusa e difesa in violazione del principio di parità degli artt. 3 e 111 della Costituzione, oltre che essere irragionevoli con riguardo al principio della speditezza del processo.

P. Q. M.

Sospeso il giudizio in corso, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

L'Aquila, addì 12 giugno 2006.

Il Presidente: CANDELA

07C0405

N. 174.

Ordinanza dell'11 luglio 2006 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame sull'appello proposto da Laudano Alberto

Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà della misura in ordine al delitto di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis, cod. pen.) in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la insussistenza di esigenze cautelari - Interpretazione della Corte di cassazione (in sede di giudizio di rinvio) per il superamento della presunzione legale di pericolosità: necessità della prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione, ovvero dell'avvenuto recesso dalla stessa dell'indagato - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto agli imputati scarcerati per il venir meno delle esigenze cautelari, in base ad altra interpretazione della Corte di cassazione - Anticipazione del trattamento punitivo - Violazione del principio della riserva di legge per i provvedimenti restrittivi della libertà personale.

- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 13, comma secondo, e 27, primo comma.

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto da Laudano Alberto avverso l'ordinanza emessa in data 26 aprile 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere;

Letta la precedente ordinanza emessa in data 31 maggio 2005 da questo tribunale del riesame, con la quale veniva revocata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere;

Letta la sentenza n. 45524/2005 emessa dalla Corte suprema di Cassazione in data 20 ottobre 2005 (dep. 15 dicembre 2005) con la quale la predetta ordinanza di questo tribunale del riesame del 31 maggio 2005 è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio;

Sentito all'udienza camerale del 1° marzo 2006, alla quale il pubblico ministero non è comparso, il difensore, avvocato Vincenzo Strazzullo, il quale ha depositato memoria con documenti ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello;

A scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del 1° marzo 2006.

F A T T O

1. — Con ordinanza in data 26 aprile 2005 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere formulata del difensore di Laudano Alberto, imputato del delitto *ex art. 416-bis*, quale imprenditore addetto alla commercializzazione e distribuzione in Germania, di prodotti con marchi contraffatti del sodalizio Licciardi.

2. — Riteneva il g.i.p. la persistenza delle esigenze cautelari, stante il difetto di prova dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo.

3. — Questo tribunale del riesame, con ordinanza in data 31 maggio 2005, decidendo sull'appello proposto da Laudano Alberto, prendeva atto delle seguenti circostanze:

a) del decorso del tempo;

b) della specificità della condotta dell'appellante;

c) del sequestro preventivo di tutte le aziende di cui si servivano i coimputati, idoneo a rendere impossibile la reiterazione della condotta criminosa ascritta al Laudano;

d) della sostanziale incensuratezza del Laudano, gravato esclusivamente da una precedente condanna a 15.000 lire di ammenda per la contravvenzione *ex art. 669 cod. pen.*, risalente al 1975.

4. — Conseguentemente, in applicazione del principio di diritto che, ai fini del superamento della presunzione di cui al terzo comma dell'articolo 275 c.p.p., non è necessaria la dimostrazione di una vera e propria avvenuta rescissione del vincolo associativo (*cf. ex plurimis*, Cass. pen., I sez., n. 43572, C.c. 6 novembre 2002, dep. 24 dicembre 2002, ric. Diana, rv. 223108; in senso conf: Cass. pen., I sez., 1 febbraio 1993, Crudele; Cass. pen., I sez., 22 giugno 1992, Tallir; Cass. pen., VI sez., 7 giugno 1996, Frascati;), avuto riguardo al positivo accertamento dei parametri suindicati, così come già avvenuto per i coimputati Colella Gennaro, Ferraro Gennaro, Bandolo Giovanni, Maddaloni Raffaele, Russo Gioacchino, Pernice Vincenzo, Botta Salvatore, Perna Ciro, Caiazza Angelo, Buonocore Mario, Avolio Gaetano, Babbato Mattia, Zinzi Salvatore, Salati Luigi e Pasqualino Luigi, il Tribunale disponeva la revoca della misura della custodia cautelare in carcere anche nei riguardi dell'imputato Laudano Alberto.

5. — La Corte suprema di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, annullava la ordinanza di questo tribunale del riesame, con rinvio per un nuovo giudizio. Disattendendo l'interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen. formulata da questo Tribunale del riesame, il giudice di legittimità sosteneva la necessità, per il superamento della presunzione legale circa la sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (prevista dal terzo comma dell'art. 275 c.p.p.), di «elementi concreti, atti a far desumere un avvenuto scioglimento del clan camorristico, oppure un avvenuto recesso dallo stesso dell'attuale indagato».

6. — All'odierna udienza camerale, alla quale il pubblico ministero non è comparso, il difensore eccepiva e deduceva che:

a) analoga accusa mossa al Laudano (all'epoca dei fatti residente in Germania), dall'Autorità tedesca (Procura di Berlino), per i medesimi fatti, era stata archiviata, per l'inesistenza di condotte penalmente rilevanti: «qui a Berlino non è stata individuata alcuna succursale di questa associazione; pertanto, anche alle ipotesi previste dall'art. 129 c.p. (Strafgetzbuch) nella rispettiva versione in vigore, visti i risultati dell'indagine, è da rispondere in modo negativo; pertanto il procedimento nei confronti dell'indiziato di reato sig Laudano viene archiviato»;

b) dallo stesso capo di imputazione emergerebbe che l'associazione risultava contestata con «fatti accertati fino al 2003»: ciò che avrebbe potuto dimostrare l'avvenuta cessazione delle attività del preteso sodalizio criminoso;

c) analogo provvedimento di revoca della misura cautelare personale, emesso da questo tribunale del riesame nei riguardi del coimputato Ferraro Gennaro, gravato da identico ricorso per cassazione del pubblico ministero, era stato condiviso da altro Collegio della medesima sezione della Corte suprema di cassazione, che aveva rigettato il ricorso del pubblico ministero, con la sentenza n. 42338/2005 (Cass. pen., II sez., C.c. 8 novembre 2005, dep. 23 novembre 2005), che aveva condiviso la contrapposta interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 c.p.p. seguita da questo tribunale del riesame;

d) analogo provvedimento di revoca della misura cautelare personale, emesso da questo tribunale del riesame nei riguardi del coimputato Colella Gennaro, gravato da identico ricorso per cassazione, era stato condiviso

da altra sezione della Corte suprema di Cassazione, che aveva rigettato il ricorso del pubblico ministero, con la sentenza n. 32874/2005 (Cass. pen., VI sez., C.c. 23 maggio 2005, dep. 2 settembre 2005), che aveva condiviso la contrapposta interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 c.p.p. seguita da questo tribunale del riesame;

e) analogo provvedimento di revoca della misura cautelare personale, emesso da questo tribunale del riesame nei riguardi del coimputato Maddaloni Raffaele, gravato da identico ricorso per cassazione, era stato condiviso da altra sezione della Corte suprema di cassazione, che aveva rigettato il ricorso del pubblico ministero, con la sentenza n. 46560/2005 (Cass. pen., I sez., C.c. 8 novembre 2005, dep. 20 dicembre 2005), che aveva condiviso la contrapposta interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 c.p.p. seguita da questo tribunale del riesame.

Concludeva il difensore perché questo Tribunale del riesame reiterasse la propria precedente ordinanza di revoca della custodia cautelare già applicata a Laudano Alberto.

7. — Il Tribunale si riserva la decisione.

D I R I T T O

1. — Nel presente giudizio di rinvio, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, è consentito al giudice di rinvio sollevare dubbi di legittimità costituzionale coinvolgenti l'interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo la norma stessa ricevere obbligatoria applicazione nel giudizio rescissorio, cosicché il giudice di tale fase, essendo vincolato al detto principio di diritto, non ha soluzione diversa, per contestare la *regula iuris* indicata dal giudice della Corte suprema, da quella di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma che sarebbe tenuto ad applicare, proprio perché così interpretata; e ciò sia ove tale principio costituisca la conseguenza di una linea ermeneutica del tutto isolata sia, a maggior ragione, ove il detto principio rappresenti l'adeguamento all'indirizzo interpretativo, se non consolidato, almeno prevalente (Corte cost., sent. n. 408, 24 ottobre 2005; in senso conf.: Corte cost., sent. n. 16, 18 febbraio 1998; Corte cost. ord. n. 11 del 21 gennaio 1999).

2. — Tanto premesso in rito, va innanzitutto preso atto — e tale principio viene integralmente condiviso dal tribunale — che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione di stampo mafioso, deve essere senz'altro applicata la misura della custodia cautelare in carcere, senza necessità di accertare le esigenze cautelari, che sono presunte per legge, sicché al giudice di merito incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo della motivazione diventa più rigoroso nell'ipotesi in cui l'indagato avvii posto in evidenza elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari, dovendosi allora addurre o, quanto meno, dedurre gli elementi di fatto sui quali la prognosi positiva può essere fatta (Cass., sez. un., 5 ottobre 1994, Demitry).

3. — La questione di diritto sottoposta all'esame di questo tribunale del riesame concerne l'interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale, in ordine al quale si sono formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali della Corte suprema di cassazione.

4. — Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, nei confronti di un indagato per il delitto associativo *ex art. 416-bis c.p.* la presunzione di pericolosità sociale, che, a norma dell'art. 275, comma 3 c.p.p., impone la misura della custodia cautelare in carcere, può essere superata soltanto quando risulti dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (Cass., sez. 6^a, 28 marzo 1996, Frascati; Cass., sez. 1^a, 8 febbraio 1995, Bonventre). In tale filone giurisprudenziale si colloca la sentenza della Corte suprema di annullamento con rinvio del presente procedimento, che, a fini del giudizio sulla persistenza o meno della presunzione legale di cui al terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen., ha vincolato questo Tribunale, con il principio di diritto che è necessaria l'acquisizione di «elementi concreti, atti a far desumere un avvenuto scioglimento del clan camorristico, oppure un avvenuto recesso dallo stesso dell'attuale indagato» (Cass. pen., II sez., n. 45524, C.c. 20 ottobre 2005, dep. 15 dicembre 2005, ric. p.m. inproc. Laudano).

5. — Un contrapposto orientamento giurisprudenziale (quello seguito da questo tribunale del riesame, con l'ordinanza del 31 maggio 2005, poi annullata dalla sentenza della Corte suprema di cassazione) considera, viceversa, possibile il venire meno della presunzione legale del *periculum in libertate* a fronte di elementi concreti e specifici, non necessariamente indicativi dell'avvenuta rescissione del rapporto associativo (Cass. pen., I sez., n. 43572, C.c. 6 novembre 2002, dep. 24 dicembre 2002, ric. Diana, rv. 223108), quali la sostanziale ammissione del fatto da parte dell'indagato, la peculiarità degli antecedenti e delle circostanze del fatto stesso (Cass., sez. 1^a,

1° febbraio 1993, Crudele), la sussistenza degli estremi della legittima difesa, reale o putativa, l'incensuratezza dell'indagato e l'assenza di carichi pendenti, la spontanea costituzione (Cass., sez. 1^a, 22 giugno 1992, Tallir), il ruolo svolto dal partecipante all'associazione mafiosa, caratterizzato da assoluta specificità e da esclusivo rilievo soggettivo, che rendono impossibile l'ulteriore attività criminosa (Cass., sez. 6^a, 7 giugno 1996, Frascati).

6. — Orbene, qualora il Tribunale non sollevasse la presente questione di legittimità costituzionale, si troverebbe costretto a rigettare l'appello proposto da Laudano Alberto, non essendovi in atti gli «elementi concreti, atti a far desumere un avvenuto scioglimento del clan camorristico», né la prova dell'«avvenuto recesso dallo stesso dell'attuale indagato», bensì soltanto la prova che il ruolo svolto dal Laudano è stato caratterizzato da assoluta specificità e da esclusivo rilievo soggettivo, che rendono impossibile l'ulteriore attività criminosa (Cass., sez. 6^a, 7 giugno 1996, Frascati): da ciò discende la rilevanza della questione, concernente la legittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen., così come interpretato dalla Corte suprema di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, costituendo tale interpretazione un precetto vincolante per questo tribunale del riesame, in virtù dell'articolo 627, terzo comma cod. proc. pen.: interpretazione che — tuttavia — viene ritenuta dal tribunale in contrasto con gli articoli 3, 13, secondo comma e 27, primo comma della Costituzione.

7. — Il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione investe, ad avviso di questo giudice remittente, il principio di ragionevolezza, dal momento che un'interpretazione della norma in esame così rigida, finisce con lo snaturare la volontà del legislatore, che, nel delimitare la presunzione in esame all'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, pur avendo inteso attribuire un coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connotato, non ha di certo inteso privare il giudice di merito del potere-dovere di accertare la sussistenza o meno delle esigenze cautelari. Ciò è disvelato, ad avviso di questo Tribunale, dalla chiara locuzione impiegata dal legislatore della norma in esame («salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»): ciò rende manifesto che la presunzione può considerarsi superata anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che, come nel caso di specie, fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato: di talché, pur in mancanza di una formale o univoca rescissione, per *facta concludentia*, del vincolo associativo, il giudice di merito deve essere tenuto a porre a raffronto il dato derivante dall'attribuzione del delitto *ex art. 416-bis c.p.* con gli elementi di segno contrario, dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, al fine di stabilirne la prevalenza o meno per negare o affermare l'esistenza delle esigenze cautelari.

8. — Un ulteriore profilo di violazione dell'articolo 3 della Costituzione si rileva dalla circostanza che, nel presente procedimento, alcuni coimputati del Laudano (Colella Gennaro, Ferraro Gennaro, Bandolo Giovanni, Maddaloni Raffaele, Russo Gioacchino, Pernice Vincenzo, Botta Salvatore, Perna Ciro, Caiazza Angelo, Buonocore Mario, Avolio Gaetano, Barbato Mattia, Zinzi Salvatore, Salati Luigi e Pasqualino Luigi) risultano essere stati scarcerati, per il venire meno delle esigenze cautelari, proprio in virtù dell'interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen. facente capo al filone giurisprudenziale seguito da questo tribunale del riesame. Tale interpretazione, peraltro, è stata condivisa da alcune sezioni della Corte suprema di cassazione che, nel rigettare il ricorso del pubblico ministero, hanno reso definitiva la scarcerazione dei coimputati del Laudano, mentre quest'ultimo, ove venisse accolta la contrapposta linea giurisprudenziale indicata dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte suprema di cassazione, finirebbe per essere ingiustamente discriminato *in peius* rispetto ai coimputati del medesimo processo. Ciò comporta la lesione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

9. — Inoltre, un'interpretazione così rigida del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen. si pone in contrasto anche con gli articoli 13, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione.

Tale interpretazione, infatti, genera radicali incertezze circa l'applicazione di una norma — quella sottoposta a scrutinio di costituzionalità — che si appalesa decisiva per il mantenimento o meno della custodia cautelare in carcere, così rimanendo vulnerato il secondo comma dell'articolo 13 della Costituzione, secondo cui la restrizione della libertà personale è ammessa «nei soli casi e modi previsti dalla legge»: legge che deve essere «certa», attesa la riserva di legge prevista dalla Costituzione, che ha stabilito che deve essere il legislatore a stabilire i presupposti legali per poter determinare la detenzione in carcere, con una legge che — ovviamente — deve essere «certa» ed «uguale» nei confronti di tutti i cittadini.

Ed ancora, l'interpretazione qui denunciata, proprio perché pretende una prova impossibile a fornirsi, finirebbe con l'equiparare, di fatto, la posizione del «giudicabile» a quella del «condannato». Con la conseguenza che la misura cautelare verrebbe a configurarsi come di fatto mai revocabile e, quindi, come vera e propria anticipazione del trattamento punitivo: in violazione del primo comma dell'articolo 27 della Costituzione. A tale proposito, risulta significativa la circostanza che il coimputato Maddaloni Raffaele, imprenditore, cui risultava conte-

stata, come al Laudano, la commercializzazione, in Paesi esteri, di capi di abbigliamento con marchi contraffatti per conto del clan, all'esito del giudizio abbreviato, è stato assolto dall'imputazione di cui all'articolo 416-bis c.p. e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa, per i soli reati di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen.

10. — In altri termini, ritiene il Tribunale che le ragioni che sorreggono l'orientamento giurisprudenziale prescelto, risultano rispondenti alla *ratio* effettiva della speciale disposizione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., di indubbia natura eccezionale, la cui portata — proprio perché riferita ad una norma già «eccezionale» — non può essere ulteriormente «dilatata», sino al punto da fare coincidere il superamento della presunzione legale soltanto con la dimostrazione dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo. Difatti, l'attribuzione alla norma di un tale contenuto precettivo significa, nella sostanza, ritenere che la presunzione possa essere vinta nei soli casi nei quali essa non sia più applicabile per il fatto che la partecipazione all'associazione mafiosa non è più attuale, mentre le linee della disciplina, rivelate dalla chiara locuzione impiegata dal legislatore («salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»), rendono manifesto che la presunzione deve potersi considerare superata anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato: di talché, pur in mancanza di una formale o univoca rescissione, per *facta concludentia*, del vincolo associativo, il giudice di merito deve essere tenuto, ad avviso di questo tribunale, a porre a raffronto il dato derivante dall'attribuzione del delitto *ex art. 416-bis c.p.* con gli elementi di segno contrario, dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, al fine di stabilirne la prevalenza o meno per negare o affermare l'esistenza delle esigenze cautelari.

11. — Per tutte le ragioni esposte in motivazione il tribunale ritiene che la dedotta questione di legittimità costituzionale sia non manifestamente infondata e, altresì, rilevante, atteso che la decisione di questo Tribunale — in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione — sull'appello in trattazione, si fonda proprio sulla interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen.: norma sottoposta al presente scrutinio di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3; 13, secondo comma e 27, primo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede che la presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari e della possibilità di salvarle esclusivamente con la custodia cautelare in carcere, possa venire meno soltanto con la prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione, ovvero dell'avvenuto recesso dalla stessa dell'indagato;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato Laudano Alberto, al difensore, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Napoli, il 1° marzo 2006.

Il Presidente: IAZZETTI

07C0413

N. 175

*Ordinanza dell'11 luglio 2006 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame
sull'appello proposto da Russo Gioacchino*

Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà della misura in ordine al delitto di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis, cod. pen.) in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la insussistenza di esigenze cautelari - Interpretazione della Corte di cassazione (in sede di giudizio di rinvio) per il superamento della presunzione legale di pericolosità: necessità della prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione, ovvero dell'avvenuto recesso dalla stessa dell'indagato - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto agli imputati scarcerati per il venir meno delle esigenze cautelari, in base ad altra interpretazione della Corte di cassazione - Anticipazione del trattamento punitivo - Violazione del principio della riserva di legge per i provvedimenti restrittivi della libertà personale.

- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 13, comma secondo, e 27, primo comma.

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza, sull'appello proposto da Russo Gioacchino avverso l'ordinanza emessa in data 10 maggio 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere;

Letta la precedente ordinanza emessa in data 14 giugno 2005 da questo tribunale del riesame, con la quale veniva revocata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere;

Letta la sentenza n. 45525/2005 emessa dalla Corte suprema di cassazione in data 20 ottobre 2005 (dep. 15 dicembre 2005) con la quale la predetta ordinanza di questo tribunale del riesame del 14 giugno 2005 è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio;

Sentito all'udienza camerale del 1° marzo 2006, alla quale il pubblico ministero non è comparso, il difensore, avvocato Valentino Di Ludovico, il quale ha depositato memoria con documenti ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello;

A scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del 1° marzo 2006.

F A T T O

1. — Con ordinanza in data 10 maggio 2005 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere formulata del difensore di Russo Gioacchino, imputato del delitto *ex artt.* 416-bis, quale imprenditore addetto alla commercializzazione e distribuzione in Inghilterra, di prodotti con marchi contraffatti del sodalizio Licciardi.

2. — Riteneva il g.i.p. la persistenza delle esigenze cautelari, stante il difetto di prova dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo.

3. — Questo tribunale del riesame, con ordinanza in data 14 giugno 2005, decidendo sull'appello proposto da Russo Gioacchino, prendeva atto delle seguenti circostanze:

- a) del decorso del tempo;
- b) della specificità della condotta dell'appellante;
- c) delle dimissioni del Russo dalla carica di direttore della società londinese Gruppo V Ltd., sita al n. 287 di Caledonian Road, registrata presso la Camera di commercio inglese con il n. 03533279;
- d) del sequestro preventivo di tutte le aziende di cui si servivano i coimputati, idoneo a rendere impossibile la reiterazione della condotta criminosa ascritta al Russo.

4. — Conseguentemente, in applicazione del principio di diritto che, ai fini del superamento della presunzione di cui al terzo comma dell'articolo 275 c.p.p., non è necessaria la dimostrazione di una vera e propria avvenuta

rescissione del vincolo associativo (*cf.*, *ex plurimis*, Cass. pen., I sez., n. 43572, C.c. 6 novembre 2002, dep. 24 dicembre 2002, ric. Diana, rv. 223108; in senso conf.: Cass. pen., I sez., 1° febbraio 1993, Crudele; Cass. pen., I sez., 22 giugno 1992, Tallir; Cass. pen., VI sez., 7 giugno 1996, Frascati;), avuto riguardo al positivo accertamento dei parametri suindicati, così come già avvenuto per i coimputati Colella Gennaro, Ferraro Gennaro, Bando Giovanni, Maddaloni Raffaele, Laudano Alberto, Pernice Vincenzo, Botta Salvatore, Perna Ciro, Caiazza Angelo, Buonocore Mario, Avolio Gaetano, Barbatto Mattia, Zinzi Salvatore, Salati Luigi e Pasqualino Luigi, il tribunale disponeva la revoca della misura della custodia cautelare in carcere anche nei riguardi dell'imputato Russo Gioacchino.

5. — La Corte suprema di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, annullava la ordinanza di questo tribunale del riesame, con rinvio per un nuovo giudizio. Disattendendo l'interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen. formulata da questo tribunale del riesame, il giudice di legittimità sosteneva la necessità, per il superamento della presunzione legale circa la sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (prevista dal terzo comma dell'art. 275 c.p.p.), di «elementi concreti, atti a far desumere un avvenuto scioglimento del clan camorristico, oppure un avvenuto recesso dallo stesso dell'attuale indagato».

6. — All'odierna udienza camerale, alla quale il pubblico ministero non è comparso, il difensore eccepiva e deduceva:

a) che la testimonianza resa dal collaboratore di giustizia Guida Gaetano all'udienza dibattimentale del 10 gennaio 2006, nel processo di merito in corso di trattazione dinanzi al Tribunale di Napoli era «di particolare interesse», in quanto il predetto non era stato in grado di fornire «alcun indizio accusatorio utile, ovvero tale da poter in qualche modo coinvolgere l'attività svolta dal Russo nei fatti così come contestati»;

b) che alcuni appunti manoscritti di pugno dal collaboratore di giustizia dimostrerebbero l'esistenza di un «elenco» di soggetti che avrebbero svolto attività illecite per conto del sodalizio: elenco nel quale non è inserito il nominativo del Russo Gioacchino;

c) che la trascrizione di una intercettazione telefonica è risultata totalmente difforme, nel contenuto, rispetto a quella eseguita dalla p.g. e riportata nella richiesta della misura cautelare; si tratta della conversazione n. 202 del 10 gennaio 2001, in cui, secondo la originaria trascrizione della p.g., Buonocore Mario direbbe ad Attardo Gaetano: «sto facendo i conti con Jack», mentre — secondo la trascrizione effettuata dal perito di ufficio, la esatta espressione del Buonocore è «sto facendo i conti per te». Tale errore materiale era stato determinante, ad avviso della difesa, in quanto nell'ordinanza di custodia cautelare genetica a carico del Russo Gioacchino si legge testualmente «Alcuni giorni dopo Attardo Gaetano viene messo al corrente dei conteggi da Buonocore Mario, il quale è in compagnia di Jack per espletare tali incombenze», laddove «Jack» è un soprannome attribuito a Russo Gioacchino;

d) che l'attività commerciale del Russo era iniziata il 24 marzo 1998 e non nel 1988, come erroneamente riportato nell'ordinanza di custodia cautelare;

e) che il Russo, in ogni caso, si era dimesso dalla carica direttore della società londinese Gruppo V Ltd., sita al n. 287 di Caledonian Road, registrata presso la Camera di commercio inglese con il n. 03533279;

f) che analogo provvedimento di revoca della misura cautelare personale, emesso da questo tribunale del riesame nei riguardi del coimputato Ferraro Gennaro, gravato da identico ricorso per cassazione del pubblico ministero, era stato condiviso da altro Collegio della medesima sezione della Corte suprema di cassazione, che aveva rigettato il ricorso del pubblico ministero, con la sentenza n. 42338/2005 (Cass. pen., II sez., C.c. 8 novembre 2005, dep. 23 novembre 2005), che aveva condiviso la contrapposta interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 c.p.p. seguita da questo tribunale del riesame;

g) che analogo provvedimento di revoca della misura cautelare personale, emesso da questo tribunale del riesame nei riguardi del coimputato Colella Gennaro, gravato da identico ricorso per cassazione, era stato condiviso da altra sezione della Corte suprema di cassazione, che aveva rigettato il ricorso del pubblico ministero, con la sentenza n. 32874/2005 (Cass. pen., VI sez., C.c. 23 maggio 2005, dep. 2 settembre 2005), che aveva condiviso la contrapposta interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 c.p.p. seguita da questo tribunale del riesame;

h) che analogo provvedimento di revoca della misura cautelare personale, emesso da questo tribunale del riesame nei riguardi del coimputato Maddaloni Raffaele, gravato da identico ricorso per cassazione, era stato condiviso da altra sezione della Corte suprema di cassazione, che aveva rigettato il ricorso del pubblico ministero,

con la sentenza n. 46560/2005 (Cass. pen., I sez., C.c. 8 novembre 2005, dep. 20 dicembre 2005), che aveva condiviso la contrapposta interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 c.p.p. seguita da questo tribunale del riesame;

i) che il Russo versa in gravi condizioni di salute, sì da determinare incompatibilità con il regime detentivo ordinario, così come evidenziato dalla stessa struttura ospedaliera della Casa circondariale di Roma - Rebibbia, che in data 18 gennaio 2005 evidenziava che «il paziente è esposto alla possibilità di eventi cardiovascolari che possono mettere in pericolo la vita».

Concludeva il difensore perché questo tribunale del riesame reiterasse la propria precedente ordinanza di revoca della custodia cautelare già applicata a Russo Gioacchino.

7. — Il tribunale si riservava la decisione.

D I R I T T O

1. — Nel presente giudizio di rinvio, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, è consentito al giudice di rinvio sollevare dubbi di legittimità costituzionale coinvolgenti l'interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo la norma stessa ricevere obbligatoria applicazione nel giudizio rescissorio, cosicché il giudice di tale fase, essendo vincolato al detto principio di diritto, non ha soluzione diversa, per contestare la *regula iuris* indicata dal giudice della Corte suprema, da quella di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma che sarebbe tenuto ad applicare, proprio perché così interpretata; e ciò sia ove tale principio costituisca la conseguenza di una linea ermeneutica del tutto isolata sia, a maggior ragione, ove il detto principio rappresenti l'adeguamento all'indirizzo interpretativo, se non consolidato, almeno prevalente (Corte cost., sent. n. 408, 24 ottobre 2005; in senso conf.: Corte cost., sent. n. 16, 18 febbraio 1998; Corte cost. ord. n. 11 del 21 gennaio 1999).

2. — Tanto premesso in rito, va innanzitutto preso atto — e tale principio viene integralmente condiviso dal tribunale — che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione di stampo mafioso, deve essere senz'altro applicata la misura della custodia cautelare in carcere, senza necessità di accertare le esigenze cautelari, che sono presunte per legge, sicché al giudice di merito incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo della motivazione diventa più rigoroso nell'ipotesi in cui l'indagato avvia posto in evidenza elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari, dovendosi allora addurre o, quanto meno, dedurre gli elementi di fatto sui quali la prognosi positiva può essere fatta (Cass., sez. un., 5 ottobre 1994, Demitry).

3. — La questione di diritto sottoposta all'esame di questo Tribunale del riesame concerne l'interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale, in ordine al quale si sono formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali della Corte suprema di cassazione.

4. — Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, nei confronti di un indagato per il delitto associativo *ex art. 416-bis* c.p. la presunzione di pericolosità sociale, che, a norma dell'art. 275, comma 3 c.p.p., impone la misura della custodia cautelare in carcere, può essere superata soltanto quando risulti dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (Cass., sez. 6^a, 28 marzo 1996, Frascati; Cass., sez. 1^a, 8 febbraio 1995, Bonventre). In tale filone giurisprudenziale si colloca la sentenza della Corte suprema di annullamento con rinvio del presente procedimento, che, a fini del giudizio sulla persistenza o meno della presunzione legale di cui al terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen., ha vincolato questo tribunale, con il principio di diritto che è necessaria l'acquisizione di «elementi concreti, atti a far desumere un avvenuto scioglimento del clan camorristico, oppure un avvenuto recesso dallo stesso dell'attuale indagato» (Cass. pen., II sez., n. 45525, C.c. 20 ottobre 2005, dep. 15 dicembre 2005, ric. p.m. in proc. Russo).

5. — Un contrapposto orientamento giurisprudenziale (quello seguito da questo tribunale del riesame, con l'ordinanza del 14 giugno 2005, poi annullata dalla sentenza della Corte suprema di cassazione) considera, viceversa, possibile il venire meno della presunzione legale del *periculum in libertate* a fronte di elementi concreti e specifici, non necessariamente indicativi dell'avvenuta rescissione del rapporto associativo (Cass. pen., I sez., n. 43572, C.c. 6 novembre 2002, dep. 24 dicembre 2002, ric. Diana, rv. 223108), quali la sostanziale ammissione del fatto da parte dell'indagato, la peculiarità degli antecedenti e delle circostanze del fatto stesso (Cass., sez. 1^a, 1^o febbraio 1993, Crudele), la sussistenza degli estremi della legittima difesa, reale o putativa, l'incensuratezza

dell'indagato e l'assenza di carichi pendenti, la spontanea costituzione (Cass., sez. 1^a, 22 giugno 1992, Tallir), il ruolo svolto dal partecipante all'associazione mafiosa, caratterizzato da assoluta specificità e da esclusivo rilievo soggettivo, che rendono impossibile l'ulteriore attività criminosa (Cass., sez. 6^a, 7 giugno 1996, Frascati).

6. — Orbene, qualora il tribunale non sollevasse la presente questione di legittimità costituzionale, si troverebbe costretto a rigettare l'appello proposto da Russo Gioacchino, non essendovi in atti gli «elementi concreti, atti a far desumere un avvenuto scioglimento del clan camorristico», né la prova dell'«avvenuto recesso dallo stesso dell'attuale indagato», bensì soltanto la prova che il ruolo svolto dal Russo è stato caratterizzato da assoluta specificità e da esclusivo rilievo soggettivo, che rendono impossibile l'ulteriore attività criminosa (Cass., sez. 6^a, 7 giugno 1996, Frascati), dal momento che le prove articolate dalla difesa dell'appellante non hanno dimostrato quanto preteso dalla sentenza di annullamento con rinvio: da ciò discende la rilevanza della questione, concernente la legittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen., così come interpretato dalla Corte suprema di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, costituendo tale interpretazione un precetto vincolante per questo tribunale del riesame, in virtù dell'articolo 627, 3° comma cod. proc. pen.: interpretazione che — tuttavia — viene ritenuta dal tribunale in contrasto con gli articoli 3; 13, secondo comma e 27, primo comma della Costituzione.

7. — Il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione investe, ad avviso di questo giudice remittente, il principio di ragionevolezza, dal momento che un'interpretazione della norma in esame così rigida, finisce con lo snaturare la volontà del Legislatore, che, nel delimitare la presunzione in esame all'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, pur avendo inteso attribuire un coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato, non ha di certo inteso privare il giudice di merito del potere-dovere di accertare la sussistenza o meno delle esigenze cautelari. Ciò è disvelato, ad avviso di questo tribunale, dalla chiara locuzione impiegata dal Legislatore della norma in esame («salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»): ciò rende manifesto che la presunzione può considerarsi superata anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che, come nel caso di specie, fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato: di talché, pur in mancanza di una formale o univoca rescissione, per *facta concludentia*, del vincolo associativo, il giudice di merito deve essere tenuto a porre a raffronto il dato derivante dall'attribuzione del delitto *ex art. 416-bis c.p.* con gli elementi di segno contrario, dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, al fine di stabilirne la prevalenza o meno per negare o affermare l'esistenza delle esigenze cautelari.

8. — Un ulteriore profilo di violazione dell'articolo 3 della Costituzione si rileva dalla circostanza che, nel presente procedimento, alcuni coimputati del Russo (Colella Gennaro, Ferraro Gennaro, Bandolo Giovanni, Maddaloni Raffaele, Laudano Alberto, Pernice Vincenzo, Botta Salvatore, Perna Ciro, Caiazza Angelo, Buonocore Mario, Avolio Gaetano, Barbato Mattia, Zinzi Salvatore, Salati Luigi e Pasqualino Luigi) risultano essere stati scarcerati, per il venire meno delle esigenze cautelari, proprio in virtù dell'interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen. facente capo al filone giurisprudenziale seguito da questo tribunale del riesame. Tale interpretazione, peraltro, è stata condivisa da alcune sezioni della Corte suprema di cassazione che, nel rigettare il ricorso del pubblico ministero, hanno reso definitiva la scarcerazione dei coimputati del Russo, mentre quest'ultimo, ove venisse accolta la contrapposta linea giurisprudenziale indicata dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte suprema di cassazione, finirebbe per essere ingiustamente discriminato *in peius* rispetto ai coimputati del medesimo processo. Ciò comporta la lesione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

9. — Inoltre, un'interpretazione così rigida del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen. si pone in contrasto anche con gli articoli 13, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione.

Tale interpretazione, infatti, genera radicali incertezze circa l'applicazione di una norma — quella sottoposta a scrutinio di costituzionalità — che si appalesa decisiva per il mantenimento o meno della custodia cautelare in carcere, così rimanendo vulnerato il secondo comma dell'articolo 13 della Costituzione, secondo cui la restrizione della libertà personale è ammessa «nei soli casi e modi previsti dalla legge»: legge che deve essere «certa», attesa la riserva di legge prevista dalla Costituzione, che ha stabilito che deve essere il Legislatore a stabilire i presupposti legali per poter determinare la detenzione in carcere, con una legge che — ovviamente — deve essere «certa» ed «uguale» nei confronti di tutti i cittadini.

Ed ancora, l'interpretazione qui denunciata, proprio perché pretende una prova impossibile a fornirsi, finirebbe con l'equiparare, di fatto, la posizione del «giudicabile» a quella del «condannato». Con la conseguenza che la misura cautelare verrebbe a configurarsi come di fatto mai revocabile e, quindi, come vera e propria antic-

pazione del trattamento punitivo: in violazione del primo comma dell'articolo 27 della Costituzione. A tale proposito, risulta significativa la circostanza che il coimputato Maddaloni Raffaele, imprenditore, cui risultava contestata, come al Russo, la commercializzazione, in paesi esteri, di capi di abbigliamento con marchi contraffatti per conto del clan, all'esito del giudizio abbreviato, è stato assolto dall'imputazione di cui all'articolo 416-bis c.p. e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa, per i soli reati di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen.

10. — In altri termini, ritiene il tribunale che le ragioni che sorreggono l'orientamento giurisprudenziale prescelto, risultano rispondenti alla *ratio* effettiva della speciale disposizione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., di indubbia natura eccezionale, la cui portata — proprio perché riferita ad una norma già «eccezionale» — non può essere ulteriormente «dilatata», sino al punto da fare coincidere il superamento della presunzione legale soltanto con la dimostrazione dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo. Difatti, l'attribuzione alla norma di un tale contenuto precettivo significa, nella sostanza, ritenere che la presunzione possa essere vinta nei soli casi nei quali essa non sia più applicabile per il fatto che la partecipazione all'associazione mafiosa non è più attuale, mentre le linee della disciplina, rivelate dalla chiara locuzione impiegata dal Legislatore («salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»), rendono manifesto che la presunzione deve potersi considerare superata anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato: di talché, pur in mancanza di una formale o univoca rescissione, per *facta concludentia*, del vincolo associativo, il giudice di merito deve essere tenuto, ad avviso di questo Tribunale, a porre a raffronto il dato derivante dall'attribuzione del delitto *ex art. 416-bis c.p.* con gli elementi di segno contrario, dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, al fine di stabilire la prevalenza o meno per negare o affermare l'esistenza delle esigenze cautelari.

11. — Per tutte le ragioni esposte in motivazione il tribunale ritiene che la dedotta questione di legittimità costituzionale sia non manifestamente infondata e, altresì, rilevante, atteso che la decisione di questo tribunale — in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione — sull'appello in trattazione, si fonda proprio sulla interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen.: norma sottoposta al presente scrutinio di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3; 13, 2° comma e 27, 1° comma della Costituzione, nella parte in cui prevede che la presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari e della possibilità di salvarle esclusivamente con la custodia cautelare in carcere, possa venire meno soltanto con la prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione, ovvero dell'avvenuto recesso dalla stessa dell'indagato;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato Russo Gioacchino, al difensore, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Così deciso in Napoli, il 1° marzo 2006

Il Presidente: IAZZETTI

N. 176

*Ordinanza dell'11 luglio 2006 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame
sull'appello proposto da Bandolo Giovanni*

Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà della misura in ordine al delitto di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis, cod. pen.) in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la insussistenza di esigenze cautelari - Interpretazione della Corte di cassazione (in sede di giudizio di rinvio) per il superamento della presunzione legale di pericolosità: necessità della prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione, ovvero dell'avvenuto recesso dalla stessa dell'indagato - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto agli imputati scarcerati per il venir meno delle esigenze cautelari, in base ad altra interpretazione della Corte di cassazione - Anticipazione del trattamento punitivo - Violazione del principio della riserva di legge per i provvedimenti restrittivi della libertà personale.

- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 13, comma secondo, e 27, primo comma.

II TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza, sull'appello proposto da Bandolo Giovanni avverso l'ordinanza emessa in data 28 febbraio 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere;

Letta la precedente ordinanza emessa in data 30 marzo 2005 da questo tribunale del riesame, con la quale veniva revocata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere;

Letta la sentenza n. 43027/2005 emessa dalla Corte suprema di cassazione in data 27 ottobre 2005 (dep. 28 novembre 2005) con la quale la predetta ordinanza di questo tribunale del riesame del 30 marzo 2005 è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio;

Sentito all'udienza camerale del 1° marzo 2006, alla quale il pubblico ministero non è comparso, il difensore, avv. Caterina Sanfilippo, in sostituzione dell'avv. Vittorio Giaquinto, che ha depositato memoria con documenti ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello;

A scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del 1° marzo 2006.

F A T T O

1. — Con ordinanza in data 28 febbraio 2005 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere formulata del difensore di Bandolo Giovanni, imputato del delitto *ex artt. 416-bis*, quale imprenditore addetto alla commercializzazione e distribuzione negli stati esteri, di prodotti con marchi contraffatti del sodalizio Licciardi.

2. — Riteneva il g.i.p. la persistenza delle esigenze cautelari, stinte il difetto di prova dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo.

3. — Questo tribunale del riesame, con ordinanza in data 30 marzo 2005, decidendo sull'appello proposto da Bandolo Giovanni, prendeva atto delle seguenti circostanze:

- a) del decorso del tempo;
- b) della specificità della condotta dell'appellante e del suo ruolo marginale;
- c) del sequestro preventivo di tutte le aziende di cui si servivano i coimputati, idoneo a rendere impossibile la reiterazione della condotta criminosa ascritta al Bandolo;

d) del comportamento processuale del Bandolo, il quale «— estradato dal Canada con il suo consenso — aveva reso ampio interrogatorio, manifestando la volontà di affrontare il processo e di chiarire in modo esaustivo la sua vicenda processuale, ricostruendo con accuratezza tutte le sue attività commerciali oltreoceano».

4. — Conseguentemente, in applicazione del principio di diritto che, ai fini del superamento della presunzione di cui al terzo comma dell'articolo 275 c.p.p., non è necessaria la dimostrazione di una vera e propria avvenuta rescissione del vincolo associativo (*cf.*, *ex plurimis*, Cass. pen., I sez., n. 43572, C.c. 6 novembre 2002, dep. 24 dicembre 2002, ric. Diana. rv. 223108; in senso conf.: Cass. pen., I sez., 1° febbraio 1993, Crudele; Cass. pen., I sez., 22 giugno 1992, Tallir; Cass. pen., VI sez., 7 giugno 1996, Frascati;), avuto riguardo al positivo accertamento dei parametri suindicati, così come già avvenuto per i coimputati Colella Gennaro, Ferraro Gennaro, Russo Gioacchino, Maddaloni Raffaele, Laudano Alberto, Russo Gioacchino, Pernice Vincenzo, Botta Salvatore, Perna Ciro, Caiazza Angelo, Buonocore Mario, Avolio Gaetano, Barbato Mattia, Zinzi Salvatore, Salati Luigi e Pasqualino Luigi, il tribunale disponeva la revoca della misura della custodia cautelare in carcere anche nei riguardi dell'imputato Bandolo Giovanni.

5. — La Corte suprema di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, annullava la ordinanza di questo tribunale del riesame, con rinvio per un nuovo giudizio. Disattendendo l'interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen. formulata da questo tribunale del riesame, il giudice di legittimità sosteneva la necessità, per il superamento della presunzione legale circa la sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (prevista dal terzo comma dell'art. 275 c.p.p.), della «dimostrazione che l'associato ha rescisso i suoi vincoli con l'organizzazione criminosa, ovvero che sia positivamente accertata la impossibilità per l'indagato di svolgere ancora, in concreto, una attività conforme al proprio ruolo all'interno della organizzazione mafiosa».

6. — All'odierna udienza camerale, alla quale il pubblico ministero non è comparso, il difensore eccepiva e deduceva:

a) che analogo provvedimento di revoca della misura cautelare personale, emesso da questo tribunale del riesame nei riguardi del coimputato Ferraro Gennaro, gravato da identico ricorso per cassazione del pubblico ministero, era stato condiviso da altra sezione della Corte suprema di cassazione, che aveva rigettato il ricorso del pubblico ministero, con la sentenza n. 42338/2005 (Cass. pen., II sez., C.c. 8 novembre 2005, dep. 23 novembre 2005), che aveva condiviso la contrapposta interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 c.p.p. seguita da questo tribunale del riesame;

b) che analogo provvedimento di revoca della misura cautelare personale, emesso da questo tribunale del riesame nei riguardi del coimputato Colella Gennaro, gravato da identico ricorso per cassazione, era stato condiviso da altra sezione della Corte suprema di cassazione, che aveva rigettato il ricorso del pubblico ministero, con la sentenza n. 32874/2005 (Cass. pen., VI sez., C.c. 23 maggio 2005, dep. 2 settembre 2005), che aveva condiviso la contrapposta interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 c.p.p. seguita da questo tribunale del riesame;

c) che analogo provvedimento di revoca della misura cautelare personale, emesso da questo tribunale del riesame nei riguardi del coimputato Maddaloni Raffaele, gravato da identico ricorso per cassazione, era stato condiviso da altro Collegio della medesima sezione della Corte suprema di cassazione, che aveva rigettato il ricorso del pubblico ministero, con la sentenza n. 46560/2005 (Cass. pen., I sez., C.c. 8 novembre 2005, dep. 20 dicembre 2005), che aveva condiviso la contrapposta interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 c.p.p. seguita da questo tribunale del riesame;

d) l'incostituzionalità degli artt. 33 e ss. cod. proc. pen. e delle norme del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui consentono l'adozione di provvedimenti giurisdizionali radicalmente contrapposti, in materia *de libertate* nell'ambito del medesimo processo.

Concludeva il difensore perché questo tribunale del riesame reiterasse la propria precedente ordinanza di revoca della custodia cautelare già applicata a Bandolo Giovanni.

7. — Il tribunale si riservava la decisione.

D I R I T T O

1. — Nel presente giudizio di rinvio, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, è consentito al giudice di rinvio sollevare dubbi di legittimità costituzionale coinvolgenti l'interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo la norma stessa ricevere obbligatoria applicazione nel giudizio rescissorio, cosicché il giudice di tale fase, essendo vincolato al detto principio di diritto, non ha soluzione diversa, per contestare la *regula iuris* indicata dal giudice della Corte suprema, da quella di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma che sarebbe tenuto ad applicare, proprio perché così interpretata; e ciò sia ove tale principio costituisca la conseguenza di una linea ermeneutica del tutto isolata sia, a maggior ragione, ove il detto principio rappresenti l'adeguamento all'indirizzo interpretativo, se non consolidato, almeno prevalente (Corte cost., sent. n. 408, 24 ottobre 2005; in senso conf.: Corte cost., sent. n. 16, 18 febbraio 1998; Corte cost. ord. n. 11 del 21 gennaio 1999).

2. — Tanto premesso in rito, va innanzitutto preso atto — e tale principio viene integralmente condiviso dal Tribunale — che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione di stampo mafioso, deve essere senz'altro applicata la misura della custodia cautelare in carcere, senza necessità di accertare le esigenze cautelari, che sono presunte per legge, sicché al giudice di merito incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo della motivazione diventa più rigoroso nell'ipotesi in cui l'indagato avvia posto in evidenza elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari, dovendosi allora addurre o, quanto meno, dedurre gli elementi di fatto sui quali la prognosi positiva può essere fatta (Cass., sez. un., 5 ottobre 1994, Demitry).

3. — La questione di diritto sottoposta all'esame di questo tribunale del riesame concerne l'interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale, in ordine al quale si sono formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali della Corte suprema di cassazione.

4. — Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, nei confronti di un indagato per il delitto associativo *ex art. 416-bis c.p.* la presunzione di pericolosità sociale, che, a norma dell'art. 275, comma 3 c.p.p., impone la misura della custodia cautelare in carcere, può essere superata soltanto quando risulti dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (Cass., sez. 6^a, 28 marzo 1996, Frascati; Cass., sez. 1^a, 8 febbraio 1995, Bonventre). In tale filone giurisprudenziale si colloca la sentenza della Corte suprema di annullamento con rinvio del presente procedimento, che, a fini del giudizio sulla persistenza o meno della presunzione legale di cui al terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen., ha vincolato questo tribunale, con il principio di diritto che è necessaria la «dimostrazione che l'associato ha rescisso i suoi vincoli con l'organizzazione criminosa, ovvero che sia positivamente accertata la impossibilità per l'indagato di svolgere ancora, in concreto, una attività conforme al proprio ruolo all'interno della organizzazione mafiosa (Cass. pen., I sez., n. 43027, C.c. 27 ottobre 2005, dep. 28 novembre 2005, ric. p.m. in proc. Bandolo).

5. — Un contrapposto orientamento giurisprudenziale (quello seguito da questo tribunale del riesame proprio con l'ordinanza del 30 marzo 2005, poi annullata dalla sentenza della Corte suprema di cassazione) considera, viceversa, possibile il venire meno della presunzione legale del *periculum in libertate* a fronte di elementi concreti e specifici, non necessariamente indicativi dell'avvenuta rescissione del rapporto associativo (Cass. pen., I^a sez., n. 43572, C.c. 6 novembre 2002, dep. 24 dicembre 2002, ric. Diana, rv. 223108), quali la sostanziale ammissione del fatto da parte dell'indagato, la peculiarità degli antecedenti e delle circostanze del fatto stesso (Cass., sez. 1^a, 1^o febbraio 1993, Crudele), la sussistenza degli estremi della legittima difesa, reale o putativa, l'incensuratezza dell'indagato e l'assenza di carichi pendenti, la spontanea costituzione (Cass., sez. 1^a, 22 giugno 1992, Tallir), il ruolo svolto dal partecipante all'associazione mafiosa, caratterizzato da assoluta specificità e da esclusivo rilievo soggettivo, che rendono impossibile l'ulteriore attività criminosa (Cass., sez. 6^a, 7 giugno 1996, Frascati).

6. — Orbene, qualora il tribunale non sollevasse la presente questione di legittimità costituzionale, si troverebbe costretto a rigettare l'appello proposto da Bandolo Giovanni, non essendovi in atti la «dimostrazione che l'associato ha rescisso i suoi vincoli con l'organizzazione criminosa», né la prova «che sia positivamente accertata la impossibilità per l'indagato di svolgere ancora, in concreto, una attività conforme al proprio ruolo all'interno

della organizzazione mafiosa», bensì soltanto la prova che il ruolo svolto dal Bandolo è stato caratterizzato da assoluta specificità e da esclusivo rilievo soggettivo, che rendono impossibile l'ulteriore attività criminosa (Cass., sez. 6^a, 7 giugno 1996, Frascati), prova ritenuta insufficiente dalla sentenza di annullamento con rinvio: da ciò discende la rilevanza della questione, concernente la legittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen., così come interpretato dalla Corte suprema di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, costituendo tale interpretazione un precetto vincolante per questo tribunale del riesame, in virtù dell'art. 627, 3° comma cod. proc. pen.: interpretazione che — tuttavia — viene ritenuta dal tribunale in contrasto con gli articoli 3; 13, secondo comma e 27, primo comma della Costituzione.

7. — Il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione investe, ad avviso di questo giudice remittente, il principio di ragionevolezza, dal momento che un'interpretazione della norma in esame così rigida, finisce con lo snaturare la volontà del Legislatore, che, nel delimitare la presunzione in esame all'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, pur avendo inteso attribuire un coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è conaturato, non ha di certo inteso privare il giudice di merito del potere-dovere di accertare la sussistenza o meno delle esigenze cautelari. Ciò è disvelato, ad avviso di questo tribunale, dalla chiara locuzione impiegata dal legislatore della norma in esame («salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»): ciò rende manifesto che la presunzione può considerarsi superata anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che, come nel caso di specie, fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato: di talché, pur in mancanza di una formale o univoca rescissione, per *facta concludentia*, del vincolo associativo, il giudice di merito deve essere tenuto a porre a raffronto il dato derivante dall'attribuzione del delitto *ex art. 416-bis c.p.* con gli elementi di segno contrario, dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, al fine di stabilirne la prevalenza o meno per negare o affermare l'esistenza delle esigenze cautelari.

8. — Un ulteriore profilo di violazione dell'articolo 3 della Costituzione si rileva dalla circostanza che, nel presente procedimento, alcuni coimputati del Bandolo (Colella Gennaro, Ferraro Gennaro, Laudano Alberto, Maddaloni Raffaele, Russo Gioacchino, Pernice Vincenzo, Boita Salvatore, Perna Ciro, Caiazza Angelo, Buonocore Mario, Avolio Gaetano, Barbato Mattia, Zinzi Salvatore, Salati Luigi e Pasqualino Luigi) risultano essere stati scarcerati, proprio in virtù dell'interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen. facente capo al filone giurisprudenziale seguito da questo tribunale del riesame, che ha ritenuto venute meno le esigenze cautelari, conferendo rilievo decisivo — a tal fine — sia al positivo comportamento processuale, sia all'intervenuto sequestro delle aziende risultate riferibili al sodalizio. Tale interpretazione, peraltro, è stata condivisa da alcune sezioni della Corte suprema di cassazione che, nel rigettare il ricorso del pubblico ministero, hanno reso definitiva la scarcerazione dei coimputati del Bandolo, mentre quest'ultimo, ove venisse accolta la contrapposta linea giurisprudenziale indicata dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte suprema di cassazione, finirebbe per essere ingiustamente discriminato *in peius* rispetto ai coimputati del medesimo processo. Ciò comporta la lesione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

9. — Inoltre, un'interpretazione così rigida del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen. si pone in contrasto anche con gli articoli 13, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione.

Tale interpretazione, infatti, genera radicali incertezze circa l'applicazione di una norma — quella sottoposta a scrutinio di costituzionalità — che si appalesa decisiva per il mantenimento o meno della custodia cautelare in carcere, così rimanendo vulnerato il secondo comma dell'articolo 13 della Costituzione, secondo cui la restrizione della libertà personale è ammessa «nei soli casi e modi previsti dalla legge»: legge che deve essere «certa», attesa la riserva di legge prevista dalla Costituzione, che ha stabilito che deve essere il Legislatore a stabilire i presupposti legali per poter determinare la detenzione in carcere, con una legge che — ovviamente — deve essere «certa» ed «uguale» nei confronti di tutti i cittadini.

Ed ancora, l'interpretazione qui denunciata, proprio perché pretende una prova impossibile a fornirsi, finirebbe con l'equiparare, di fatto, la posizione del «giudicabile» a quella del «condannato». Con la conseguenza che la misura cautelare verrebbe a configurarsi come di fatto mai revocabile e, quindi, come vera e propria anticipazione del trattamento punitivo: in violazione del primo comma dell'articolo 27 della Costituzione. A tale proposito, risulta significativa la circostanza che il coimputato Maddaloni Raffaele, imprenditore, cui risultava conte-

stata, come al Bandolo, la commercializzazione, in paesi esteri, di capi di abbigliamento con marchi contraffatti per conto del clan, all'esito del giudizio abbreviato, è stato assolto dall'imputazione di cui all'articolo 416-bis c.p. e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa, per i soli reati di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen.

10. — In altri termini, ritiene il tribunale che le ragioni che sorreggono l'orientamento giurisprudenziale prescelto, risultano rispondenti alla *ratio* effettiva della speciale disposizione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., di indubbia natura eccezionale, la cui portata — proprio perché riferita ad una norma già «eccezionale» — non può essere ulteriormente «dilatata», sino al punto da fare coincidere il superamento della presunzione legale soltanto con la dimostrazione dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo. Difatti, l'attribuzione alla norma di un tale contenuto precettivo significa, nella sostanza, ritenere che la presunzione possa essere vinta nei soli casi nei quali essa non sia più applicabile per il fatto che la partecipazione all'associazione mafiosa non è più attuale, mentre le linee della disciplina, rivelate dalla chiara locuzione impiegata dal Legislatore («salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»), rendono manifesto che la presunzione deve potersi considerare superata anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato: di talché, pur in mancanza di una formale o univoca rescissione, per *facta concludentia*, del vincolo associativo, il giudice di merito deve essere tenuto, ad avviso di questo tribunale, a porre a raffronto il dato derivante dall'attribuzione del delitto *ex art. 416-bis c.p.* con gli elementi di segno contrario, dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, al fine di stabilirne la prevalenza o meno per negare o affermare l'esistenza delle esigenze cautelari.

11. — Per tutte le ragioni esposte in motivazione il tribunale ritiene che la dedotta questione di legittimità costituzionale sia non manifestamente infondata e, altresì, rilevante, atteso che la decisione di questo tribunale — in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione — sull'appello in trattazione, si fonda proprio sulla interpretazione del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen.: norma sottoposta al presente scrutinio di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3; 13, secondo comma e 27, primo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede che la presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari e della possibilità di salvarle esclusivamente con la custodia cautelare in carcere, possa venire meno soltanto con la prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione, ovvero dell'avvenuto recesso dalla stessa dell'indagato;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato Bandolo Giovanni, al difensore, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Così deciso in Napoli, il 1° marzo 2006.

Il Presidente: IAZZETTI

N. 177

*Ordinanza del 12 settembre 2006 emessa dal Tribunale di Genova
nei procedimenti civili riuniti promossi da Canepa Giuseppe ed altri contro Ilva S.p.A.*

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi - Previsione tra i motivi di ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro - Denunciata lesione del principio di libertà dell'organizzazione e dell'attività sindacale - Asserita violazione del principio costituzionale concernente la funzione nomofilattica attribuita alla Suprema Corte di cassazione - Illegittimità consequenziale dell'art. 420-bis c.p.c. che prevede la risoluzione di questioni pregiudiziali concernenti l'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi con sentenza impugnabile con ricorso immediato per cassazione.

- Codice di procedura civile, art. 360, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.
- Costituzione, artt. 39 e 111.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi - Risoluzione della questione pregiudiziale con sentenza impugnabile con ricorso immediato per cassazione - Sospensione del processo conseguente al deposito del ricorso per cassazione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Asserita lesione del principio di ragionevole durata del processo - Eccesso di delega.

- Codice di procedura civile, art. 420-bis.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 111.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti rileva quanto segue.

Con distinti ricorsi, poi riuniti attesa la identità delle questioni dedotte, gli attori premesso:

1) che lavorano presso lo stabilimento Italsider Genova-Cornigliano, in cui si sono succedute, quali datori di lavoro, diverse società ultima delle quali, a decorrere dal 17 gennaio 1998, la Ilva S.p.A;

2) che dal giorno 11 marzo 1996 la rilevazione degli orari di lavoro avviene attraverso un sistema di terminali marcatempo installati nei vari reparti, e non più, come invece avveniva in precedenza, presso i tre varchi di accesso allo stabilimento, nei quali il personale inseriva il proprio cartellino segna orario effettuandone la timbratura;

3) che dal momento in cui entrano nello stabilimento al momento in cui timbrano il cartellino segna orario in entrata impiegano nelle diverse operazioni (inclusa la vestizione della tuta) mediamente 20 minuti; ed inversamente compiono analoghe operazioni, per la medesima durata, dal momento in cui timbrano il cartellino in uscita a quello in cui escono effettivamente dallo stabilimento.

Tutto ciò premesso convengono in giudizio Ilva S.p.A. per sentirla condannare al pagamento in loro favore delle retribuzioni spettanti a titolo di lavoro straordinario per i tempi di cui sopra, cosiddetti «tempi di percorrenza» e «tempi tuta».

Si costituisce in giudizio l'Ilva S.p.A. contestando la fondatezza delle domande di cui chiede la reiezione.

Tuttavia l'Ilva S.p.A. non contesta le circostanze di fatto esposte dalle controparti, vale a dire non contesta gli accennati «tempi tuta» e «tempi di percorrenza», salva la loro quantificazione che resta da accertare.

La materia del contendere è quindi sintetizzabile come segue: sono computabili nell'orario di lavoro i suddetti «tempi di percorrenza» e «tempi tuta»?

Ritiene il giudicante che la risposta positiva discenda dal nostro ordinamento.

Invero la disciplina dell'orario di lavoro, contenuta in origine nel r.d.l. n. 692/1923 e successivo regolamento, ha subito un duplice intervento correttivo, anche per adeguarsi sotto diversi profili ai parametri comunitari: il primo con la legge n. 196/1997, che tra le altre cose ha ridotto a 40 le ore di lavoro ordinario su base settimanale,

e che si esprime in termini di orario normale di lavoro senza produrre effetti indiretti di revisione della nozione di lavoro effettivo di cui al regio decreto; il secondo con il d.lgs. n. 66/2003 che ha recepito *in toto* la definizione di orario di lavoro offerta dalla direttiva CEE 104/1993, che coincide con qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore e nell'esercizio delle sue attività o funzioni.

Appare opportuno rilevare che i fatti di causa sono interamente riferibili al periodo di vigenza della legge del '97 che non ha, si è visto, spostato il problema sulla definizione di orario di lavoro rispetto alla disciplina previgente.

Il regio decreto n. 692/1923 all'art. 3 nel computare la durata massima della giornata e della settimana lavorativa parla espressamente di «lavoro effettivo», ma usa tale espressione, come emerge dal chiaro tenore letterale della norma, in contrapposizione sia alla nozione di lavoro discontinuo, cioè intramezzato da periodi di pausa, sia alla nozione di semplice attesa e custodia; pertanto è compatibile con tale espressione far rientrare nella nozione della prestazione lavorativa, rilevante ai fini dell'orario di lavoro, attività strettamente propedeutiche alla lavorazione tipica. E tale esito interpretativo appare fondato perché pone la norma interna in coerenza con il diritto comunitario e precisamente con i principi che ispirano la giurisprudenza della Corte di giustizia. La Corte ha infatti di recente (sentenza 9 settembre 2003, causa n. 151/2002) confermato l'orientamento già espresso in precedenti decisioni su casi analoghi (vedi Corte di giustizia 3 ottobre 2000, causa C-303/1998; 3 luglio 2001, causa C-241/1999). Secondo tale orientamento il periodo dedicato al servizio di guardia, svolto dai medici assicurando la presenza fisica nel centro sanitario, deve essere interamente considerato come orario di lavoro indipendentemente dalla effettività delle prestazioni lavorative.

Né vale obiettare, come fa la difesa della convenuta, che il servizio di disponibilità che i medici di guardia garantiscono con la loro presenza in sede sia situazione diversa dalla mera percorrenza dall'ingresso di fabbrica al posto di lavoro e viceversa.

La obiezione non coglie nel segno perché, ad avviso del giudicante, è estrapolabile dalla giurisprudenza comunitaria appena citata il seguente principio: il tempo di presenza sul luogo di lavoro, ed a disposizione del datore per prestare la propria attività subordinata, rientra nell'orario di lavoro; e ciò perché tale presenza, ponendosi come funzionale rispetto alla prestazione tipica, resta comunque assoggettata al potere direttivo e gerarchico del datore.

Nel caso in esame le attività svolte nell'ambito dello stabilimento, strettamente propedeutiche alla prestazione tipica (è bene sottolineare che gli attori chiedono il riconoscimento dei tempi minimi di percorrenza e vestizione ed il discorso vale specularmente per le attività dalla timbratura del cartellino in uscita alla uscita effettiva dallo stabilimento) sono assoggettabili al potere direttivo del datore di lavoro.

Non vale opporre che tali attività non siano in concreto soggette a specifiche direttive, poiché in qualunque momento sulle stesse può esercitarsi il potere organizzativo e direttivo imprenditoriale (ad esempio disporre orari di ingresso, percorsi da osservare, mezzi da utilizzare).

Fra l'altro una espressione del potere organizzativo del datore di lavoro, pacifica in causa, si ravvisa nel fatto che i lavoratori possono servirsi di pullman aziendali per effettuare il tragitto necessario per recarsi sulla postazione di lavoro: ecco una specifica espressione del potere organizzativo del datore di lavoro.

In questo ordine di idee la previsione dell'art 5 del regio decreto n. 1955/1923 secondo cui resta espressamente escluso, fra l'altro, il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro è da intendersi come riferito al percorso dalla abitazione del lavoratore all'ingresso dell'azienda, percorso sottratto ad ingerenze del datore di lavoro (con la opportuna precisazione che non è così per le ipotesi in cui il viaggio sia intrinsecamente connaturato alla prestazione di lavoro).

Tale conclusione trova conferma anche nella parte in cui il cennato articolo aggiunge che nelle miniere o cave la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita del pozzo: quella fase — tragitto dalla entrata nel pozzo al punto in cui iniziano le specifiche attività lavorative, e viceversa — rientra a pieno titolo nell'attività lavorativa perché già inerente alla sfera organizzativo-imprenditoriale del datore di lavoro e, intesa in questo senso, la norma si pone quale specifica applicazione del principio rinvenibile nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

Osserva la difesa della convenuta che, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, il debitore di una prestazione è tenuto, in virtù della buona fede esecutiva, a realizzare l'interesse del creditore non solo mediante la prestazione principale, ma altresì svolgendo tutte le correlative attività di carattere accessorio (quali sarebbero nel caso in esame la percorrenza dai varchi di accesso allo stabilimento alle rispettive postazioni di lavoro, nonché la vestizione della tuta, e le attività inverse al termine della giornata di lavoro). Tali attività integrando il contenuto stesso dell'obbligazione non comporterebbero retribuzioni aggiuntive. La osservazione è corretta ma non pertinente al caso in esame in cui i ricorrenti chiedono che le specificate attività accessorie siano retribuite non perché esulano dalla obbligazione dedotta nel contratto di lavoro, ma perché rese oltre l'orario ordinario di lavoro. Orario ordinario, è bene ribadire, calcolato, come è pacifico in causa, sulla timbratura, in entrata ed uscita, del cartellino marcatempo.

È opportuno sottolineare, tra l'altro, che l'opinione sostenuta dalla resistente, volta ad escludere l'accezione lavorativa dei tempi di percorrenza o tempi tuta, rischierebbe di vanificare la tutela assicurata dalla normativa in materia di orario massimo di lavoro, laddove le prestazioni propedeutiche e funzionali all'attività lavorativa dovessero per consistenza ed onerosità travalicare i limiti fissati dal Legislatore (si pensi all'ipotesi in cui la percorrenza dall'ingresso della fabbrica al posto di lavoro richieda un'ora per l'andata ed un'ora per il ritorno).

Infatti tali tempi di percorrenza sono direttamente imputabili alla struttura ed organizzazione aziendale i cui costi, secondo un principio pacifico, non possono essere messi a carico del lavoratore.

A questo punto va richiamata la contrattazione collettiva del settore. Il c.c.n.l. del 9 luglio 1994, prodotto in causa, all'art. 5, intestato «orario di lavoro» dispone al comma 9 :« agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione...». Tale norma sembra escludere, come del resto sostiene la difesa dell'Ilva, che il tempo impiegato per percorrere il tragitto dai cancelli della fabbrica all'orologio di reparto sia da considerare tempo di lavoro; come confermato dal comma 6 del medesimo articolo che recita: «Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto.».

E siffatta disciplina, ribadisce la difesa dell'Ilva, sembra puntualmente confermata dal successivo c.c.n.l., anch'esso prodotto, il quale all'art. 3 dispone: «L'entrata dei lavoratori nello stabilimento sarà regolata come segue:

- 1) il primo segnale verrà dato 20 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto l'accesso allo stabilimento;
- 2) il secondo segnale sarà dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
- 3) il terzo segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro; a questo segnale il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro».

In questo passo il contratto collettivo espressamente ribadisce che il dipendente inizia il lavoro non prima del momento in cui raggiunge la propria postazione.

Le richiamate norme dettate dalla contrattazione collettiva del settore sull'orario di lavoro andrebbero quindi ritenute illegittime per contrasto con la disciplina legislativa sull'orario di lavoro, disciplina come sopra ricostruita ed indubbiamente inderogabile.

Lo accertamento di siffatta illegittimità costituisce questione pregiudiziale nell'iter logico che il giudice deve percorrere per pervenire alla decisione della presente controversia. E, come emerge dalle pregresse considerazioni, si tratta di questione connotata da notevole complessità.

A questo punto entrano in gioco, più oltre si vedrà come, le seguenti norme:

A) l'art. 2 del d.lgs. n. 40/2006 che, in parziale riforma dell'art. 360 c.p.c. (d'ora in poi quando si citerà l'art. 360 c.p.c. si farà riferimento alla norma come recentemente modificata), ha, fra l'altro, disposto: «Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso in Cassazione: 3) per violazione o falsa applicazionedei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro...»;

B) l'art. 18 del d.lgs. n. 40/2006, che, inserito nel codice di procedura civile l'art. 420-*bis*, dispone «Quando per la definizione di una controversia di cui all'art. 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente la efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo

nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per la ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni...».

In ordine alle norme *sub A)* e *sub B)* si prospetta, sotto diversi profili, una questione di illegittimità costituzionale; questione non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio.

Non manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale

La norma *sub A)* è suscettibile di due diverse interpretazioni.

Può essere intesa nel senso che non abbia mutato la natura del contratto collettivo che, nel settore privato, resta un atto di autonomia negoziale.

Ma può anche essere intesa, ed è questo il secondo possibile esito interpretativo, come una radicale innovazione che abbia trasformato il contratto collettivo, (anche) nel settore privato, in una fonte di diritto oggettivo.

La norma in esame, se interpretata nel primo senso (non modifica la natura del contratto collettivo che resta atto di autonomia negoziale), presenta una serie di profili di illegittimità costituzionale che si vanno ad esporre.

Violazione dell'art. 39 della Costituzione.

È opportuno ricordare che il primo comma dell'art. 39 della Costituzione: «La organizzazione sindacale è libera» si pone come rottura del precedente sistema corporativo nel quale la organizzazione sindacale era determinata da norme eteronome che prestabilivano le categorie dei lavoratori, con la conseguenza che i sindacati nascevano già ingabbiati nelle suddette categorie. Secondo una non contestata opinione l'art. 39 della Costituzione, come si è appena accennato, capovolge siffatto preesistente sistema. La solenne affermazione «L'organizzazione sindacale è libera» attribuisce alla autonomia sindacale, la individuazione degli interessi che il sindacato intende curare e, conseguentemente, la creazione delle categorie di lavoratori che va a «rappresentare». In altri termini le categorie dei lavoratori, che nel sistema corporativo erano un *prius* rispetto alla organizzazione sindacale, a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione diventano un *posterius*.

In definitiva l'art. 39 della costituzione assicura al sindacato la facoltà di darsi l'organizzazione che meglio crede, col solo limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Al di fuori di questo limite deve ritenersi incostituzionale ogni ingerenza dello Stato sull'organizzazione del sindacato.

Ora la riforma del codice di procedura civile, nella parte che si sta esaminando, contempla quale motivo di ricorso in Cassazione la violazione delle clausole dei soli contratti o accordi collettivi nazionali.

Ne discende, imprescindibile, la esigenza di una esaustiva nozione giuridica di contratto collettivo nazionale cui la riforma in esame ricollega peculiari e rilevanti effetti, sia pur limitati al campo processuale.

È istruttivo in proposito l'esame della disciplina della contrattazione nel settore dell'impiego presso le pubbliche amministrazioni. In tale settore costituisce motivo di ricorso in Cassazione la violazione delle norme di una sola tipologia di contratti che il legislatore ha provveduto a definire con riguardo alle organizzazioni stipulanti ed all'ambito di applicazione (i contratti collettivi nazionali sottoscritti dall'ARAN, vedi il combinato disposto degli articoli 40 e 64 del d.P.R. n. 165/2001). Si è così dettata una disciplina che per la sua eteronomia si pone in chiaro contrasto, per le ragioni appena esposte, con l'art. 39 della Costituzione.

Tuttavia la cennata disciplina può superare il vaglio di legittimità costituzionale perché il contratto collettivo nel settore pubblico esula dalla previsione dell'art. 39 della Costituzione in quanto funzionalizzato, come si vedrà più oltre, ad un interesse pubblico, e precisamente all'interesse contemplato dall'art. 97 della Costituzione.

Tornando al settore privato è appena il caso di rilevare che la qualifica — agli effetti di cui all'art. 360 c.p.c. — di un contratto collettivo quale nazionale non può ritenersi demandata agli stipulanti; altrimenti le competenze attribuite al massimo organo giurisdizionale, cioè alla suprema Corte, diverrebbero oggetto di autonomia negoziale, col sovvertimento dei principi fondamentali del vigente ordinamento giuridico.

Pertanto il legislatore che ha posto mano alla riforma del codice di procedura civile ha inevitabilmente delegato alla giurisprudenza, non avendo provveduto direttamente, di stabilire nel settore privato la nozione di contratto collettivo nazionale e le caratteristiche delle organizzazioni sindacali legittimate a stipulare contratti di tale natura. Ma siffatta delega, attribuendo ad una norma eteronoma, anche se di creazione giurisprudenziale, la disciplina della organizzazione sindacale, si pone, per le ragioni esposte, in contrasto con l'art. 39 della Costituzione.

Ed il contrasto non finisce qui.

La riforma in esame avrebbe introdotto la immediata ricombilità in Cassazione per assicurare la più sollecita definizione delle controversie c.d. seriali che caratterizzerebbero il contenzioso del lavoro. Tali controversie il cui nodo comune sia ravvisabile nel contrasto sulla portata di una o più norme di un contratto collettivo troverebbero immediata soluzione nella Cassazione che ne fornirebbe la interpretazione autentica. In altri termini il tempestivo intervento della S.C. in sede di nomofilachia bloccherebbe sul nascere il proliferare del contenzioso concernente una questione seriale.

Tale *ratio legis* (assai discutibile e sulla quale si tornerà più oltre) necessariamente presuppone che i rapporti fra un contratto nazionale e contratti collettivi di livello inferiore siano disciplinati dal principio gerarchico. Si tratta di un presupposto implicito ma ineludibile. Invero l'effetto deflativo perseguito dal legislatore sarebbe sicuramente vanificato se ai contratti collettivi di livello inferiore fosse consentito di derogare o modificare contratti nazionali.

Anche su questo punto è illuminante il richiamo alla disciplina sulla contrattazione collettiva nel pubblico impiego c.d. privatizzato.

Il d.lgs. n. 80/1998 e successive integrazioni aveva già introdotto, appunto in funzione deflativa, l'obbligo di decidere con sentenza, immediatamente ricombile in Cassazione, la questione pregiudiziale relativa alla interpretazione ed alla efficacia delle clausole dei contratti collettivi di comparto sottoscritti dall'ARAN. In questo quadro, ed in coerenza con il fine deflativo perseguito, il legislatore ha espressamente sancito il criterio gerarchico per la soluzione delle eventuali anomalie fra contratto di comparto e contratti collettivi di livello inferiore (vedi il terzo comma dell'art. 40 del d.P.R. n. 165/2001).

Ora, secondo la dottrina dominante che si è occupata specificamente della materia, con l'espressione «l'organizzazione sindacale è libera», l'art. 39 della Costituzione, sempre in radicale rottura col precedente regime corporativo, ha inteso proclamare non solo la libertà di organizzazione sindacale, ma anche la libertà in ordine alla contrattazione collettiva intesa come attività.

Si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 39 della Costituzione un intervento legislativo specificamente volto a limitare tale libertà. E proprio un siffatto intervento sarebbe realizzato dalla posizione di un criterio esterno di raccordo fra i diversi livelli della contrattazione collettiva, nel caso in esame il criterio gerarchico.

L'art. 360 c.p.c. si presenta quindi gravemente sospetto di illegittimità per contrasto con l'art. 39 della Costituzione.

Violazione dell'art. 111 della Costituzione.

L'esame della recente riforma del citato art. 360 mette in luce un ulteriore vizio di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 111 della Costituzione.

I contratti collettivi, quali contratti di diritto comune, vanno interpretati a norma degli articoli 1362 e seguenti c.c.; su questo punto l'opinione è pressoché unanime sia in dottrina che in giurisprudenza. L'interpretazione si concreta nell'accertare un fatto storico quale è la volontà manifestata dalle parti nella stipula di quel determinato negozio. A tale risultato si perviene, sempre ai sensi degli articoli 1362 ss c.c., anche mediante l'accertamento di una serie di fatti secondari (i comportamenti precedenti e posteriori delle parti contraenti, la esistenza ed il contenuto di clausole diverse da quelle direttamente applicabili, la esistenza ed il contenuto di altri accordi collettivi fra le stesse parti, i termini reali e concreti — cioè fattuali — del problema e degli interessi che le parti hanno inteso regolare, quali possono risultare, tra l'altro, dalle osservazioni delle associazioni sindacali ecc).

Tutti questi sono elementi e strumenti dei quali l'ordinamento prevede la utilizzazione al fine di accertare la comune intenzione delle parti collettive contraenti, anche se tale indagine deve essere condotta con criteri meno

soggettivistici di quelli adottati per l'interpretazione dei contratti individuali. Ebbene la utilizzazione di questi elementi e strumenti presuppone la loro acquisizione al processo mediante apposita attività istruttoria che viene quindi demandata alla Corte di cassazione per l'accertamento di un fatto storico (una concreta manifestazione di volontà negoziale). Quanto meno di siffatta attività istruttoria la S.C. dovrà farsi carico, come se ne deve far carico il giudice di appello investito anche dell'accertamento del fatto, qualora manchi o sia incompleta quella svolta dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Si pone quindi il grave problema di valutare se sia in contrasto con l'art. 111 della Costituzione la attribuzione alla Corte di cassazione della competenza a conoscere anche del fatto. È evidente che un eventuale aggravio di attività istruttoria a carico della S.C., almeno superati certi limiti, finisce col pregiudicarne la funzione di nomofilia che l'art. 111 della Costituzione ha inteso salvaguardare. Un siffatto aggravio, superati certi limiti, renderebbe quanto meno insostenibile la posizione della S.C. quale organo accentrato in sede nazionale. È un esempio in cui la quantità influisce sulla qualità. In questo ordine di idee si è posta la Corte costituzionale che ha ritenuto non contrastante con l'art. 111 della Costituzione la attribuzione alla S.C. di conoscere il fatto, con relativi poteri istruttori anche vasti e penetranti purché si tratti di ipotesi «.....marginali e secondarie rispetto a quanto ne costituisce la competenza propria e qualificante» (in tal senso Corte costituzionale sentenza n. 184 del 1974).

Ora la questione sulla portata di una o più norme di contratti collettivi è ricorrente nelle controversie di lavoro che, come è noto, sono assai numerose; i pratici del diritto valutano tale ricorrenza in percentuale nettamente superiore al 50%. In questo quadro è ragionevole ritenere che la competenza a conoscere il fatto sia stata demandata alla Corte di cassazione in una ipotesi tutt'altro che marginale e secondaria. Né vale obiettare che siffatto inconveniente non sussisterebbe in quanto andrebbero rimesse alla Corte di cassazione solo questioni valutate di notevole complessità; e sarebbe così ravvisabile un filtro idoneo ad evitare l'intasamento della S.C.

Tale obiezione, da alcuni formulata e ripresa nel corso della odierna discussione, non è fondata.

Innanzitutto è chiaramente smentita dalla lettera della legge che demanda alla cognizione della S.C. le questioni (senza operare alcuna distinzione fra le stesse) relative alla interpretazione, alla validità ed alla efficacia delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Va poi rilevato, sotto il profilo sistematico, che, in ordine alla ricorribilità in cassazione, è del tutto estraneo al vigente ordinamento un meccanismo di filtri modulato sulla complessità delle questioni dedotto in sede di impugnazione.

Si prospetta quindi tutt'altro che manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 360 c.p.c., nella parte che si sta esaminando, per contrasto con l'art. 111 della Costituzione.

Ulteriore profilo di contrasto con l'art. 39 della Costituzione.

Giova ricordare che sinora si è proceduto ad un vaglio di costituzionalità dell'art. 360, n. 3, inteso nel senso che non abbia modificato, nel settore privato, la natura del contratto collettivo che continua a configurarsi contratto di diritto comune.

Tale interpretazione va ritenuta conforma al c.d. «diritto vivente» poiché è opinione comune che il contratto collettivo, almeno nel settore privato, si inquadri fra gli atti di autonomia negoziale. Tuttavia, come è noto, la Consulta, in ordine alle questioni di illegittimità costituzionale di una norma, sollecita la ricerca di possibili alternative ermeneutiche che rendano la norma stessa conforme alla Carta costituzionale.

In questo ordine di idee si esplora un altro possibile esito interpretativo (cui si è già accennato) secondo cui la riforma in esame avrebbe radicalmente modificato la natura del contratto collettivo nel settore privato, configurandolo fonte di diritto oggettivo.

Questa seconda prospettiva ermeneutica è, forse, più convincente della prima per diversi ordini di considerazioni.

Innanzitutto emerge dalla chiara lettera della legge.

L'art. 360 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40/2006, prevede, al numero 3, la impugnazione con ricorso in Cassazione per «.....violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.....», così espressamente equiparando le clausole dei contratti di lavoro alle norme di diritto.

Siffatta equiparazione viene puntualmente confermata dall'art. 366-*bis* c.p.c. (inserito nel codice di procedura civile dall'art. 6 del d.lgs. n. 40/2006) il quale dispone che nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4)» (quindi anche nella ipotesi di impugnazione per violazione di contratti o accordi collettivi di lavoro) «.....la illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto».

Se il contratto collettivo avesse conservato, pur dopo la riforma in esame, la natura di atto di autonomia negoziale, lo accertamento della sua esistenza e della sua portata si risolverebbe nello accertamento di un fatto storico, vale a dire nello accertamento di una concreta e puntuale manifestazione di volontà negoziale. Ora sarebbe privo di senso logico e giuridico, ed intrinsecamente contraddittorio, ipotizzare un quesito di diritto in ordine allo accertamento di un fatto storico.

Tale illogicità viene meno proprio se si configura il contratto collettivo di lavoro quale fonte di diritto oggettivo. Invero alle norme di diritto oggettivo, quale ne sia la fonte, è sottesa una esigenza di coerenza col complesso dell'ordinamento, sicché la loro interpretazione indubbiamente comporta una questione di diritto idonea a sollecitare un corrispondente quesito.

Questa prospettiva ermeneutica, sulla radicale modifica della natura del contratto collettivo nel settore privato, si impone anche sotto un profilo sistematico poiché realizza una piena omogeneizzazione del contratto collettivo nel settore privato a quello che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione (esclusi quelli contemplati sia dall'art. 3 del d.P.R. n. 165/2001 che dall'art. 1 della legge n. 252/2004).

Si tratta di una omogeneizzazione coerente col principio di fondo che ispira la riforma del pubblico impiego (introdotta dalla legge delega n. 421/1992 e dai relativi decreti legislativi di attuazione, i d.lgs. n. 29/1993; n. 470/1993; n. 546/1993, successivamente oggetto di ulteriori rimaneggiamenti ed integrazioni, particolarmente rilevanti quelle introdotte dalla legge delega n. 59/1997 e dai relativi d.lgs. n. 80/1998 e 387/1998, per arrivare poi al T.U. n. 165/2001, cui sono seguite ulteriori modifiche), volta ad assimilare la disciplina del rapporto di lavoro nel settore privato ed in quello pubblico, come espressamente proclamato sin dalla prima legge delega del 1992.

Nel settore del pubblico impiego c.d. privatizzato il contratto collettivo ha acquisito la natura di fonte di diritto oggettivo di cui presenta tutti i caratteri.

Le sue clausole, al pari delle norme di diritto oggettivo, sono generali ed astratte, e si applicano al caso concreto che rientri nella fattispecie da esse delineata; come le norme di diritto oggettivo sono efficaci *erga omnes*, e tale efficacia è accentuata dalla inderogabilità sia in senso migliorativo che peggiorativo per il dipendente, inderogabilità che comporta la loro automatica sostituzione alle eventuali clausole difformi del contratto individuale. Tutto ciò è, fra l'altro, ribadito dall'art. 45 del d.P.R. n. 165/2001 che espressamente stabilisce il principio di parità contrattuale.

La Corte costituzionale (sentenza n. 309/1997) ha affermato che la suddetta efficacia *erga omnes* non troverebbe fondamento nella forza vincolante del contratto collettivo, bensì nella autonomia negoziale individuale; vale a dire che il contratto collettivo del settore sarebbe applicabile ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni solo perché richiamato dal contratto individuale che fa sorgere il rapporto di lavoro.

Ma tale argomentazione si risolve in un sofisma perché dimentica che detto richiamo al contratto collettivo del settore è imposto per legge (vedi ora il d.P.R. n. 165/2001, in particolare il combinato disposto dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 45, comma 2), non è quindi espressione di autonomia negoziale individuale. Nessuno dubita che, proprio perché imposto dalla legge, il contratto collettivo del settore si applicherebbe al rapporto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche se non contemplato dal relativo contratto individuale, ed anche se quest'ultimo ne escludesse la applicazione.

Sarebbe del resto microscopicamente contraddittorio che il contratto individuale non possa derogare a singole clausole del contratto collettivo del settore, ma nel contempo possa derogare al suddetto contratto collettivo, nel suo complesso, non richiamandolo, o addirittura espressamente escludendone la applicazione.

Inoltre la violazione delle clausole del contratto collettivo costituisce motivo di ricorso in Cassazione, al pari della violazione di una norma di legge (vedi art. 64, comma 3 del d.P.R. n. 165/2001). Va poi richiamato il prece-

dente rilievo (vedi sopra) su eventuali contrasti fra contratti collettivi di diverso livello, contrasti che, sempre nel settore pubblico, sono espressamente risolti sulla base del principio gerarchico, il tipico criterio di risoluzione delle antinomie fra norme di diritto oggettivo (vedi il terzo comma dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001)

Inoltre i contratti collettivi nel settore pubblico sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (almeno quelli sottoscritti dall'ARAN) come espressamente dispone l'ottavo comma dell'art. 47 del d.lgs. n. 165/2001; vale quindi per essi, come per le fonti di diritto oggettivo, il principio *iura novit curia*.

E non basta.

I contratti collettivi nel settore pubblico, in quanto volti a disciplinare il rapporto di impiego, sono funzionalizzati all'interesse pubblico contemplato dall'art. 97 della Costituzione.

E, si osserva per inciso, proprio per questo esulano dalla previsione di cui all'art. 39, e rimangono immuni da vizi di illegittimità costituzionale per contrasto con detto articolo.

Esiste infatti un legame assai stretto tra la disciplina dell'impiego pubblico e l'interesse pubblico al corretto operare degli uffici della pubblica amministrazione la cui funzione rimane nell'ambito del diritto pubblico. Un legame assai stretto che rende tale disciplina funzionalizzata al suddetto interesse pubblico, come ribadito da una consolidata giurisprudenza, soprattutto della Corte costituzionale (in proposito C. cost. 9 dicembre 1968, n.124 in *Giur. cost.* 1968, 2161 sa; C. cost. 7 aprile 1981, n. 52, ivi 1981, 321 ss; C. cost. 13 ottobre 1988, n. 964 ivi, 1989, 4543 ss; C. cost. 18 gennaio 1989, n. 1, ivi, 1989, 3 ss; C. cost. 24 gennaio 1989, n. 19, ivi 1989, 111 ss. L'orientamento della Corte costituzionale viene espresso con estrema chiarezza in C. cost. 5 maggio 1980, n. 68; ivi, 1968, 647 ss, ove dopo avere riconosciuto possibile, sotto certi profili, una omogeneizzazione fra lavoro dipendente privato e pubblico, aggiunge subito dopo: «È da chiedersi fino a che punto ed in quale ambito soggettivo produca invece diversità l'inserimento del lavoro in una amministrazione retta dal principio costituzionalmente prescritto del buon andamento. Tale principio, enunciato dall'art. 97 Cost., non riguarda esclusivamente la organizzazione interna dei pubblici uffici, ma si estende alla disciplina del pubblico impiego in quanto possa influire sull'andamento dell'amministrazione..... In altre parole è innegabile che la disciplina del lavoro è pur sempre strumentale, mediamente o immediatamente, rispetto alle finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola la pubblica amministrazione.». Tale orientamento della Corte costituzionale è stato ribadito in pronunce successive alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421. Così in Corte cost. 3 giugno 1999, n. 206 in *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n.23, la Corte costituzionale decide della questione di illegittimità costituzionale della legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-*septies* come modificato dall'art. 1, legge 18 gennaio 1992, n. 16, che prevede l'automatica sospensione dalla funzione o dall'ufficio nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche condannati, anche con sentenza non definitiva, per determinati delitti di criminalità organizzata. Il giudice remittente ritiene in contrasto, fra l'altro, con l'art. 97 Cost. la automaticità della sospensione; la Corte costituzionale esclude il contrasto così motivando: «l'esigenza cautelare che sta a fondamento della sospensione obbligatoria e che il legislatore con la norma in esame ha non irragionevolmente considerato sussistente, si collega, come si è già chiarito, non già alla commissione del fatto, alla più o meno probabile colpevolezza dell'imputato, bensì alla pendenza dell'accusa, in quanto tale suscettibile di gettare sull'amministrazione un'ombra di inquinamento da parte della criminalità organizzata....il rinvio a giudizio presuppone che siano stati raccolti elementi tali da precludere una pronuncia di insussistenza del fatto ovvero della colpevolezza o della punibilità dell'imputato... non può dunque dirsi che sussista sproporzione tra questo livello di consistenza dell'accusa ed una misura sospensiva che mira appunto a tutelare il pubblico interesse dal pregiudizio che la stessa esistenza dell'accusa, in quanto tale, produrrebbe se l'accusato permanesse nell'ufficio.».

Non si potrebbe, più chiaramente di così, esprimere la funzionalizzazione della disciplina del pubblico impiego (nel caso in esame la disciplina attinente alle cause di sospensione del rapporto) ai principi di buon andamento della p.a. proclamati dall'art. 97 della Costituzione. Vedi nello stesso senso Corte costituzionale sent. 4 gennaio 1999, n. 1 — in *Gazzetta Ufficiale* n. 13 gennaio 1999, 1^a serie speciale n. 2 — che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge n. 549/1995, come modificato dall'art. 6, comma 6-*bis* del d.l. 31 dicembre 1996, n. 699 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30).

In questo quadro appare incomprensibile la affermazione, cui pure continua ad indulgere parte della dottrina, secondo cui i contratti collettivi nel settore pubblico non sarebbero stati funzionalizzati all'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione proclamato dall'art. 97 della Costituzione. Non si comprende infatti

come sia possibile che, in tema di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, una disciplina dettata da una norma generale ed astratta, contenuta in un provvedimento legislativo, si ponga in contrasto con l'art. 97 della Costituzione perché pregiudica l'interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione, mentre la identica disciplina non comporti più tale pregiudizio per il solo fatto di essere dettata da una norma contenuta in un contratto collettivo, sebbene con la stessa struttura e la stessa efficacia *erga omnes* di una norma di legge.

Riepilogando i contratti collettivi nel settore pubblico presentano, attesa la disciplina che li concerne, tutte le caratteristiche delle fonti di diritto oggettivo: hanno la struttura di norma generale ed astratta; sono efficaci *erga omnes*; sono inderogabili sia in meglio che in peggio per il lavoratore; si sostituiscono automaticamente alle contrastanti clausole del contratto individuale; le antinomie fra contratti collettivi di diverso livello si risolvono sulla base del criterio gerarchico; la loro violazione costituisce motivo di ricorso per Cassazione; sono pubblicati (almeno i contratti sottoscritti dall'ARAN) nella *Gazzetta Ufficiale* e vale quindi per essi il principio *iura novit curia*; sono funzionalizzati all'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione proclamato dall'art. 97 della Costituzione.

Pertanto intendere la recente riforma dell'art. 360 c.p.c. nel senso che abbia radicalmente innovato la natura dei contratti collettivi nel settore privato configurandoli norme di diritto obiettivo, costituisce esito ermeneutico fondato, richiamate tutte le considerazioni sopra svolte, sia sulla chiara lettera della legge (è ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di una norma del contratto collettivo, e tale ricorso deve, a pena di inammissibilità, concludersi con un quesito di diritto), sia su di un argomento sistematico cioè la assimilazione ai contratti collettivi nel settore pubblico.

Così interpretato lo art. 360 c.p.c., nella parte che si è ampiamente esaminata, andrebbe esente dal sospetto di illegittimità costituzionale, sopra prospettato, per contrasto con l'art. 111 della Costituzione, poiché la Corte di cassazione rimarrebbe giudice del diritto, e procederebbe alla interpretazione del contratto collettivo secondo i criteri dettati dagli articoli 12 e seguenti c.c.

Tuttavia, in questa diversa prospettiva ermeneutica, sarebbe ancora più radicale il contrasto fra l'art. 360 c.p.c. e l'art. 39 della Costituzione nella parte in cui proclama che la organizzazione sindacale è libera.

Tale norma costituzionale necessariamente presuppone che il contratto collettivo sia manifestazione di autonomia privata. Infatti il principio che caratterizza la autonomia privata è proprio il principio di libertà; libertà di scelta sia degli interessi da perseguire (cioè dei fini), sia degli strumenti e delle modalità (cioè dei mezzi) con cui perseguire tali interessi. La autonomia privata, quale espressione di libertà, trova un limite di diritto solo nei principi generali dell'ordinamento, ed un limite di fatto costituito dall'equilibrio degli interessi contrapposti raggiunto dalle forze contrattuali antagoniste.

È agevole sottolineare la rilevante portata di un intervento legislativo diretto a mutare radicalmente la natura giuridica del contratto collettivo, da contratto di diritto comune a fonte di diritto oggettivo. Il contratto collettivo si trasformerebbe da atto di autonomia negoziale ad attività funzionalizzata ad un interesse pubblico. Infatti ad una fonte di diritto oggettivo è demandato di dare attuazione a norme di rango superiore, e di provvedervi in coerenza con l'ordinamento giuridico di cui entra a far parte.

Era proprio la funzione svolta dal contratto collettivo nel regime corporativo. Ed è la funzione recentemente demandata, lo si è visto, al contratto collettivo nel settore dell'impiego pubblico c.d. privatizzato.

Certamente funzionalizzati ad un interesse pubblico, e come tali efficaci *erga omnes*, sono i contratti collettivi in tema di limiti al diritto di sciopero. È illuminante che la Corte costituzionale abbia salvato dalla censura di illegittimità, per contrasto 39 della Costituzione, la legge che li contempla (vedi Corte costituzionale sentenza n. 344/1996), e sia pervenuta a tale risultato proprio sottolineando la anomalia (cioè la funzionalizzazione ad un interesse pubblico) che, caratterizzando i suddetti contratti, li pone al di fuori della previsione del citato art. 39.

Ora una attività funzionalizzata ad interessi pubblici è attività non libera, ma discrezionale. vale adire vincolata nei fini e nei mezzi.

A questo punto appare evidente che l'art. 360 c.p.c., anche se interpretato nel senso che abbia modificato la natura del contratto collettivo nel settore privato, si porrebbe in contrasto con l'art. 39 della Costituzione. Anzi in questa seconda prospettiva ermeneutica (a differenza di quanto avviene nella prima - vedi sopra-) il contrasto

non si limiterebbe a taluni profili, ma sarebbe radicale perché colpirebbe al cuore l'art. 39 della Costituzione sovvertendone il principio ispiratore, vale a dire la libertà della organizzazione e della attività sindacale, principio che, come si è detto, conferisce a tale norma la essenziale portata di radicale rottura col preesistente regime corporativo.

Il sovvertimento di tale principio di fondo comporterebbe una serie di corollari incompatibili con la disciplina che discende dal citato art. 39.

Sul punto può essere istruttiva la disciplina del contratto collettivo nel pubblico impiego di cui si sono già accennati i contrasti con la norma costituzionale in questione.

Un primo corollario, in contrasto con l'art. 39 della Costituzione, sarebbe la inevitabile esigenza dell'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi. Infatti non potrebbe non avere efficacia *erga omnes* una fonte di diritto obiettivo volta a dare attuazione a norme di legge.

Potrebbero agevolmente individuarsi ulteriori profili di contrasto con l'art. 39 della Costituzione, ma sarebbe un inutile appesantimento del discorso.

Va infatti ribadito che il contrasto fra la norma di legge ordinaria e la Costituzione, sempre nella prospettiva ermeneutica che si sta esaminando, sarebbe radicale, a tutto campo, poiché il legislatore ordinario avrebbe sovvertito il principio ispiratore della norma costituzionale.

Attese le considerazioni svolte appare tutt'altro che manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 360 c.p.c. nella parte in cui inserisce, fra i motivi di ricorso per Cassazione, la violazione delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

I gravi sospetti di illegittimità costituzionale inficiano la suddetta normativa intesa in entrambe le prospettive ermeneutiche sopra illustrate.

Nella prima prospettiva (il contratto collettivo conserva la sua originaria natura di atto di autonomia negoziale) la norma si porrebbe in contrasto con gli articoli 39 e 111 della Costituzione.

Nella seconda prospettiva (il contratto collettivo si trasforma in fonte di diritto oggettivo) la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 39 della Costituzione.

Non si ravvisano altre possibili interpretazioni dell'art. 360 c.p.c. nella parte qui esaminata.

Profili di illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis c.p.c.

A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Lo accoglimento della suddetta questione di illegittimità costituzionale comporterebbe la soppressione non solo dell'art. 360 c.p.c., nella parte sopra specificata, ma anche dell'art. 420-bis c.p.c. la cui portata si risolve nel determinare le modalità di attuazione della prima norma.

Comunque il citato art. 420-bis, anche di per sé considerato, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale che si vanno ad esporre.

Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Un primo profilo riguarda il contrasto con l'art. 3 della Costituzione per irrazionalità.

L'art. 34 del codice di procedura civile delinea una ben precisa nozione di questione pregiudiziale; si tratta di una questione concernente un tema idoneo a formare oggetto di un separato giudizio di merito.

Invece l'art. 420-bis c.p.c., col termine «accertamento pregiudiziale», allude ad una ben diversa nozione; è chiaro infatti che non è suscettibile di autonomo giudizio la mera interpretazione della clausola di un contratto collettivo. È ben nota una consolidata giurisprudenza che ravvisa, fra i presupposti di ammissibilità dell'azione di mero accertamento, una situazione giuridica soggettiva.

In questo ordine di idee la giurisprudenza ha escluso che siano deducibili avanti al giudice questioni soltanto teoriche, ai fini di una pronuncia dal contenuto astratto e congetturale, quale sarebbe appunto la mera interpreta-

zione della norma di un contratto collettivo (in tal senso Cass. 25 maggio 1982, n. 3198, in *Giust. civ.*, rep. 1982 v. lavoro - rapporto di, 1161); ha altresì escluso che possano costituire oggetto delle azioni di accertamento i soli fatti sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. 2 febbraio 1982, n. 624, *Giust. Civ.*, rep. 1982 v. procedimento civile 11).

Ora l'art. 420-*bis* c.p.c. allude in definitiva ad uno dei momenti del complesso procedimento logico seguito dal giudice per pervenire alla decisione della controversia demandata alla sua cognizione. La norma isola questo momento, che attiene alla interpretazione od alla valutazione di efficacia o di validità di una o più norme di un contratto collettivo da applicare al caso dedotto in giudizio, e lo distingue dagli altri momenti che attengono allo accertamento del fatto concreto cui applicare il contratto stesso, nonché allo accertamento della situazione giuridica dedotta in giudizio.

Secondo il farraginoso meccanismo delineato dal suddetto articolo il primo momento si svolgerebbe interamente per conto suo, mediante un suo autonomo *iter* processuale. Solo dopo che tale *iter* processuale sia stato definitivamente portato a compimento, eventualmente dalla Cassazione in sede di secondo grado, il giudice procederebbe al secondo accertamento.

Tale netta distinzione, che può essere utile sotto un profilo espositivo o didattico, se presa alla lettera, come fa il citato art. 420-*bis*, si risolve in una ingenua astrazione che travisa la realtà. I due procedimenti sopra accennati, ben lungi dal costituire due compartimenti stagni, interferiscono l'uno con l'altro, in un moto circolare, interferenza variamente condizionata dalle concrete vicende dedotte nella materia del contendere.

Tutto ciò chiaramente emerge dalla esperienza processuale.

Si pensi ad una controversia di lavoro concernente una domanda di rivendica, in via principale, di una qualifica di due livelli superiore a quella riconosciuta dal datore, ed in via subordinata di un solo livello.

Il giudice nell'esame della domanda principale decide in ordine alla portata della norma del contratto collettivo che delinea la qualifica rivendicata in via principale; decide con sentenza impugnabile in Cassazione mediante ricorso che sospende il processo in primo grado. Nella ipotesi di reiezione della domanda principale, passando alla subordinata, sarà operante il medesimo meccanismo in ordine alla norma del contratto collettivo che delinea la qualifica rivendicata appunto in subordine. Quindi altra sentenza, altro eventuale ricorso in Cassazione con conseguente sospensione del processo di primo grado.

Un secondo esempio.

In ordine alla pretesa del lavoratore ad un superiore inquadramento si deve accertare se una mansione, che il ricorrente assume di avere di fatto svolto, connoti, secondo il contratto collettivo applicabile, il superiore inquadramento rivendicato. Tale questione interpretativa mette in moto il meccanismo *ex* art. 420-*bis* con la eventuale sospensione del processo di primo grado. Si accerta, finalmente, che quella mansione caratterizza la superiore qualifica rivendicata. Si riprende il processo sospeso ed, a seguito di istruttoria, emerge dalle risultanze processuali che quella mansione è stata svolta di fatto, ma non in modo prevalente sotto il profilo quantitativo. Sulla base di un noto orientamento giurisprudenziale si deve a questo punto accertare se la mansione di cui trattasi sia, sotto il profilo qualitativo, di tale rilevanza, nel sistema dell'inquadramento delineato dal contratto collettivo del settore, da giustificare lo accoglimento della domanda attrice. Ecco un'altra questione interpretativa in ordine alla disciplina contrattuale; quindi altra sentenza, altro eventuale ricorso in Cassazione con sospensione del processo di primo grado.

Dagli esempi appena prospettati (e tanti altri si potrebbero addurre) appare evidente la irrazionalità dell'art. 420-*bis* c.p.c. che, come si è argomentato, assume quale suo presupposto un travisamento della realtà processuale.

Tale irrazionalità pone la norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Numerose sentenze della Corte costituzionale hanno ravvisato nel principio di ragionevolezza, proclamato dall'art. 3 della Costituzione, un limite alla discrezionalità del legislatore (vedi Corte costituzionale sentenze n. 72 ed 87 del 1962, n. 7 del 1965; n. 94 del 1966, n. 103 del 1969, n. 190 del 1971; n. 9 del 1975, vedi infine la recente sentenza n. 58 del 2006).

B) *Violazione dell'art. 111 della Costituzione.*

Dalla irrazionalità appena denunciata discende una macchinosità che vizia la disciplina del processo.

Come si è ampiamente detto si tratta di una disciplina che artificiosamente spezzetta il corso del processo, con intermezzi di ricorsi per Cassazione e sospensione del processo di primo grado, in contrasto col fondamentale principio di concentrazione del processo e di economia del giudizio.

Tale inutile macchinosità allunga i tempi di trattazione della causa, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione che sancisce, quale principio di civiltà giuridica, la ragionevole durata del processo.

Per escludere tale contrasto si è prospettata la *ratio legis*, di cui si è fatto cenno (vedi sopra), che, attuando una più rapida trattazione delle controversie c.d. seriali, e compensando così ampiamente lo inconveniente di cui si è detto, consentirebbe alla norma in esame di superare il vaglio di costituzionalità sotto il profilo appena delineato. Ma siffatta *ratio legis* è viziata da un travisamento della realtà processuale degli ultimi anni. Come è stato esattamente e prontamente rilevato dai primi commentatori della riforma in esame cause seriali, in materia di lavoro, non si vedono da tempo nel settore privato, quanto meno in ambito non locale (le ultime, sull'incidenza retributiva del valore della mensa, e che risalgono a più di dieci anni fa, sono state risolte con legge apposita che ne ha escluso l'incidenza). Questioni particolarmente rilevanti di interpretazione di norme contrattuali non risultano in corso. Altre questioni urgenti che meritino di essere risolte in sede «nomofilattica» non è dato conoscere.

Pertanto si conferma il sospetto del vizio di incostituzionalità della norma in esame per contrasto con l'art. 111 della Costituzione.

C) *Violazione dell'art. 76 della Costituzione.*

Ma un ulteriore e forse ancor più grave sospetto di illegittimità costituzionale inficia l'art. 420-*bis* c.p.c.

Va ricordato che tale norma è stata inserita nel codice di procedura civile dall'art. 18 del decreto legislativo n. 40/2006, attuativo della legge delega n. 80/2005.

La innovazione (che configura, come si è ampiamente detto, una nozione del tutto anomala di questione pregiudiziale da decidere con sentenza avverso la quale dispone, quale unico strumento di impugnazione, la immediata ricorribilità in Cassazione) è stata introdotta non solo in difetto di delega, ma addirittura in contrasto con i principi ed i criteri direttivi enunciati dalla legge delega. Invero l'art. 1, comma 3 della legge delega n. 80/2005 dispone: «Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il processo di Cassazione in funzione nomofilattica.....prevedendo... la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva discorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde.....».

È assai chiaro il principio enunciato dalla legge delega nel passo appena trascritto; è il principio della concentrazione del processo, con conseguente divieto di moltiplicare i ricorsi in Cassazione nell'ambito del medesimo processo; vale a dire che il ricorso in Cassazione è ammesso solo avverso la decisione che definisce l'intero giudizio.

L'unica ragionevole deroga a tale principio riguarda la immediata ricorribilità «delle sentenze che decidono parzialmente il merito», cioè delle sentenze che definiscono solo alcune delle domande, mentre il processo prosegue per la trattazione delle residue domande. Ed è significativo che anche in ordine alle suddette sentenze il legislatore faccia salva la facoltà di riserva del ricorso in Cassazione per non pregiudicare il principio di concentrazione processuale.

A questo punto è agevole rilevare che le sentenze, avverso le quali l'art. 420-*bis* c.p.c. ammette, anzi impone, la ricorribilità immediata in Cassazione, non sarebbero ricorribili immediatamente in Cassazione ai sensi del chiaro disposto della legge delega contenuto nel passo sopra trascritto. È vero infatti che le sentenze le quali decidono sull'efficacia di un contratto collettivo, o sulla interpretazione di una sua clausola, certamente non definiscono l'intero giudizio; lo stesso art. 420-*bis* dispone in ordine alla ulteriore trattazione del processo. Ma è anche vero che dette sentenze non decidono parzialmente il merito, vale a dire non decidono su una, o alcune delle domande dedotte in causa; sul punto non resta che richiamare le considerazioni sopra svolte per concludere che la questione dell'efficacia di un contratto collettivo, o della interpretazione di una sua norma non può costituire oggetto di una autonoma domanda giudiziale.

Atteso quanto sopra deve ritenersi tutt'altro che manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 420-*bis* c.p.c. anche per contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Sulla rilevanza delle questioni

I profili di illegittimità costituzionale come sopra delineati sono rilevanti nella presente causa in cui, come si è già detto, si è posta la questione di interpretazione e di validità delle clausole di un contratto collettivo che per la sua diffusione (riguarda l'intero settore metalmeccanico) va ragionevolmente ritenuto «nazionale». Pertanto la questione stessa, ai sensi dell'art. 420-*bis* c.p.c., andrebbe decisa con sentenza suscettibile di immediato ricorso in Cassazione. Contestualmente alla pronuncia della suddetta sentenza dovrebbe disporsi un rinvio della trattazione non inferiore a novanta giorni. Ed alla udienza successiva dovrebbe disporsi la sospensione del giudizio di primo grado se proposto nel frattempo ricorso alla suprema Corte.

Invece, cancellato il suddetto art. 420-*bis*, il presente processo proseguirebbe il suo corso sino alla sentenza definitiva.

Si deve aggiungere che la cancellazione dell'art. 360 c.p.c., nella parte in cui prevede quale motivo di ricorso alla suprema Corte, la violazione di contratti collettivi nazionali, comporterebbe automaticamente la cancellazione dell'art. 420-*bis* c.p.c. la cui portata si esaurisce nel determinare la modalità di attuazione della prima norma.

È opportuno osservare, sempre in ordine alla rilevanza delle questioni di illegittimità costituzionale sopra prospettate, che la riforma del codice di procedura civile, introdotta dal d.lgs. n. 40/2006, emesso in attuazione dell'art. 1, commi 2 e 3 legge delega n. 80/2005, è, in forza del noto principio *tempus regit actum*, applicabile ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore. Nè può indurre in contrario avviso l'art. 27 del suddetto decreto che, dettando una disciplina transitoria, dispone al primo comma: «Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera *f*) si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto». Tale norma ad una prima affrettata lettura potrebbe indurre a ritenere che, a contrario, le altre norme del decreto stesso non si applichino ai processi in corso al momento della sua entrata in vigore.

Ma, a ben guardare, non è così.

L'art. 1 del decreto in questione detta una particolare disciplina sulla appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità; e la seconda parte del primo comma del citato art. 27 dispone: «Tuttavia ai provvedimenti dei giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina previgente». Quest'ultima norma ha senso proprio in quanto presuppone la applicabilità della riforma in questione ai processi in corso al momento della sua entrata in vigore.

Ed un discorso del tutto analogo vale per il secondo comma del suddetto art. 27 che, dettando una analoga disposizione in ordine al ricorso per Cassazione, recita: «Le restanti disposizioni del capo I si applicano ai ricorsi per Cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Per completezza di indagine è opportuno aggiungere che è ininfluenza, ai fini del problema che si sta esaminando (cioè la applicabilità della riforma in questione ai processi in corso al momento della sua entrata in vigore, ai sensi del principio *tempus regit actum*) il richiamo, che si legge sempre nel summenzionato art. 27, all'art. 19 comma I, lettera *f*). Invero quest'ultima norma disciplina la riunione dei processi, concerne quindi materia di natura amministrativa estranea all'attività giurisdizionale, anche se con essa interferente.

È stato sostenuto, in sede di discussione orale, che l'art. 420-*bis* sotto ulteriori profili sarebbe inapplicabile alla presente controversia per ragioni temporali. Più precisamente si è obiettato che il suddetto articolo, contenente la soluzione di questioni preliminari, sarebbe applicabile ai processi in corso che, al momento della sua entrata in vigore, si trovino, a differenza della presente controversia, ancora nella fase della prima udienza contemplata dall'art. 420 c.p.c., e nella quale vanno decise le questioni preliminari.

La obiezione non coglie nel segno.

Non è vero, o almeno non è sempre vero, che le questioni relative alla interpretazione od all'efficacia di un contratto collettivo siano sempre e necessariamente risolte alla prima udienza *ex art. 420 c.p.c.*, in taluni casi vanno affrontate dopo lo svolgimento di una attività istruttoria dal cui esito dipende la rilevanza o meno delle questioni stesse.

Si consideri, per esemplificare, una controversia in cui si discuta sulla interpretazione delle clausole di un contratto collettivo che disciplinano il calcolo dello straordinario, ma il datore di lavoro assuma, in via principale che lo straordinario dedotto in giudizio in realtà non è stato espletato. In questa ipotesi, e in tante altre analoghe che si potrebbero configurare, è evidente che si dovrà procedere alla previa assunzione delle prove circa lo asserito espletamento del lavoro straordinario; solo l'esito positivo delle stesse renderà rilevante la questione di interpretazione del contratto che andrà quindi discussa e risolta ben oltre la prima udienza *ex art. 420 c.p.c.*

In sede di discussione è stato adombrato un ulteriore profilo circa la asserita inapplicabilità al caso in esame del sopravvenuto art. 420-*bis* c.p.c.

Secondo questo ulteriore profilo la questione pregiudiziale, circa la efficacia o la interpretazione di un contratto collettivo, rilevante nella controversia in corso, è stata decisa nella specie prima del 2006, secondo la normativa all'epoca vigente, non potrebbe quindi essere oggetto della disciplina dettata dal suddetto art. 420-*bis*, successivamente entrato in vigore.

In altri termini, proprio in base al principio *tempus regit actum*, la nuova normativa che disciplina le modalità di risoluzione di una questione pregiudiziale, non sarebbe applicabile ad una questione già risolta con apposita ordinanza, risolta in modo esplicito od implicito, ma formalmente corretto in base alla disciplina all'epoca vigente.

Anche questa argomentazione non coglie nel segno.

La questione pregiudiziale di cui trattasi è stata decisa, secondo la normativa preesistente al 2006, con ordinanza suscettibile di essere modificata o revocata nel corso del processo; e comunque destinata ad essere confermata o revocata con la successiva sentenza di merito che decide definitivamente, in primo grado, la suddetta questione.

Ebbene proprio questo meccanismo è stato modificato dal sopravvenuto art. 18 che ha voluto escludere, dall'ambito della sentenza di merito, la questione di cui trattasi.

La sentenza di merito, proprio in base al principio *tempus regit actum*, va emanata secondo l'art. 420-*bis* nel frattempo entrato in vigore, e tale norma presuppone che sia già decisa, con apposita sentenza, ed in modo definitivo nel primo grado, la questione pregiudiziale sulla interpretazione o sulla efficacia del contratto collettivo dedotto in giudizio.

Sempre in sede di discussione orale è stata prospettata una ulteriore tesi per escludere la applicazione della riforma del 2006 al presente giudizio.

La ordinanza relativa alla interpretazione del contratto collettivo del settore ed alla sua validità rivestirebbe natura non di ordinanza modificabile o revocabile, bensì di sentenza non definitiva, come tale impugnabile secondo la normativa preesistente al 2006, sicché, anche sotto questo profilo, il combinato disposto degli articoli 360 e 420-*bis* c.p.c., non sarebbe applicabile alla presente controversia.

Siffatta ulteriore tesi troverebbe fondamento in una sentenza della S.C. (Casa., sez. lavoro, sentenza n. 17780 del 2003) che esclude la possibilità di decidere con ordinanza, revocabile o modificabile nel giudizio di primo grado, una questione preliminare di merito che invece andrebbe decisa, sempre e soltanto con sentenza non definitiva.

Tale indirizzo, pur autorevole, non è condivisibile per le gravi contraddizioni in cui si avvolge.

Si legge nella summenzionata sentenza: «.....in caso di questione preliminare di merito non idonea a definire il giudizio, il giudice è facoltizzato a seguire due diverse strade: o si astiene dal decidere immediatamente la questione, rimettendone la soluzione unitamente alla decisione sul merito, ma in tal caso nessun giudizio dovrà esprimere in relazione alla fondatezza o l'infondatezza della preliminare, e si dovrà limitare ad emettere i provvedimenti istruttori necessari per il prosieguo, ossia per addivenire poi alla decisione di merito.

Ove invece scelga di pronunciarsi immediatamente sulla questione preliminare (senza decidere la causa, perché il giudizio sulla relativa questione non ha carattere risolutivo), la relativa statuizione non può che avere conte-

nuto decisorio, non più passibile di revoca né di modifica ad opera dello stesso giudice con la sentenza definitiva, e passabile invece di passaggio in giudicato, ove non impugnato immediatamente o con la riserva di impugnazione differita.....».

È agevole rilevare che non sussiste la secca alternativa prospettata, o il giudice decide subito con sentenza una questione preliminare, o rimanda ogni decisione alla definizione del processo avanti a lui.

Si consideri una eccezione di prescrizione idonea, se fondata, a travolgere lo intero credito dedotto in causa, e tale quindi da rendere a priori inutile una attività istruttoria. In tal caso (ed in altri analoghi) la emanazione, con forma di ordinanza, di provvedimenti istruttori necessariamente presuppone che la questione preliminare sia stata decisa, quanto meno implicitamente; ma la relativa decisione, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., ben può essere adottata in via provvisoria, vale a dire con provvedimento modificabile o revocabile nel corso del giudizio.

La sentenza della S.C. che si sta esaminando così prosegue: «Pertanto, una volta che il giudice si sia pronunciato sulla preliminare, non ci si deve più interrogare se si tratti di ordinanza o di sentenza: non può che trattarsi di sentenza, perché sarebbe incongruo attribuire valore meramente ordinatorio tipico dell'ordinanza, ovvero efficacia provvisoria come si sostiene in controricorso, ad un provvedimento che invece pregiudica e non temporaneamente ma definitivamente, la sorte del processo non potendo, con la sentenza definitiva, tornare ad esaminare (né confermandola, né modificandola) la questione preliminare già risolta in precedenza, che si deve ormai dare per presupposta.». Siffatta perentoria affermazione (sorprendente in presenza dell'art. 177 c.p.c. che espressamente sancisce proprio il principio opposto, vale a dire la modificabilità e revocabilità, salve talune eccezioni tassativamente previste, delle ordinanze che si identificano come tali proprio in base alla forma) viene, nel prosieguo della motivazione, così argomentata: «Ed infatti è costante la giurisprudenza che afferma che, per definire la natura di un provvedimento giurisdizionale, si deve guardare al contenuto ed alla sostanza di esso secondo le norme di legge, e già non alla forma esteriore o alla qualificazione data dal giudice.....».

È a questo punto evidente la petizione di principio che vizia i due passi appena trascritti; un provvedimento in forma di ordinanza e con contenuto decisorio riveste, guardando alla sostanza di esso, natura di sentenza perché non è revocabile o modificabile; e non è revocabile o modificabile perché..... riveste natura di sentenza.

È opportuno, per sgombrare il campo da ogni equivoco, sottolineare che riveste natura di sentenza, qualunque diversa ne sia la forma esteriore, il provvedimento con cui il giudice si spoglia del processo (ad esempio un provvedimento declinatorio della competenza). Siffatto provvedimento riveste natura di sentenza perché ne produce comunque gli effetti non essendo più possibile, almeno in quel grado di giudizio, la sua revoca o la sua modifica.

Il cennato orientamento della S.C. non è quindi condivisibile sia perché in contrasto con la chiara lettera della legge (art. 177 c.p.c.), sia per le incongruenze che lo viziano e che si sono sopra illustrate.

Ed è opportuno altresì rilevare che la disciplina del processo civile, come ricostruita dal suddetto orientamento, si presenterebbe affetta da gravi inconvenienti. Il processo verrebbe ad articolarsi in una serie di sentenze non definitive, e relative impugnazioni, quante sono le questioni che di volta in volta si presentano, e sulle quali, come si è detto, il giudicante dovrebbe inevitabilmente prendere posizione, quanto meno per decidere in ordine alla ulteriore trattazione della controversia. Sarebbe travolto il principio della concentrazione del processo con conseguente inutile allungamento della sua trattazione, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, principio cui ha dato una specifica attuazione la legge delega n. 80/2005, come si è già sottolineato (vedi sopra).

Si deve quindi concludere che un provvedimento in forma di ordinanza (come quello emesso nel presente processo sulla interpretazione e la efficacia del contratto collettivo dedotto in causa) sia sempre, salvo le eccezioni tassativamente stabilite dalla legge, revocabile o modificabile nel corso del processo.

Pertanto anche il richiamo all'accennato orientamento della S.C., non vale ad escludere la applicabilità, al presente processo dell'art. 420-*bis* c.p.c.

Alla stregua di tutte le considerazioni svolte le questioni di illegittimità costituzionale, come sopra prospettate, sono tutt'altro che manifestamente infondate, e rilevanti nel presente giudizio.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 360 c.p.c., così come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40/2006 — nella parte in cui prevede quale motivo di ricorso in Cassazione la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro per contrasto con gli articoli 39 e 111 della Costituzione;

Dichiara tale questione rilevante perché il suo accoglimento comporterebbe, quale conseguenza automatica, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis inserito nel codice di procedura civile dall'art. 18 del d.lgs. n. 40/2006 e la cui portata si esaurisce nella attuazione del citato art. 360 nella parte appena richiamata;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dall'art. 18 del d.lgs. n. 40/2006, per contrasto con gli articoli 3, 76 e 111 della Costituzione;

Dispone che gli atti del presente processo siano inviati, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;

Dispone che il presente provvedimento, di cui è stata data lettura in udienza, sia notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicato ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Sospende il presente processo sino all'esito del giudizio avanti alla Corte costituzionale.

Genova, addì 12 settembre 2006

Il giudice: GELONESI

07C0416

N. 178

Ordinanza del 21 aprile 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria - Catanzaro, sul ricorso proposto da comune di Longobardi contro Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria ed altri.

Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio - sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio della ragionevole durata dei processi - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa.

- Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 125.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 230/2006, proposto da comune di Longobardi, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calvelli ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via F. Acri n. 47, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Genovese;

Contro il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui è domiciliato *ex lege*; nonché contro il responsabile dell'Ufficio rifiuti presso il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della

Regione Calabria, non costituito in giudizio; e nei confronti del Comune di Lamezia Terme, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio; T.M.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio; per l'annullamento:

dell'ordinanza n. 4001 del 3 febbraio 2006 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, avente ad oggetto: comune di Longobardi (Cosenza), autorizzazione al conferimento di RSU presso l'impianto tecnologico trattamento rifiuti sito in località Bucita del comune di Rossano (Cosenza);

dell'ordinanza commissariale n. 4000 del 1° febbraio 2006;

della proposta di ordinanza prot. 1443 del 3 febbraio 2006 del responsabile dell'Ufficio rifiuti presso il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria;

del parere del responsabile tecnico scientifico;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore nella Camera di consiglio del 23 marzo 2006 il Primo referendario Giovanni Iannini ed uditi, altresì, l'avv. Francesco Calvelli per il comune ricorrente e l'avvocato dello Stato Ennio Antonio Apicella per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. — Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella segreteria del tribunale in data 24 febbraio 2006, il comune di Longobardi ha impugnato l'ordinanza n. 4001 del 3 febbraio 2006 con cui il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria ha autorizzato lo stesso al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto tecnologico trattamento rifiuti sito in località Bucita del comune di Rossano, gestito dalla T.M.A. S.p.a.

Il comune ha altresì, impugnato agli altri atti richiamati nell'ordinanza n. 4001, vale a dire l'ordinanza commissariale n. 4000 del 1° febbraio 2006, di cui, peraltro, dichiara di non conoscere il contenuto, la proposta di ordinanza prot. 1443 del 3 febbraio 2006 del responsabile dell'Ufficio rifiuti, nonché il parere del responsabile tecnico scientifico.

2. — L'amministrazione ricorrente ha premesso che, con ordinanza n. 14/2006, questo tribunale ha accolto la domanda di sospensione di un precedente provvedimento dello stesso Commissario delegato con cui si era autorizzato, tra gli altri, il comune di Longobardi a conferire i rifiuti solidi urbani presso la discarica sita in località «Columbra» del comune di Crotone, di proprietà della So.Vre.Co. S.p.A.

L'impugnazione dei provvedimenti gravati in questa sede è affidata alla seguenti censure:

1) violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

Il provvedimento impugnato non è stato preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, né sono state esposte particolari ragioni di urgenza, tali da giustificare l'omissione.

2) violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; travisamento dei fatti.

Il provvedimento sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, non emergendo alcuna circostanza che possa indurre a differenziare i fatti alla base di esso rispetto a quelli posti a fondamento del precedente provvedimento,

oggetto di sospensione in sede giurisdizionale. Esso, peraltro, nell'affermare che la discarica di Lamezia Terme è prossima al collasso, avrebbe omesso di considerare che, per effetto del precedente provvedimento, tale sito risulta sgravato dei rifiuti di sette comuni, nonché di valutare il quantitativo di rifiuti provenienti dal comune di Longobardi è assai modesto.

Nel provvedimento non sarebbe in alcun modo evidenziato l'iter logico giuridico che ha condotto l'amministrazione ad individuare per il conferimento un sito, quale quello di Rossano, che risulta ancora più lontano di quello di Crotona.

3) Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, illogicità manifesta e contrasto con provvedimento giurisdizionale.

Il provvedimento sarebbe viziato per contraddittorietà ed adottato in mancanza di un interesse pubblico concreto ed attuale. Esso, inoltre, disattenderebbe in modo irragionevole il criterio direttivo della prossimità della discarica affermato nell'ordinanza del T.a.r. Calabria n. 14/2006.

Il provvedimento si porrebbe, comunque, in contrasto con il Piano di gestione dei rifiuti, pubblicato nel B.U.R., suppl. straordinario del 30 novembre 2002, in cui vi è riferimento al criterio di prossimità.

4. — Eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione delle norme in tema di conferenza di servizi.

Il provvedimento sarebbe stato adottato in assenza di adeguata istruttoria, sulla base dell'acritico recepimento del parere del responsabile del settore RSU.

La rilevanza della materia avrebbe imposto la convocazione di conferenza di servizi, con la partecipazione dei responsabili degli uffici e dei rappresentanti degli enti locali.

Il comune ricorrente conclude richiedendo l'annullamento degli atti impugnati.

3. — Si è costituito l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, con il patrocinio, dell'Avvocatura dello Stato, rilevando l'incompetenza dell'adito Tribunale amministrativo della Calabria, in quanto, secondo il disposto dell'art. 3, d.l. 30 gennaio 2005, n. 245, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

L'amministrazione intimata ha, comunque, chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile ed inammissibile o, in subordine, sia rigettato.

4. — Il tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'istanza cautelare proposta dal comune di Longobardi, ritiene di dovere esprimere dubbi di conformità alle norme costituzionali delle norme di cui art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, d.l. 30 gennaio 2005, n. 245, introdotti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.

Dispone il comma 2-bis del menzionato art. 3: In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

In connessione a tale previsione il comma 2-ter dispone: Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'art. 23-bis della stessa legge.

Strettamente connessa alle previsioni di cui sopra quelle di cui al comma 2-quater, alla stregua delle quali: Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può proporre il ricorso.

Quanto alla rilevanza delle questioni di illegittimità costituzionale, va osservato che, nel presente giudizio, proposto in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, hanno incidenza specifica le norme di cui al comma 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 3, che contemplano una deroga al criterio previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ai fini della determinazione del Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, introducendo un'ipotesi di competenza funzionale del T.a.r. del Lazio - Sede di Roma, inderogabile e rilevabile d'ufficio (comma 2-*ter*).

Ne consegue che, in applicazione di tali norme, questo Tribunale dovrebbe limitarsi a declinare la competenza, in favore del T.a.r. del Lazio.

5. — Ciò premesso in ordine alla rilevanza della questione, il Collegio condivide pienamente i dubbi di costituzionalità, non prettamente attinenti all'ordinamento regionale siciliano, affacciati in ordine alle dette norme dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sede di Palermo - Sezione I, con ordinanza n. 67 del 6 marzo 2006 (la questione risulta sollevata anche da T.a.r. Sicilia, Catania, sez. I, 7 marzo 2006, n. 90).

Ed invero, tali dubbi si pongono in primo luogo con riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela giurisdizionale delle rispettive posizioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali (destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti, aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria, in genere dagli organi esponenti di enti territoriali regionali o sub regionali).

Invero la disposizione in esame prevede, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'attribuzione di competenza al T.a.r. del Lazio a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate, nonché dei provvedimenti dei commissari che agiscono in virtù della delega prevista dal successivo comma 4, e quindi per atti che possono assumere, e normalmente assumono, un'incidenza limitata a specifici ambiti territoriali.

In definitiva, mentre l'impugnazione di provvedimenti adottati nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni rientra nella competenza del T.a.r. regionale del luogo ove i provvedimenti hanno incidenza (art. 3 della legge n. 1034/1971), ove sia stata dichiarata la situazione di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'impugnazione dei provvedimenti volti alla cura dei medesimi interessi, idonei a produrre le medesime conseguenze, ed eventualmente a comprimere uguali posizioni soggettive (quale l'autorizzazione prevista dall'art. 27 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che viene in rilievo nella presente controversia, ordinariamente attribuita alla competenza delle regioni, con la partecipazione procedimentale degli enti territoriali locali), adottati dagli organi governativi o dai commissari all'uopo nominati (che peraltro frequentemente coincidono con le medesime persone fisiche titolari degli uffici a cui spetta in via ordinaria la cura dell'interesse preso in considerazione), rientra nella competenza funzionale ed inderogabile del T.a.r. del Lazio, in forza della norma di legge in esame.

6. — Tale diversità non appare giustificabile dalla eventuale maggiore rilevanza dell'interesse sotteso ai provvedimenti adottati dal governo o dai commissari nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

In primo luogo, nel nostro sistema non esiste una distribuzione di competenza tra i diversi Tribunali amministrativi regionali in dipendenza della maggiore o minore rilevanza dell'interesse sotteso al provvedimento impugnato; ed ove venisse in ipotesi, introdotta apparirebbe in contrasto con le disposizioni costituzionali che pongono su un piano paritario i diversi Tribunali amministrativi regionali, distribuiti su base regionale (art. 125 Cost.).

Ma appare decisiva la considerazione che il rilievo dell'interesse preso in considerazione non muta a secondo che venga curato attraverso i normali strumenti ordinamentali, ovvero attraverso strumenti ed organi *extra ordinem*, che si vengono a sovrapporre alle ordinarie competenze e procedure, per ragioni di particolare urgenza.

Invero le situazioni che giustificano lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si caratterizzano per il particolare rilievo dell'interesse considerato, ma per l'urgenza di prov-

vedere nei casi «di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari», e che difficilmente potrebbero essere adeguatamente affrontati in assenza di agili rimedi, immediatamente efficaci.

E se la straordinarietà degli eventi che devono essere fronteggiati giustifica la straordinarietà dei mezzi e dei poteri di carattere sostanziale all'uopo previsti, la sottoposizione degli atti adottati, nell'ambito della rilevata situazione di emergenza, a peculiari regimi di impugnazione appare del tutto irragionevole e sembra comportare un'ingiustificata lesione dell'art. 3 della Costituzione.

Peraltro, che le disposizioni di legge in esame non possano, neanche in tesi, trovare fondamento in una ipotetica — ma a giudizio del Collegio inesistente — maggiore rilevanza dell'interesse curato, è comprovato dal fatto che il regime derogatorio previsto dal comma 2-*bis* dell'art. 3 della legge n. 21/2006, quale risulta chiaramente dalla formulazione letterale della norma, riguarda le ordinanze e gli atti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ma non i provvedimenti che tali situazioni di emergenza dichiarino e che, ove si riferiscano a situazioni di limitata estensione territoriale, come sovente accade, continuano a rientrare nella ordinaria competenza del T.a.r. della regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza.

Di tal che, ad esempio, nella fattispecie in esame, mentre il provvedimento governativo (deliberazione del Consiglio dei ministri e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225) concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nell'ambito della Regione Calabria, nei settori considerati, ed il conseguente atto di nomina del Commissario delegato, rimarrebbero suscettibili di impugnativa nell'ordinaria sede territoriale periferica competente (T.a.r. Calabria), i provvedimenti adottati dall'autorità straordinaria per ultimo citata rientrerebbero nella esclusiva cognizione del T.a.r. Lazio - Sede di Roma.

L'irragionevolezza del disegno complessivo che ne consegue, oltre ad elidere qualsiasi possibilità di individuare valide ragioni a supporto della deroga introdotta, tali da non portare alla conclusione che le disposizioni in esame determinano, puramente e semplicemente, un'ingiustificata disparità di trattamento, non può non essere autonomamente valutata anche per la lesione al principio costituzionale di ragionevolezza, che deve presiedere alla redazione dei testi di legge.

7. — Il Collegio ha ben presente la sentenza della Corte costituzionale n. 189/1992, con la quale è stato ritenuto compatibile con il dettato costituzionale l'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74, che attribuisce al T.a.r. Lazio la competenza esclusiva sull'impugnazione degli atti del C.S.M.

Ma in quella circostanza, a giustificazione della deroga alla ordinaria competenza prevista dalla legge n. 1034/1971, è stata posta in rilievo la particolare posizione che il Consiglio superiore della magistratura occupa nell'ordinamento costituzionale, oltre che la peculiare funzione svolta dai magistrati ordinari, che li rendono non assimilabili o comparabili ad altre categorie di pubblici dipendenti; circostanze del tutto estranee alle vicende per le quali trova applicazione la norma in esame.

Peraltro non sembra secondario rilevare che il foro previsto per i pubblici dipendenti dal comma 2, dell'art. 3 della legge n. 1034/1971, costituisce già una deroga, seppur di carattere generale, alla prioritaria regola prevista dal medesimo comma, che individua, quale principio cardine della distribuzione di competenza tra i diversi Tribunali amministrativi regionali, l'ambito di efficacia del provvedimento impugnato.

Da ciò consegue che, in dipendenza del particolare ruolo costituzionale rivestito dal C.S.M. e della particolare funzione svolta dai magistrati ordinari, non appare irragionevole che, rispetto a provvedimenti che hanno efficacia sull'intero territorio nazionale, il Legislatore ritenga più opportuno seguire il criterio prioritario di distribuzione di competenza tra i diversi tribunali, piuttosto che il criterio derogatorio costituito dal foro speciale per i pubblici dipendenti.

Ma anche tale linea argomentativa sarebbe del tutto inutilizzabile rispetto alla vicenda in esame, nella quale viene derogato proprio il criterio principale di distribuzione della competenza tra i diversi Tribunali amministrativi regionali, fondato sulla incidenza territoriale del provvedimento impugnato.

Invero, la deroga prevista dai commi 2-*bis* e seguenti dell'art. 3 del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, introdotti con la legge di conversione del 27 gennaio 2006, n. 21, rispetto alle regole generali di distribuzione della competenza indicate dall'art. 3 della legge n. 1034/1971, non appare supportata da alcuna plausibile ragione, dotata di copertura costituzionale, idonea a giustificare la disparità di trattamento che indubbiamente si viene ad operare tra situazioni eguali, con conseguente lesione dei principi desumibili dall'art. 3 della Costituzione.

8. — Le disposizioni di legge in esame appaiono inoltre in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'attrazione delle controversie ivi previste alla competenza del T.a.r. del Lazio indiscutibilmente comporta un ingiustificato aggravio organizzativo e di costi a cui devono andare incontro i soggetti incisi dai provvedimenti adottati dagli organi governativi e dai commissari, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che intendano tutelare in giudizio le loro posizioni soggettive, con riguardo ai provvedimenti localizzati in ambiti territoriali non ricadenti nella Regione Lazio.

La lesione al principio desumibile dall'art. 24 della Costituzione risulta ancor più significativa se si tiene conto della molteplicità e della varietà dei provvedimenti che rientrano nella previsione di legge, tali pertanto da toccare interessi idonei a frazionarsi in molteplici ed eterogenee posizioni soggettive.

9. — Viene altresì vistosamente conculcato anche il principio, enunciato in Costituzione, del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa, attuato, fin dal 1971 (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), con l'attribuire ai tribunali amministrativi regionali la cognizione di tutte le controversie scaturenti dalla contestazione di atti della p.a. destinati ad esaurire i propri effetti *in loco*.

Sotto questo aspetto, le norme in esame risultano quindi in contrasto anche con l'art. 125, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene invero questo giudice remittente che, con la previsione di organi di giustizia amministrativa di primo grado in ambito regionale, il Costituente abbia inteso garantire una distribuzione territoriale dei tribunali amministrativi regionali tale da agevolare il ricorso alla Giustizia amministrativa, in sostanziale coerenza e continuità logica con i principi desumibili dall'art. 24 della Costituzione.

Se è vero che il T.a.r. del Lazio fa comunque parte del complesso della Giustizia amministrativa di primo grado, articolata su base regionale, è pur vero che l'attribuzione a tale T.a.r. di controversie in nessun modo connesse a criteri di distribuzione territoriale, finisce per svuotare di contenuto la previsione dell'art. 125 della Costituzione, violando il senso del principio in esso espresso, e creando una sorta di gerarchia tra i T.a.r. territoriali, incompatibile con il dettato e lo spirito della Costituzione e realizzando anche un non irrilevante *vulnus* del principio generale del «giusto processo», quale desumibile dal testo novellato dall'art. 111 della Costituzione.

10. — Detto per inciso, in quanto la questione non ha rilevanza nel presente giudizio, suscita dubbi di costituzionalità anche il regime transitorio previsto dalle disposizioni di legge in esame, che trova applicazione alla controversia oggetto del presente giudizio.

Invero, lo spostamento di competenza che comporta il comma 2-*quater* dell'art. 3 anche per i giudizi in corso al momento della entrata in vigore delle disposizioni in esame, legittimamente instaurati presso i diversi T.a.r. territoriali, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della loro proposizione, appare in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, determinando la sottrazione del giudizio al «giudice naturale precostituito per legge».

11. — In conclusione, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale le norme dell'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, introdotti con la legge di conversione del 27 gennaio 2006, n. 21, per contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 125 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del T.a.r. del Lazio sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il giudizio, pertanto, va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ed, in conseguenza, solleva la questione di legittimità costituzionale delle norme dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, introdotti con la legge di conversione del 27 gennaio 2006, n. 21, per contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 125 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del T.a.r. del Lazio - Sede di Roma, sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 23 marzo 2006.

Il Presidente: MASTROCOLA

L'estensore: IANNINI

07C0417

N. 179

*Ordinanza del 20 settembre 2006 emessa dalla Corte d'Appello di Torino
nel procedimento penale a carico di Mostafà Mohammed.*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità delle parti - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111, 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Vista l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. d'udienza dell'art. 593 c.p.p. così come novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui limita l'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'at. 603, comma secondo c.p.p., nonché dell'art. 10, comma secondo stessa legge, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione;

La Corte osserva il testo dell'art. 593 c.p.p. così come sopra novellato appare in contrasto innanzitutto con il principio di parità della parti (art. 111 Cost.) per effetto dell'introdotta preclusione all'appello del p.m., il p.m. stesso viene ridotto al ruolo di mero promotore dell'azione penale con potere estremamente limitato di incidere sulla vicenda processuale penale quando essa volga alla negazione dell'accusa mentre nell'architettura della delega per l'emanazione del nuovo c.p.p. il ruolo del p.m. è identificato non come «accusatore», ma come organo di giustizia (*cf.* Direttiva 37, sentenza n. 88/2001 della Corte costituzionale).

La «finalità di giustizia» risulterebbe irrimediabilmente frustrata se la presenza obbligatoria del p.m., stabilità *ex lege* a pena di nullità, si riducesse a vana perorazione, potendo il giudice disattendere le tesi di accusa senza esporsi a censure se non quelle estremamente limitate, della sopravvenienza di nuove prove, e a quelle del ricorso per cassazione (mentre nessun limite incontra l'appello dell'imputato quando la sentenza sia a lui favorevole).

Appare altresì palesemente irrazionale (art. 3 Cost) un sistema che riconosce al p.m. il potere di appellare contro le sentenze di condanna se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto contestato, negandogli al contrario il potere di proporre appello contro le pronunce assolutorie, persino se, eventualmente, del tutto ingiustificate alla luce delle prove già acquisite e delle circostanze in fatto ed in diritto già emerse dagli atti del giudizio. Ulteriore profilo di incostituzionalità del testo novellato dell'art. 593 c.p.p. discende dal principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) trattandosi di precetto da riferire proprio al p.m. come all'organo a cui gli artt. 73 e 74 ord. giud. conferiscono le attribuzioni di repressione dei reati e di tutela della collettività dalle aggressioni della criminalità.

L'appello contro le sentenze di assoluzione dell'imputato, a torto o a ragione ritenuto penalmente responsabile dal p.m., si pone e si estrinseca come inequivoca espressione del potere-dovere del p.m. di appellare in vista delle attribuzioni ordinamentali di cui sopra (*cf.* sentenza n. 280/1995 Corte cost.).

La rilevanza della questione proposta è altresì incontestabile perché dal suo accoglimento deriverebbe l'ammissibilità dell'appello qui proposto dal p.m., che il nuovo testo legislativo esclude.

P. Q. M.

Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal p.g. d'udienza;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del procedimento in corso;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al p.g., al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso nella camera di consiglio della IV sezione penale della Corte d'appello.

Torino, addì 20 settembre 2006

Il Presidente: STRAZZUSO

Il consigliere relatore: POPPA

N. 180

*Ordinanza del 23 marzo 2006 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Parma
sul ricorso proposto da Lazzaretti Cristiano contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma*

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso di IRPEF asseritamente non dovuta - Denunciata lesione del principio di capacità contributiva.

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 496/05, depositato il 31 marzo 2005, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, contro Agenzia Entrate - Ufficio Parma, proposto dal ricorrente Lazzaretti Cristiano, via Capanna, 2 - 43038 Sala Baganza (Parma), difeso da Zambello Giuseppe, s.da Zarotto, 86/A - 43100 Parma.

F A T T O

Con il ricorso in oggetto Lazzaretti Cristiano, socio al 20% della società «F.B.L. di Ezio Lazzaretti & C.» S.n.c., come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta IRPEF versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.

La difesa ricorrente eccepisce, con articolata argomentazione difensiva di cui all'atto introduttivo, che le maggiori imposte IRPEF versate e di cui ha chiesto il rimborso, sono la conseguenza dell'impossibilità di dedurre fiscalmente l'IRAP dal reddito imponibile ai fini IRPEF.

In altri termini, poiché l'IRAP si applica sul valore aggiunto determinato dalla differenza tra costi e ricavi, oltre ad una serie di costi indeducibili, la difesa ricorrente ritiene che si configuri una lesione dell'art. 53 Cost. atteso che si può avere un versamento d'imposta IRPEF su un reddito inesistente e poiché l'IRAP non può essere detratta dalla base imponibile ai fini IRPEF quest'ultima imposta finisce per essere corrisposta anche sull'IRAP determinando il pagamento di un'imposta su di un'altra imposta.

La ricorrente chiede pertanto che, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'IRAP in relazione all'art. 53 Cost., questo Collegio voglia trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

Con atto in data 16 maggio 2005, si è ritualmente costituito in giudizio l'ufficio resistente eccependo, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità dell'istanza di rimborso IRPEF per cui processo per intervenuta decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, relativamente al rimborso dei versamenti effettuati antecedentemente il quarantottesimo mese dalla notifica dell'istanza stessa.

D I R I T T O

Questo Collegio ritiene che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa ricorrente per contrasto del secondo comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 446/1997, istitutivo dell'IRAP, che prevede l'ineducibilità dell'imposta dalla base imponibile ai fini IRPEF, con l'art. 53 Cost sia rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, la stessa era stata esclusa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156/2001, in quanto la materia del contendere del caso sottoposto all'esame della Corte aveva ad oggetto l'istanza di rimborso di un acconto IRAP.

La fattispecie per cui è l'odierno processo, viceversa, verte su di un'istanza di rimborso dell'IRPEF e pertanto non si può negare la rilevanza, ai fini decisori, della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

Quanto alla sommaria delibazione di fondatezza della questione di legittimità costituzionale, questo Collegio ritiene che l'eccezione non sia manifestamente infondata.

Infatti, l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile ai fini IRPEF del socio, confligge, con tutta evidenza, con il principio di capacità contributiva espresso dall'art. 53 Cost. atteso che l'IRPEF finisce per gravare, non già su di un reddito netto e realmente indicativo della capacità contributiva, bensì su di un reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto della mancata deduzione dell'IRAP già versata.

Ciò che peraltro, venendo a determinare una duplicazione d'imposta, atteso che l'imposta IRPEF viene ad essere pagata anche sull'imposta IRAP, confligge anche con il principio di ragionevolezza.

P. Q. M.

Sospende il presente giudizio e contestualmente;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso in Parma, addì 20 febbraio 2006

Il Presidente: LIVERI

Il relatore: VOLPI

07C0419

N. 181

*Ordinanza del 23 marzo 2006 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Parma
sul ricorso proposto da Brianti Chiara contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma*

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso di IRPEF asseritamente non dovuta - Denunciata lesione del principio di capacità contributiva.

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 572/05 depositato il 21 aprile 2005, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, contro Agenzia Entrate - Ufficio Parma, proposto dal ricorrente: Brianti Chiara, via Duca Alessandro, 67 - 43100 Parma, difeso da: Zambello Giuseppe, s.da Zarotto, 86/A - 43100 Parma.

F A T T O

Con il ricorso in oggetto Brianti Chiara, socia al 2% della società «Consulpaghe di Rossi & C.» S.n.c., come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta IRPEF versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.

La difesa ricorrente eccepisce, con articolata argomentazione difensiva di cui all'atto introduttivo, che le maggiori imposte IRPEF versate e di cui ha chiesto il rimborso, sono la conseguenza dell'impossibilità di dedurre fiscalmente l'IRAP dal reddito imponibile ai fini IRPEF.

In altri termini, poiché l'IRAP si applica sul valore aggiunto determinato dalla differenza tra costi e ricavi, oltre ad una serie di costi indeducibili, la difesa ricorrente ritiene che si configuri una lesione dell'art. 53 Cost. atteso che si può avere un versamento d'imposta IRPEF su un reddito inesistente e poiché l'IRAP non può essere detratta dalla base imponibile ai fini IRPEF quest'ultima imposta finisce per essere corrisposta anche sull'IRAP determinando il pagamento di un'imposta su di un'altra imposta.

La ricorrente chiede pertanto che, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'IRAP in relazione all'art. 53 Cost., questo Collegio voglia trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

Con atto in data 16 maggio 2005, si è ritualmente costituito in giudizio l'ufficio resistente eccependo, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità dell'istanza di rimborso IRPEF per cui è processo per intervenuta decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, relativamente al rimborso dei versamenti effettuati antecedentemente il quarantottesimo mese dalla notifica dell'istanza stessa.

D I R I T T O

Questo Collegio ritiene che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa ricorrente per contrasto del secondo comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'IRAP, che prevede l'ineducibilità dell'imposta dalla base imponibile ai fini IRPEF, con l'art. 53 Cost. sia rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, la stessa era stata esclusa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156/2001, in quanto la materia del contendere del caso sottoposto all'esame della Corte aveva ad oggetto l'istanza di rimborso di un acconto IRAP. La fattispecie per cui è l'odierno processo, viceversa, verte su di un'istanza di rimborso dell'IRPEF e pertanto non si può negare la rilevanza, ai fini decisori, della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

Quanto alla sommaria delibazione di fondatezza della questione di legittimità costituzionale, questo Collegio ritiene che l'eccezione non sia manifestamente infondata.

Infatti, l'ineducibilità dell'IRAP dalla base imponibile ai fini IRPEF del socio, confligge, con tutta evidenza, con il principio di capacità contributiva espresso dall'art. 53 Cost. atteso che l'IRPEF finisce per gravare, non già su di un reddito netto e realmente indicativo della capacità contributiva, bensì su di un reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto della mancata deduzione dell'IRAP già versata.

Ciò che peraltro, venendo a determinare una duplicazione d'imposta, atteso che l'imposta IRPEF viene ad essere pagata anche sull'imposta IRAP, confligge anche con il principio di ragionevolezza.

P. Q. M.

Sospende il presente giudizio e contestualmente;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai presidenti della due camere.

Così deciso in Parma, 20 febbraio 2006.

Il Presidente: LIVERI

Il relatore: VOLPI

N. 182

*Ordinanza del 23 marzo 2006 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Parma
sul ricorso proposto da Azzoni Federica contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma*

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso di IRPEF asseritamente non dovuta - Denunciata lesione del principio di capacità contributiva.

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53.

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 591/05, depositato il 26 aprile 2005, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, contro Agenzia Entrate - Ufficio Parma, proposto dal ricorrente: Azzoni Federica, via Sul Monte, 7 - 43037 Lesignano Dè Bagni (Parma), difeso da Zambello Giuseppe, s.da Zarotto, 86/A - 43100 Parma.

F A T T O

Con il ricorso in oggetto Azioni Federica, socia al 20% della società «G & G.R. di Azioni Mario e C.» S.n.c., come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta IRPEF versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.

La difesa ricorrente eccepisce, con articolata argomentazione difensiva di cui all'atto introduttivo, che le maggiori imposte IRPEF versate e di cui ha chiesto il rimborso, sono la conseguenza dell'impossibilità di dedurre fiscalmente l'IRAP dal reddito imponibile ai fini IRPEF.

In altri termini, poiché l'IRAP si applica sul valore aggiunto determinato dalla differenza tra costi e ricavi, oltre ad una serie di costi indeducibili, la difesa ricorrente ritiene che si configuri una lesione dell'art. 53 Cost. atteso che si può avere un versamento d'imposta IRPEF su un reddito inesistente e poiché l'IRAP non può essere detratta dalla base imponibile ai fini IRPEF quest'ultima imposta finisce per essere corrisposta anche sull'IRAP determinando il pagamento di un'imposta su di un'altra imposta.

La ricorrente chiede pertanto che, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'IRAP in relazione all'art. 53 Cost., questo Collegio voglia trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

Con atto in data 16 maggio 2005, si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio resistente eccependo, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità dell'istanza di rimborso IRPEF per cui è processo per intervenuta decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, relativamente al rimborso dei versamenti effettuati antecedentemente il quarantottesimo mese dalla notifica dell'istanza stessa.

D I R I T T O

Questo Collegio ritiene che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa ricorrente per contrasto del secondo comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'IRAP, che prevede l'indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile ai fini IRPEF, con l'art. 53 Cost. sia rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, la stessa era stata esclusa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156/2001, in quanto la materia del contendere del caso sottoposto all'esame della Corte aveva ad oggetto l'istanza di rimborso di un acconto IRAP.

La fattispecie per cui è l'odierno processo, viceversa, verte su di un'istanza di rimborso dell'IRPEF e pertanto non si può negare la rilevanza, ai fini decisorii, della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

Quanto alla sommaria delibazione di fondatezza della questione di legittimità costituzionale, questo Collegio ritiene che l'eccezione non sia manifestamente infondata.

Infatti, l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile ai fini IRPEF del socio, confligge, con tutta evidenza, con il principio di capacità contributiva espresso dall'art. 53 Cost. atteso che l'IRPEF finisce per gravare, non già su di un reddito netto e realmente indicativo della capacità contributiva, bensì su di un reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto della mancata deduzione dell'IRAP già versata.

Ciò che peraltro, venendo a determinare una duplicazione d'imposta, atteso che l'imposta IRPEF viene ad essere pagata anche sull'imposta IRAP, confligge anche con il principio di ragionevolezza.

P. Q. M.

Sospende il presente giudizio e contestualmente;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai presidenti della due Camere.

Così deciso in Parma, il 20 febbraio 2006

Il Presidente: LIVERI

Il relatore: VOLPI

07C0421

N. 183

*Ordinanza del 23 marzo 2006 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Parma
sul ricorso proposto da Azzoni Mario contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma*

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso di IRPEF asseritamente non dovuta - Denunciata lesione del principio di capacità contributiva.

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 592/05, depositato il 26 aprile 2005, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, contro Agenzia Entrate - Ufficio Parma, proposto dal ricorrente Azzoni Mario, via Zaccarini, 3 - 43100 Parma, difeso da Zambello Giuseppe, s.da Zarotto, 86/A - 43100 Parma.

F A T T O

Con il ricorso in oggetto Azzoni Mario, socio al 30% della società «G & G.R. di Azioni Mario e C.» S.n.c., come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta IRPEF versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.

La difesa ricorrente eccepisce, con articolata argomentazione difensiva di cui all'atto introduttivo, che le maggiori imposte IRPEF versate e di cui ha chiesto il rimborso, sono la conseguenza dell'impossibilità di dedurre fiscalmente l'IRAP dal reddito imponibile ai fini IRPEF.

In altri termini, poiché l'IRAP si applica sul valore aggiunto determinato dalla differenza tra costi e ricavi, oltre ad una serie di costi indeducibili, la difesa ricorrente ritiene che si configuri una lesione dell'art. 53 Cost.

atteso che si può avere un versamento d'imposta IRPEF su un reddito inesistente e poiché l'IRAP non può essere detratta dalla base imponibile ai fini IRPEF quest'ultima imposta finisce per essere corrisposta anche sull'IRAP determinando il pagamento di un'imposta su di un'altra imposta.

La ricorrente chiede pertanto che, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'IRAP in relazione all'art. 53 Cost., questo Collegio voglia trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

Con atto in data 16 maggio 2005, si è ritualmente costituito in giudizio l'ufficio resistente eccependo, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità, dell'istanza di rimborso IRPEF per cui è processo per intervenuta decadenza *ex art.* 38 del d.P.R. n. 602/1973, relativamente al rimborso dei versamenti effettuati antecedentemente il quarantottesimo mese dalla notifica dell'istanza stessa.

D I R I T T O

Questo Collegio ritiene che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa ricorrente per contrasto del secondo comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'IRAP, che prevede l'indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile ai fini IRPEF, con l'art. 53 Cost. sia rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, la stessa era stata esclusa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156/2001, in quanto la materia del contendere del caso sottoposto all'esame della Corte aveva ad oggetto l'istanza di rimborso di un acconto IRAP.

La fattispecie per cui è l'odierno processo, viceversa, verte su di un'istanza di rimborso dell'IRPEF e pertanto non si può negare la rilevanza, ai fini decisori, della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

Quanto alla sommaria delibazione di fondatezza della questione di legittimità costituzionale, questo Collegio ritiene che l'eccezione non sia manifestamente infondata.

Infatti, l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile ai fini IRPEF del socio, confligge, con tutta evidenza, con il principio di capacità contributiva espresso dall'art. 53 Cost. atteso che l'IRPEF finisce per gravare, non già su di un reddito netto e realmente indicativo della capacità contributiva, bensì su di un reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto della mancata deduzione dell'IRAP già versata.

Ciò che peraltro, venendo a determinare una duplicazione d'imposta, atteso che l'imposta IRPEF viene ad essere pagata anche sull'imposta IRAP, confligge anche con il principio di ragionevolezza.

P. Q. M.

Sospende il presente giudizio e contestualmente;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso in Parma, il 20 febbraio 2006

Il Presidente: LIVERI

Il relatore: VOLPI

07C0422

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 0 4 0 4 *

€ **11,00**